

UNICO

2014

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Periodo d'imposta 2013

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- 1 Soggetti obbligati alla presentazione del Modello UNICO
Enti non commerciali ed equiparati
2 Compilazione del frontespizio

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- 3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo
Istruzioni comuni ai quadri
4 RC - RD - RE - RF - RG
5 **Quadro RA** - Redditi dei terreni
6 **Quadro RB** - Redditi dei fabbricati
7 **Quadro RC** - Reddito d'impresa
Enti a contabilità pubblica
8 **Quadro RD** - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole
9 **Quadro RE** - Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni
10 **Quadro RF** - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria
11 **Quadro RG** - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
12 **Quadro RH** - Redditi di partecipazione

in società di persone e in società di capitali trasparenti

- 13 **Quadro RI** - Altri redditi

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

- 14 **Quadro RM** - Redditi di capitale, redditi derivanti da imprese estere partecipate
15 **Quadro RQ** - Imposte sostitutive e addizionali
16 **Quadro RN** - Determinazione del reddito complessivo - Calcolo delle imposte
17 **Quadro PN** - Imputazione del reddito del trust
18 **Quadro FC** - Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
19 **Quadro RT** - Plusvalenze di natura finanziaria

PROSPETTI VARI

- 20 **Quadro RK** - Cessione delle eccedenze dell'Ires nell'ambito del gruppo
21 **Quadro RO** - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo
22 **Quadro RS** - Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari
23 **Quadro RW** - Investimenti all'estero e/o

trasferimenti da, per e sull'estero

- 24 **Quadro RZ** - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi
25 **Quadro AC** - Comunicazione dell'amministratore di condominio
26 **Quadro RI** - Fondi pensione e forme pensionistiche complementari
27 **Quadro RU** - Crediti d'imposta
28 **Quadro EC** - Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali
28 **Quadro CE** - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero
29 **Quadro TR** - Trasferimento della residenza all'estero

VERSAMENTI

- 30 **Quadro RX** - Compensazioni - Rimborsi
31 **Criteria generali:** versamenti, acconti, compensazione e rateazione

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

IV- ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2013 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

APPENDICE

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

Enti non commerciali ed equiparati

Dichiarazione degli enti non commerciali residenti e delle società ed enti non residenti equiparati soggetti all'Ires

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa

Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nei quadri che compongono i singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SP per il Mod. UNICO riservato alle società di persone ed equiparate, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati; PF quello riservato alle persone fisiche.

1. COS'È IL MODELLO UNICO ~~2013~~ 2014 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO ~~2013~~ 2014 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi e dell'IVA.

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni previste dal d.P.R. 22/07/1998 n. 322 e successive modificazioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA.

Il Modello "UNICO ~~2013~~ 2014 ENC - Enti non commerciali ed equiparati" si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati prevalentemente dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

I modelli per la dichiarazione dei redditi e dell'IVA utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del Modello UNICO ~~2013~~ 2014.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi e dell'IVA sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1998 possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale. È, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA anche nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un saldo a debito (cfr. Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011).

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito, purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito Internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai i soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;

– versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per compilare la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre ~~2012-2013~~ sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione, si tenga presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio ~~2012-2013~~ ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre ~~2012-2013~~).

I contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

È considerato periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non solo quello cosiddetto "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo ~~2012-2013~~ al mese di febbraio ~~2013-2014~~ ovvero dal 1° ottobre ~~2011-2012~~ al 31 dicembre ~~2012-2013~~), ma anche quello infrannuale chiuso in data anteriore al 31 dicembre ~~2012-2013~~ (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre ~~2012-2013~~, nel caso di trasformazione da ente non commerciale in società di persone intervenuta in data 30 settembre ~~2012-2013~~).

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRES, anteriormente al 31 dicembre ~~2012-2013~~, anche se iniziati nel corso del ~~2011-2012~~ (ad esempio: periodo dal 1° luglio ~~2011-2012~~ al 30 giugno ~~2012-2013~~), si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Modello UNICO ~~2012-2013~~ approvato nel corso del ~~2012-2013~~.
In questo caso, qualora il Modello UNICO ~~2012-2013~~ non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel ~~2013-2014~~, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA ~~2013-2014~~, relativamente all'anno d'imposta ~~2012-2013~~;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello ~~770/2013-2014~~ ORDINARIO, relativo all'anno d'imposta ~~2012-2013~~.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.

3. COME SI COMPILA

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituita dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

4.1**Come si presenta
Soggetti obbligati
alla presentazione
telematica**

In base alle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R. n. 322 del 1998;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Devono, inoltre, essere presentate per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione, Modello UNICO ~~2013-2014~~, presso un ufficio postale.

Tuttavia, gli stessi possono presentare la propria dichiarazione direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, ovvero tramite un intermediario abilitato (si veda, in proposito, la Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

4.2**Dichiarazione
presentata tramite
il servizio telematico**

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

ATTENZIONE Secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati o operatori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- a) -per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) -con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per con-

to del soggetto diverso dalle persona fisica. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia al predetto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, illustrato dalla Circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e dal relativo allegato tecnico, consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998)

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, ed elencati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni, predisposte dal contribuente, per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli intermediari diversi dalle persone fisiche accedono ai servizi telematici tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime in base a quanto definito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009 già citato.

■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998)

Nell'ambito del gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone, controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso "alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992".

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Fossono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Le società accedono ai servizi telematici tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime in base a quanto definito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009 già citato.

■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Secondo quanto previsto dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia

delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle entrate).

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline), resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto. Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando, nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, vengano commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fisconline o al servizio telematico Entratel, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

4.3**Quando
si presenta**

In base al d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi ed IVA) scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, un ente non commerciale, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 settembre ~~2013~~ 2014.

Un ente non commerciale invece, con periodo d'imposta 1° luglio ~~2012-2013~~ – 30 giugno ~~2013~~ 2014, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO ~~2013-2014~~) per via telematica entro il 31 marzo ~~2014-2015~~.

I termini di presentazione, invece, delle dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Si ricorda che, la dichiarazione trasmessa telematicamente si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

4.4**Dichiarazione
annuale IVA**

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA ~~2013-2014~~ da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA ~~/2013-2014~~ (approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2013) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO ~~2013-2014~~, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA ~~2013-2014~~).

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare il modello IVA BASE ~~/2013-2014~~. Per l'individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il modello IVA BASE ~~/2013-2014~~ consultare le relative istruzioni per la compilazione.

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO ~~2013-2014~~ – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre, i dati richiesti nel quadro VX, sezione III (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere, invece, indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e del quadro RX;
- non vanno, inoltre, tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO ~~2013-2014~~ – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R-1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1.1**Generalità**

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 73, comma 1, del TUIR individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. d), quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società e le associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR). Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinqies*, del TUIR, i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 149 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Perdita della qualifica di ente non commerciale").

Si ricorda che il presente modello deve essere utilizzato dai curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRFES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

1.2**Enti non commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato****■ Reddito complessivo**

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale e diversi (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RG o RC o RD) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.

Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro RM. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi del d.lgs. n. 461 del 1997, deve essere compilato il quadro RT.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, del TUIR non si considerano attività commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art.

2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Il comma 3, lett. a), dell'art. 143 del TUIR prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 3 dello stesso art. 143 del TUIR stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi - Redazione del rendiconto").

Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

L'agevolazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR, per espressa previsione dell'art. 18 della l. 30 marzo 2001, n. 152, si applica anche ai contributi ricevuti dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Non si considerano commerciali, inoltre, ai sensi dell'art. 74, comma 2, lett. a) e b) del TUIR, l'esercizio di funzioni statali da parte di Enti pubblici nonché le attività assistenziali, previdenziali e sanitarie, poste in essere da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

Per gli enti di tipo associativo individuati dall'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, del TUIR non si considerano attività commerciali quelle svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 8 di quest'ultimo articolo (vedere in Appendice la voce "Vincoli statuari per gli enti di tipo associativo").

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono svolgere attività istituzionali proprie delle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici.

Per tali attività trova applicazione il regime fiscale dell'art. 148, comma 3, del TUIR nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli Istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

■ Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del TUIR.

Ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal citato decreto, gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a euro 400.000,00, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 700.000,00, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel quadro RG (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata - regimi forfetari).

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 145 del TUIR nell'ambito del quadro RG (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

1.3**Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato**

Le società e gli enti non commerciali, compresi i trust, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2509 del codice civile).

L'art. 73 del TUIR prevede una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione, e quindi della residenza, di società ed enti; salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del TUIR si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quello di cui al decreto sopra citato quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Per gli enti non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza.

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere presentato per dichiarare i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, dai soggetti che hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.

Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi, nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR.

Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a euro 400.000,00, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 700.000,00, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.

Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta del competente ufficio finanziario.

Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione – ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, concernente la disciplina delle società di comodo –, devono compilare il quadro RS dal quale risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

R-2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO**2.1****Generalità**

Il frontespizio del Modello UNICO ENC va utilizzato per la presentazione:
– della dichiarazione in forma unificata;

– della sola dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata.

Il frontespizio del Modello UNICO ENC si compone di tre facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.

La seconda facciata si riferisce al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS, ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del d.lgs. n. 241 del 1997.

2.2

Dati identificativi

Denominazione

Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, deve essere indicato il nome e il cognome di uno dei soci.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997. L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesto agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato d.lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

2.3

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti la dichiarazione dell'IVA deve barrare la rispettiva casella, mentre quella relativa al modulo RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2012 2013 si siano effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2012 2013 il quale, al fine di comunicare opzioni o revocche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2012 2013 sulla base del comportamento concludente prevista dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2013 2014 relativa all'anno 2012 2013. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al "Quadro AC" deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei fornitori, nonché dei dati catastali identificativi dell'immobile in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

La casella "Trust" deve essere compilata per indicare il codice:

- 1 in caso di Trust senza beneficiari individuati cd. "Trust opaco";
- 2 in caso di Trust con beneficiari individuati cd. "Trust trasparente";
- 3 in caso di Trust in parte opaco ed in parte trasparente cd. "Trust misto", qualora l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti in capo al Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati.

Correzione ed integrazione della dichiarazione

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata

la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa a favore

Tale casella va barrata nei seguenti casi:

- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
- presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

2) Dichiarazione integrativa

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

3) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, d.P.R. n. 322/98)

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa a favore" ovvero "Dichiarazione integrativa" a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
- "2", quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
- "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali". Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4

Dati relativi alla società o ente**Numero di partita IVA**

Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'"Elenco dei Paesi e territori esteri" riportato nell'Appendice alle presenti istruzioni.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione, deve essere indicata la sede di quest'ultima.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione

Il presente campo va utilizzato per indicare la data:

– di approvazione del bilancio o del rendiconto;

– di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione straordinaria.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

Enti associativi

Gli enti di tipo associativo di cui all'art. 148, commi 3 e ss. del TUIR, devono barrare l'apposita casella.

Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
SOGGETTI RESIDENTI	
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomini
52	Depositi IVA
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54	Trust
55	Amministrazioni pubbliche
56	Fondazioni bancarie
57	Società europea
58	Società cooperativa europea
59	Reti di imprese
SOGGETTI NON RESIDENTI	
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni
44	Trust
45	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

2.5

Altri dati

CANONE RAI

La casella "canone RAI" deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

ONLUS

Nella casella "Onlus" dovrà essere indicato il codice

- 1** dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 460 del 1997;
- 2** dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività ai sensi dell'art. 10, comma 9 del d.lgs. n. 460 del 1997;
- 3** dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.135.

2.6**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.

A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello, in relazione alla carica rivestita.

CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività di tutela del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Lo spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7**Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in fondo al quadro VI;
3. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

L'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, modificato, da ultimo, dall'art. 39, comma 8-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può chiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà barrando la casella "Invio avviso telematico all'intermediario" inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico" inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA";

4. della richiesta del contribuente che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore sia inviata all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.

Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella "Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario", inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE". L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere la predetta comunicazione telematica, barrando la casella "Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore", inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a questi pasti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3) senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano la citata revisione dei conti qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al predetto decreto n. 164 del 1999, sono tenuti a barrare la relativa casella **"Attestazione"**.

Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

2.8**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- barrare la casella "Ricezione avviso telematico", qualora accetti di ricevere l'avviso telematico;
- barrare la casella "Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore", qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.9**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

2.10**Certificazione tributaria**

L'art. 36 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 241 del 1997.

R-3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

3.1**Generalità**

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2011, 2012 e nel 2012 2013 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- ~~decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;~~
- ~~decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;~~
- ~~decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;~~
- ~~decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;~~
- ~~decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;~~
- ~~decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47;~~

- ~~– decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;~~
- ~~– decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;~~
- ~~– legge 28 giugno 2012, n. 92;~~
- ~~– legge 12 novembre 2011, n. 183;~~
- ~~– decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;~~
- ~~– decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;~~
- ~~– legge 24 dicembre 2012, n. 228;~~
- ~~– decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;~~
- ~~– decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;~~

3.2

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

~~L'art. 2, comma 36 decies ha stabilito che pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli entivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi e decorrono dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.~~

~~L'art. 2, comma 36 undecies ha previsto che il comma 36 decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli entivi siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.~~

~~L'art. 2, comma 36 duodecies ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 36 decies e 36 undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 dicembre 2011). Nella determinazione degli accenti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36 decies e 36 undecies.~~

~~Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 ha individuato determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36 decies a 36 duodecies, del decreto legge in esame e ha integrato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di cui al comma di cui all'articolo 30 della legge n. 724/1994.~~

~~L'art. 2, comma 36 quaterdecies ha disposto che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.~~

~~L'art. 2, comma 36 duodevicies ha previsto tra l'altro che le disposizioni di cui al comma 36 quaterdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 dicembre 2011). Nella determinazione degli accenti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 36 quaterdecies.~~

3.3

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011

~~L'articolo 2, comma 1, ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deduzione dalle imposte sui redditi di un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1 bis, 4 bis, 4 bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.~~

3.4

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

L'articolo 29, comma 8-ter, ha prorogato da cinque a dieci anni il termine previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il quale deve avvenire l'utilizzazione edificatoria dell'area oggetto di rivalutazione.

3.2

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

L'art. 91 ha aggiunto all'art. 166 del TUIR i commi 2-quater e 2-quinquies, prevedendo la possibilità di richiedere la sospensione della c.d. exit tax di cui al comma 1 del predetto art. 166 per i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto previsto dall'art. 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013 sono state adottate le disposizioni di attuazione della norma, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.

3.6

Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

L'articolo 3, comma 8, ha modificato l'articolo 66, comma 3, del TUIR, stabilendo che il contribuente ha la facoltà (non più l'obbligo) di dedurre i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, nell'esercizio nel quale viene registrato il relativo documento fiscale.

L'articolo 3, comma 16-quater, ha modificato l'articolo 102, comma 6, del TUIR eliminando la disposizione in base alla quale per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione delle spese di manutenzione competeva in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. La norma trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29 aprile 2012.

L'articolo 4, commi 5-quater e 5-sexies, ha introdotto modifiche in tema di tassazione degli immobili di interesse storico o artistico. In particolare, il comma 5-quater ha abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge n. 413/1991, in base al quale il reddito di tali immobili andava determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era collocato il fabbricato. Il comma 5-sexies, lettera b) ha, invece, modificato l'articolo 90, comma 1, del TUIR prevedendo che per gli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'articolo 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione; ha, inoltre, stabilito che il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile. Il comma 5-sexies, lettera c), ha, infine, modificato l'articolo 144 del Tuir, estendendo agli enti non commerciali il trattamento fiscale di cui alla precedente lettera b).

L'articolo 4, comma 5-octies, ha aggiunto all'articolo 6 del decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, il comma 1-bis, prevedendo che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

L'articolo 4-bis ha modificato l'articolo 54, comma 2, del TUIR, stabilendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici anni nel caso di contratti relativi a beni immobili; per i mezzi di trasporto a motore diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è, invece, consentita per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. Il predetto articolo 4-bis ha, inoltre, modificato l'articolo 102, comma 7, del TUIR, stabilendo che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del

periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della predetta regola determini un risultato inferiore a undici anni o superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i mezzi di trasporto a motore diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, infine, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente previsto dal comma 2 dell'articolo 102. Le disposizioni introdotte dall'articolo 4 bis si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge n. 44/2012.

L'articolo 8, commi 1 e 3, ha introdotto talune disposizioni in materia di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto. In particolare, il comma 1 è intervenuto sulla disposizione recata dal comma 4 bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la finalità di determinare e circoscrivere l'ambito dell'indeducibilità ai costi e alle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpite per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, ovvero il giudice dell'udienza preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o, ancora, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. Il comma 3 del citato articolo 8 ha dettato alcune disposizioni relative al regime transitorio, in base alle quali le nuove previsioni si applicano, se più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4 bis dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al comma 4 bis previgente si siano resi definitivi.

L'articolo 11, commi 2 e 3, ha soppresso le disposizioni che prevedevano l'indeducibilità delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5 quinquies del decreto legge n. 203 del 2005 e delle minusvalenze superiori a cinque milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 209 del 2002, nei casi di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle stesse.

3.7

Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47

L'articolo 6, comma 1, ha apportato modifiche all'articolo 2 del decreto legge n. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In particolare:

- la lettera b) ha modificato il comma 72 dell'articolo 2 del decreto legge n. 225/2010, stabilendo che possono essere dedotte dal reddito d'impresa le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 imputabili a quote o azioni dei fondi comuni di investimento mobiliare e delle SICAV, non ancora utilizzati in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute di cui all'articolo 26 quinquies del d.P.R. n. 600/1973 in caso di cessione del fondo o della SICAV;
- la lettera d) ha modificato il comma 75 dell'articolo 2 del decreto legge n. 225/2010, prevedendo che, per le azioni o quote degli OICVM diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173/1997, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.

3.8

Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122

L'articolo 8, comma 3, ha stabilito che i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013.

L'articolo 12 bis ha previsto per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive delle plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi ai suddetti eventi sismici. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.9**Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134**

L'articolo 32, comma 13, ha previsto che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari indicati nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 239/1996 sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

L'articolo 33, comma 4, ha modificato l'articolo 88, comma 4, del TUIR stabilendo che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, progressive e di periodo.

L'articolo 33, comma 5, ha modificato l'articolo 101, comma 5, del TUIR, disponendo che le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267/1942. Sempre ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la predetta disposizione ha previsto che, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione. La norma in esame ha, infine, stabilito che gli elementi di certezza e precisione, che consentono la deduzione delle perdite su crediti, sussistono in ogni caso quando il credito è di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Si considera di modesta entità il credito che ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

3.10**Legge 28 giugno 2012, n. 92**

L'articolo 4, commi 72 e 73, ha modificato i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, prevedendo che:

- per i mezzi di trasporto indicati alla lettera b) del citato articolo 164, la misura del 40 per cento sia sostituita con quella del 27,5 per cento (per le ulteriori modifiche si veda più avanti la voce "Legge 24 dicembre 2012, n. 228");
- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 164 del TUIR, la misura del 90 per cento sia sostituita con quella del 70 per cento.

I nuovi limiti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

3.3**Legge 2 novembre 2011, n. 183**

L'art. 18 ha previsto misure di compensazione fiscale per il finanziamento di infrastrutture di interesse strategico nazionale. In particolare, al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, può essere previsto, tra l'altro, per le società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, che le imposte sui redditi generate durante il periodo di concessione possano essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto.

3.4**Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012**

L'art. 45 ha previsto alcune modifiche alla disciplina civilistica del contratto di rete tra cui la possibilità per le reti dotate di fondo patrimoniale comune di acquisire un'autonoma soggettività giuridica mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della "rete".

3.5**Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221**

L'articolo 29, commi da 4 a 8, ha previsto gli incentivi all'investimento in start-up innovative. In particolare, per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 (annualità, quest'ultima, inserita dalla legge di conversione del decreto - legge 28 giugno 2013, n. 76), non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

Per le start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall'articolo 29.

L'efficacia della disposizione è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 37 ha previsto il finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza. In particolare, si stabilisce che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo "Convergenza" per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.

Le misure agevolative si applicano altresì, sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto.

Con decreto ministeriale 10 aprile 2013 sono state stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni in argomento.

3.116**Legge 24 dicembre 2012, n. 228**

L'articolo 1, comma 189, lett. d), n.2), ha modificato l'art. 51 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 inserendo il comma 3-bis che stabilisce che gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

L'articolo 1, comma 412, ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, riguardante l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

L'articolo 1, comma 501, ha modificato l'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riducendo dal 27,5 per cento al 20 per cento la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro au-

tonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. ~~Resta ferma la previsione di cui all'articolo 4, comma 73, della legge n. 92 del 2012, ai sensi del quale le modifiche citate hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012). Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dove assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame.~~

L'articolo 1, comma 512, ha previsto che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15%, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si deve tener conto della rivalutazione stabilita dal comma in esame.

3.7

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

L'art. 11-bis ha previsto che le somme percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del rilascio volontario delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, vanno qualificate come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali vanno tassati nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.

L'art. 23 ha modificato l'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). Nel comma 1 del suddetto art. 49-bis è stabilito che le società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione possano effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio dell'unità da diporto e che, per queste società, il noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

Il successivo comma 5 dell'art. 49-bis ha previsto che i proventi derivanti dall'attività di noleggio di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

3.8

Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

L'articolo 11, comma 7, ha abrogato l'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che prevede per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle plusvalenze e delle sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi ai suddetti eventi sismici.

L'articolo 11, comma 8, ha sostituito l'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, prevedendo, nel comma 1, che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. La suddetta agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012

R- 4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RC - RD - RE - RF - RG

4.1

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore in fase accertativa devono compilare le apposite caselle poste nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1 inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 3 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 4 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro. Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore individuate ai punti 3 e 4, si evidenzia che i decreti di approvazione degli studi di settore possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbono essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli studi di settore;
- 5 periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 6 periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- 7 altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 8 determinazione del reddito con criteri "forfetari" (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili);
- 9 incaricati alle vendite a domicilio;
- 10 classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata;
- 11 modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).
- 12 inutilizzabilità, in fase di accertamento delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione prevista dal d.m. 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG.

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo del quadro RE, indicando i seguenti codici:

- 1 inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569;
- 4 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 5 periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 6 determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- 7 incaricati alle vendite a domicilio;
- 8 classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri;
- 9 modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività

R 5 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI**5.1**
Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripigni o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripigni o bancali.

Si precisa, inoltre, che sono attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalle attività di cui alla citata lett. c), (vedere in Appendice la voce "Attività agricole connesse").

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate Territorie sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 3, del TUIR, le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate Territorie entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 30, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno è dato in

affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario. In base agli artt. 28, comma 4-bis, e 34, comma 4, del TUIR, i redditi dominicali ed agrari delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

I redditi dominicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 15 per cento (legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 512).

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 ("Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura") le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. L'art. 14, comma 3, citato prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ~~o titolo principale~~ o che acquisiscono una di tali qualifiche entro ~~due anni~~ ~~dieci mesi~~ dalla stipula del contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Si precisa che ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni.

ATTENZIONE L'art. 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, concernente disposizioni per favorire le attività di acquacoltura, con effetto dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ha disposto che per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; non concorrono altresì, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta.

Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL. Si precisa che anche se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno deve essere compilato il presente quadro riportando tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare.

ATTENZIONE I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell'80 e del 70 per cento.

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del ~~2012~~ 2013 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

ATTENZIONE Dalla presente dichiarazione i redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione; la rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare del il reddito dominicale risultante dagli atti catastali non rivalutato. ~~dell'80 per cento. L'importo così determinato deve essere ulteriormente rivalutato del 15 per cento.~~ Il tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per l'imprenditoria giovanile.

Nella **colonna 3** indicare l'ammontare del il reddito agrario risultante dagli atti catastali non rivalutato del 70 per cento. ~~L'importo così determinato deve essere ulteriormente rivalutato del 15 per cento.~~ Il tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1** proprietà del terreno;
- 2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)
- 3** proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
- 4** conduttore del fondo, diverso dal proprietario) o affittuario;

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno) e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più rigi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli rigi non può essere superiore a 365.

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella **colonna 6** indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente rapporto al periodo indicato in colonna 4.

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- 1** mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale;
- 2** perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio ~~del~~ dell'Agenzia delle Entrate Territoriale (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'IRES;
- 3** in caso di conduzione associata del terreno;
- 4** in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e titolare principale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.
- 5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- 6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

In **colonna 8** (continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario. se nel periodo d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la

casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto occorre compilare due distinti rigi senza barrare la casella di colonna 8.

In **colonna 9** (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:

- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 procedere nel seguente modo:
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3, scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rivalutato dell'80% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 1 scrivere nella colonna 9 il 30% del reddito dominicale (colonna 1) rivalutato dell'80% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 procedere nel seguente modo:
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 4:
 - 1) calcolare il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - 2) rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (colonna 6) alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - 3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 1 o il codice 5:
 - 1) calcolare il 30% del reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - 2) rapportare il canone di affitto alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - 3) a colonna 9 indicare il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4:
 - 1) calcolare il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1, aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicare nel la colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5:
 - 1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1, aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) indicare nella colonna 9 il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
- se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3 procedere nel seguente modo:
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" non è stato indicato alcun codice ~~o è stato indicato il codice 4~~ scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1), rivalutato dell'80% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 1 ~~o il codice 5~~, a colonna 9 riportare il 30% del reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell'80% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari all'importo indicato in colonna 1, aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

- se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5, il reddito dominicale è pari al 30 per cento dell'importo indicato in colonna 1, aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
- se nella colonna 7 "Casi particolari" è stato indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9;
Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato nella colonna 9.
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non si deve compilare la colonna 9.
Se per esporre i dati del terreno sono stati utilizzati più rigi (ad esempio nel corso del periodo d'imposta dell'anno sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
 - se in nessuno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2 o 3, compilare la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
 - se in almeno uno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2 o 3, vedere le modalità di calcolo presenti in Appendice alla voce "Terreni in affitto casi particolari".
 Quando i dati di un terreno sono esposti in più rigi il reddito dominicale del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito dominicale calcolate per ogni singolo rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente in un solo rigo e il totale delle quote così calcolate va riportato nella **colonna 9** del primo dei rigi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

In **colonna 10** (quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- **se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 e 4**, scrivere l'importo del reddito agrario (colonna 3), rivalutato del 70 per cento e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) sono presenti uno dei seguenti codici: 1 o 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato, poiché il reddito agrario è pari a zero;
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare coincide con quello indicato nella colonna 3, rivalutato del 70 per cento e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- **se nella colonna 2 è presente il codice 4:**
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, indicare l'importo del reddito agrario (col. 3), rivalutato dell'70% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, indicare l'importo del reddito agrario (col. 3), aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1, 2, 5, 6, il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
 - se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l'importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario), rivalutato dell'70% e aumentato dell'ulteriore rivalutazione del 15 per cento, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la presente colonna, poiché il reddito agrario è pari a zero.

Qualora i dati del singolo terreno sono esposti in più rigi (ad esempio nel corso del periodo d'imposta sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso) il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente in un solo rigo e il totale delle quote così calcolate va riportato nella **colonna 10** del primo dei rigi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

Nel **rigo RA52, colonne 9 e 10**, vanno riportati i totali dei rigi da RA1 a RA51, da indicare nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

R 6 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

6.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio ur-

bano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del d.l. n. 557/1993, come modificato dall'art. 42-bis del d.l. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275 della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque utilizzate;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cine-teche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle Entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze, a meno che non siano concessi in locazione;
- i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, poiché sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono (ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo).

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati situati all'estero, deve essere compilato il quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate nell'articolo 74, comma 2, del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonoma efficacia come produttivi di reddito fondiario.

6.2

Determinazione del reddito

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 - RB35) per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB36 - RB50) per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso del 2012 periodo d'imposta si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell'anno, ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di colonna ~~8~~ 9 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Si ricorda che in caso di locazione, per gli immobili non relativi all'impresa, posseduti dai soggetti di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 73 del TUIR, qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).

Nella **colonna 1** (rendita catastale) va indicata la rendita catastale ~~senza la prevista tenendo conto della~~ rivalutazione del 5 per cento. La rivalutazione della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta. ~~, anche in tal caso, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.~~

Nel caso di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la rendita catastale va indicata nella misura ridotta del 50 per cento (in tale caso deve essere barrata la colonna 5).

Nella **colonna 2** (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata;
- 3** unità immobiliare locata ~~in regime di libero mercato o "patti in deroga"~~ in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga"), oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8';
- 4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 8** immobile situato in un comune ad alta densità abitativa e concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2. Vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa"). Va compilata la sezione II del quadro B.
- 9** unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici ~~i codici da 2 a 18~~. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
 - unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
 - bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- 14** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- 15** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
- 18** ~~immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tal caso la rendita catastale è ridotta del 50 per cento e non si applica l'aumento di un terzo per quelli a disposizione;~~
 In presenza dei codici di utilizzo "8" e/o "14" e/o "15" deve essere compilata la Sezione II del presente quadro. L'indicazione di tali codici comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile.

Nella **colonna 3** (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso di utilizzo dell'agevolazione di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9 per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna **8** (codice 6).

Nella **colonna 4** (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

La **colonna 5** va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La **colonna 6** (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'intero ammontare del canone risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, va indicato il 65 per cento del ca-

none.

L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 8 per il caso particolare "5".

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Se il fabbricato è concesso in locazione solo Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto per una parte dell'anno, va indicato il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione, relativo al periodo di possesso. Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 8 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonomia rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per gli immobili locati a soggetti per i quali opera la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (legge n. 9 del 2007) occorre indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 8 "Casi particolari" il codice "6".

Nel caso di utilizzo dell'agevolazione di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9, per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 8 (codice 6).

ATTENZIONE Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, che compilano il presente modello, indicare il 85-95 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone).

Nella **colonna 7** (spese di manutenzione ordinaria) vanno indicate le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un massimo del 15 per cento del canone, per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). In caso di spese deducibili sostenute da più comproprietari l'ammontare complessivo delle stesse non può essere superiore al predetto limite. Tale colonna non va compilata dai soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR ed in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, qualora risulti barrata la colonna 5.

Nella **colonna 8** (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- 1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato). In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- 3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita. In tale caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- 4** unità immobiliare locata per la quale non sono stati percepiti per morosità i canoni di locazione e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 8 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- 5** unità immobiliare posseduta in comproprietà e concessa in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;
- 6** unità immobiliare locata a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, per i quali è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9.

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini

della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 (art. 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

La **colonna 9** (continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 10** (imponibile) va indicata la quota di reddito imponibile calcolata sulla base delle seguenti precisazioni:

a) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 10 l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100.

Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 7, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non va compilata questa colonna;

b) se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 10 l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e aumentata di un terzo e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; se risulta barrata la colonna 5, ossia in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere aumentata di un terzo;

~~c) se il fabbricato è un immobile di interesse storico e/o artistico non locato, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice 18 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 9 l'importo della rendita catastale (colonna 1) ridotta del 50 per cento moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100;~~

~~d) se il fabbricato è un immobile di interesse storico e/o artistico locato, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, va indicato nella colonna 9 il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) ridotta del 50 per cento moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione ridotto del 35 per cento, (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 7 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza.~~

~~Se nella casella "Casi particolari" di colonna 7 è presente il codice 6 (agevolazione per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non va compilata la colonna 10.~~

c) se il fabbricato è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 9-10 il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5-6), moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 7; se nella casella casi particolari di colonna 8 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 5-6 rappresenta già la quota di spettanza.

Se nella casella "Casi particolari" di colonna 8 è presente il codice 6 (agevolazione per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non va compilata la colonna 10.

d) se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di colonna 2) va indicato nella colonna 10 l'importo del canone di locazione (colonna 5-6) moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 7; se nella casella casi particolari di colonna 8 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone, indicato in colonna 6, rappresenta già la quota di spettanza.

Se nella casella casi particolari di colonna 8 è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e nella colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 10 la rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100.

Se nella casella "Casi particolari" di colonna 8 è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non va compilata la colonna 10;

- e) se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" (codice 8 in colonna 2 "Utilizzo") ovvero se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2 "Utilizzo"), va calcolato il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) rivalutata del 5 per cento e moltiplicato per il numero di giorni (colonna 3) diviso 365 e moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5-6), moltiplicato per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100, diminuito delle spese indicate in colonna 7-8; va indicato nella colonna 9-10 il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento; se nella casella "Casi particolari" di colonna 8 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il predetto canone indicato in colonna 6-5 rappresenta già la quota di spettanza.

Se nella casella "Casi particolari" di colonna 8 è presente il codice 6 (agevolazione per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non va compilata la colonna 10;

- f) se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 "Utilizzo") calcolare l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento e rapportato ai giorni (colonna 3) ed alla percentuale di possesso (colonna 4). Indicare in questa colonna 10 il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento.

ATTENZIONE Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codici 8, 14 e 15 in colonna 2) del reddito è necessario compilare l'apposita sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe da RB36 a RB50).

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righe, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1) se in nessuno dei righe è stato indicato il canone di locazione (**colonna 6**) calcolare per ciascun rigo la quota di reddito utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo e riportare il totale delle quote così calcolate nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato. I criteri indicati compilare la colonna 10 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo.

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 8), nella corrispondente colonna 10 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;

- 2) se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato; se in un rigo del fabbricato è compilata la casella "casi particolari" di colonna 8 con il codice "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato. Pertanto:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1, rivalutata del 5 per cento (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione), per il numero di giorni (colonna 3) diviso per 365 e moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale di possesso (colonne 4) e dividendola per 100; la quota di rendita è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 8-6 è compilata con il codice "6". Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;

- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando lo stesso (colonna 5-6) per la percentuale di possesso (colonna 4); se nella casella "casi particolari" di colonna 8 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza del contribuente. Il canone di locazione è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 8 è compilata con il codice "6". In presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone e dedurre la somma delle spese di colonna 7-8;

- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni

interessa il fabbricato:

- a) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8 o 14:
- se il totale delle quote di rendita rivalutate è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna Z, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita rivalutata relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (colonna 2) è stato indicato il codice 8 o 14, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita rivalutata (tassazione in base alla rendita);
 - se il totale delle quote di rendita rivalutate è minore del totale delle quote del canone di locazione, dedotte le spese di colonna Z, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, dedotte le spese di colonna Z, indicata con il codice 8 o 14 nel campo "Utilizzo" (colonna 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).

Riportare l'importo così determinato nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

- b) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri rigi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8 o 14 riportare l'importo nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato il maggiore tra il totale delle quote di rendita rivalutate e il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna Z;

- c) se in tutti i rigi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 6) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4 riportare il totale delle quote di canone di locazione, dedotte le spese di colonna Z, nella colonna 10 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 8), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.

Nella **colonna 11** indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" disponibile all'indirizzo internet <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Se i dati del fabbricato sono indicati su più rigi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 12** indicare l'importo dell'imposta municipale propria sugli immobili (IMU) dovuta in acconto e a saldo per l'anno 2012 2013 riferita all'unità immobiliare indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono indicati su più rigi, l'importo dell'IMU dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella colonna deve essere indicata l'imposta dovuta anche se la stessa non è stata versata o è stata versata in misura inferiore.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto per una parte dell'anno e/o in comproprietà, va indicato l'importo dell'IMU dovuta in relazione ai giorni e/o alla percentuale di possesso.

La colonna deve essere sempre compilata, ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta.

Nel **rigo RB35** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei rigi da RB1 a RB34.

Tale importo va indicato nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

Se è stato ~~avete~~ compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione e comodato

È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nei seguenti casi:

- fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone "convenzionale" (codice 8 nella colonna 2 dei rigi da RB1 a RB34);
- immobile, sito nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile in Abruzzo, concesso in locazione o in comodato in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 e 15 nella colonna 2 dei rigi da RB1 a RB34).

A tal fine, i **rigi da RB36 a RB50** devono essere compilati nel modo seguente:

- in **colonna 1** va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata (o concessa in comodato nel caso di utilizzo "15"). Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più rigi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I;

- in **colonna 2**, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata (o concessa in comodato nel caso di utilizzo "15");
- nelle **colonne da 3 a 6** vanno riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (o comodato nel caso di utilizzo "15"). I dati possono essere desunti:
 - dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
 - dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione telematica.

In particolare:

- in **colonna 3** va indicata la data di registrazione del contratto;
- in **colonna 4** va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3T).
- in **colonna 5** va indicato il numero e l'eventuale sottopnumero di registrazione del contratto;
- in **colonna 6** va indicato il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
- in **colonna 7** va barrata la casella nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.
- in **colonna 8**: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI, indicare l'anno di presentazione.

R7 - QUADRO RC - REDDITO D'IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

7.1 Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti. Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica. Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto generale sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

7.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RC1 colonna 2**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'art. 87, determinate a norma dei commi 2 e 3 dello stesso art. 86, del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 86, del TUIR conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. Inoltre, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85, del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile

all'esercizio, evidenziata nei rigli RS18 e RS20, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nello stesso rigo RC1, colonna 2, va indicato, evidenziandolo anche in **colonna 1**, l'ammontare imponibile:

- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (comma 6 del medesimo articolo);

Si ricorda che in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 344/2003 gli utili percepiti, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento del loro ammontare. A fronte dell'imponibilità citata, l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate spetta, invece, nella misura del 50,28 per cento (vedi art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02 aprile 2008), come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF. In quest'ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell'articolo 58, comma 2 del TUIR.

Nel **rigo RC2, colonna 1**, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete.

In **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, va indicato, il recupero dell'incentivo fiscale *Tremonti* ter a seguito di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo (comma 3-bis dell'art. 5 del d.l. n. 78 del 2009). Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.

Nel **rigo RC3**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigli RC1 e RC2.

Nel **rigo RC4**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto generale - compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali - che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC5**, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RC5 va calcolato sulla base dei dati riportati nei rigli RS24, RS25 e RS26 del quadro RS.

Nel **rigo RC6** va indicata la quota di utili agevolabili di cui al rigo **RS11, colonna 2** (articolo 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010, cc.dd. **Reti di imprese**).

Nel rigo **RC7, colonna 2**, indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei rigli RC4, RC5 e RC6.

Nella stessa colonna 2, va indicato, evidenziandolo anche in **colonna 1**, l'ammontare deducibile:

- delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 comma 1, lettere b), c) e d) del TUIR possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.

Si fa presente che per le minusvalenze realizzate la percentuale di indeducibilità è pari al 50,28 per cento del loro ammontare (vedi art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02 aprile 2008), come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF. In quest'ultimo

~~caso trova applicazione, infatti, il disposto dell'articolo 64, comma 1 del TUIR. Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede l'indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.~~

Nel **rigo RC8**, va indicato il reddito (o la perdita) risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC3 e il totale di rigo RC7, colonna 2.

In caso di perdita, la stessa al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri RD, RH e RF o RG deve essere riportata nel rigo RS3, del prospetto delle perdite d'impresa non compensate ~~nell'anno~~ del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS9 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile.

Nel **rigo RC9, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria dei quadri RD, RH e RF fino a concorrenza del reddito indicato nel rigo RC8. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC8, quest'ultimo importo può essere compensato con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da evidenziare in **colonna 3**. Nelle **colonne 1 e 2** vanno indicate rispettivamente le perdite d'impresa utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, del TUIR, realizzate prima della trasformazione, ai sensi dell'art. 171 del TUIR, di una società di capitali in un ente non commerciale.

L'eventuale residuo di perdite d'impresa va indicato nei due appositi prospetti del quadro RS: "Perdite di impresa non compensate ~~nell'anno~~" e "Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale", secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RC10** va indicata la differenza positiva tra rigo RC8 e rigo RC9, colonna 4. L'importo del reddito qui indicato, deve essere riportato nell'apposito rigo del quadro RN.

R8 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE

8.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi determinati in base alle seguenti disposizioni:

- art. 56, comma 5 del TUIR, reddito di allevamento di animali (Sezione I);
- art. 56-bis, comma 1 del TUIR, reddito derivante da produzione di vegetali (Sezione II);
- art. 56-bis, commi 2 e 3 del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, redditi derivanti dalle attività dirette alla fornitura di servizi, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, relativamente ai terreni i cui redditi siano stati dichiarati nel quadro RA (Sezione III).

Si precisa che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi; l'ente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.

Al fine di indicare nel **rigo RD1** il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti", unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

(approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 pubblicato in G.U. del 21 dicembre 2007). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

8.2 Sezione I Allevamento di animali

Questa sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 56, comma 5 del TUIR.

Il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al riguardo è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 56, comma 5 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle **tabelle** allegate al predetto decreto.

Dette tabelle riguardano, rispettivamente:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 32, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 56, comma 5 del TUIR si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- impresa di allevamento gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- allevamento riferito alle specie animali elencate nella tabella allegata al citato Decreto.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Per calcolare i valori da indicare nei rigi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella **Sezione 1**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull'importo rivalutato si applica l'ulteriore rivalutazione prevista dall'art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

- nella **Sezione 2**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 del presente quadro.

Nel **rigo RD2**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione 2 del predetto schema di calcolo.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità		Reddito Agrario (**)		Coefficiente di normalizzazione		Reddito agrario normalizzato	
	I	1			2			
	I				x 56,389			
	II				x 32,222			
	III				x 37,593			
	IV				x 13,426			
	V				x 11,934			
	VI				x 1,00			
Totale A reddito agrario normalizzato								
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale		Numero dei capi allevati		Coefficiente di normaliz.		Numero dei capi normalizzati	
							4	
	Bovini e bufalini da riproduzione			1.750,000				
	Vitelloni			1.050,000		Stame, pernici e columici	3,000	
	Manze			600,000		Fraccioni e quaglie da riproduzione	9,500	
	Vitello			250,000		Fraccioni, quaglie e altri volatili	1,000	
	Suini da riproduzione			700,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500	
	Suinetti			27,000		Conigli e porcellini d'India	3,375	
	Suini leggeri da macello			200,000		Lepri, conosci, nutte e cincillà	25,000	
	Suini pesanti da macello			300,000		Volpi	115,000	
	Pollai e fagiani da riproduzione			27,500		Ovini e caprini da riproduzione	230,000	
	Galline ovaiole			18,500		Agnelloni e caprini da carne	36,500	
	Pollai da allevamento e fagiani			3,500		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000	
	Pollai da carne			2,375		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000	
	Galletti e pollai da carne leggeri			1,000		Cinghiali e cervi	250,000	
	Tacchini da riproduzione			48,000		Daini, caprioli e stamburghi	125,000	
	Tacchini da carne leggeri			8,500		Equini da riproduzione	1,300,000	
	Tacchini da carne pesanti			20,000		Puledri	500,000	
	Anatre e oche da riproduzione			32,000		Alveari (famiglia) (***)	200,000	
	Anatre, oche, capponi			10,000		Lumache consumo q.li (***)	200,000	
	Faraona da riproduzione			14,500		Struzzi da riproduzione	175,000	
	Faraona			3,000		Struzzi da carne	125,000	
	Stame, pernici e columici da rip.			9,500		Carri	240,000	
Totale parziale (riportare a colonna 4)								
Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RD2)								

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1 del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per euro 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 32 del TUIR.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.

Nel **rigo RD5**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD4 ed il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di moltiplicazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

8.3

Sezione II
Produzione
di vegetali

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 56-bis del TUIR.

Ai fini di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa nel **rigo RD6, colonna 1**, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in **colonna 2** la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell'art. 32, comma 2, del TUIR.

Nel **rigo RD7** va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

Nel **rigo RD8** va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Nel **rigo RD9** va indicato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{rigo RD7} \times \text{rigo RD8}}{\text{rigo RD6, colonna 2}}$$

8.4

Sezione III

Attività agricole connesse

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:

- di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
- dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR).

Nel **rigo RD10**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 2;
- in **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 3;
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell'importo indicato in colonna 1, il 15 per cento dell'importo indicato in colonna 2 ed il 25 per cento dell'importo indicato in colonna 3.

8.5

Sezione IV

Determinazione del reddito

Nel **rigo RD11** va riportata la somma dei rigi RD5, RD9 e RD10, colonna 4.

Nel **rigo RD12, colonna 1**, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete (articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010).

In **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, va indicato il recupero dell'incentivo fiscale *Tremonti ter*, a seguito di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (comma 3-bis dell'art. 5 del d.l. n. 78 del 2009). Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato.

Nel **rigo RD13** va indicata la quota di utili agevolabili di cui al **rigo RS11, colonna 2** (articolo 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010, cc.dd. **Reti di imprese**).

Nel **rigo RD14** va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12 - RD13. In caso di perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno "-" e, va riportata nel quadro RS, rigo RS3 o RS9, al netto degli importi eventualmente utilizzati nei quadri RF o RG o RC e RH.

Nel **rigo RD15, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria, nonché, per i non residenti, da partecipazioni in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR (da quadro RH), e quelle risultanti dal quadro RF o RC (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RD14. Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare anche in **colonna 3** del rigo. Nelle **colonne 1 e 2** vanno indicate rispettivamente le perdite d'impresa utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, del TUIR, realizzate prima della trasformazione, ai sensi dell'art. 171 del TUIR, di una società di capitali in un ente non commerciale.

L'eventuale residuo di perdite d'impresa va indicato nei due appositi prospetti del quadro RS: "Per-

dite di impresa non compensate nell'anno" e "Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale", secondo le istruzioni ivi riportate.

L'importo di **rigo RD16**, risultante dall'operazione RD14, - RD15 colonna 4, va riportato nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

R9 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

9.1

Generalità

Il presente quadro va utilizzato dalle società e dalle associazioni fra artisti e professionisti non residenti, che svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).

9.2

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti", unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.

Le **colonne 2 e 3-4** vanno compilate dai soggetti per i quali operano cause di esclusione, rispettivamente dai parametri e dagli studi di settore o dai parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC - RD - RE - RF - RG".

9.3

Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Ai riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:

- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Tuttavia, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso in unica soluzione, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata (lettera g ter, comma 1, dell'art. 17 del TUIR).

Nel **rigo RE4**, indicare, le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. Le corrispondenti minusvalenze sono deducibili, tranne nei casi in cui i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR), e vanno indicate nel successivo **rigo RE18**.

Nel **rigo RE5, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1 nel caso in cui il contribuente si avvalga delle seguenti disposizioni:

- "Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri", il cui importo va evidenziato in

colonna 1 (Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195).

- **“Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore”**, il cui importo va evidenziato in **colonna 1** (Art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146).

In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Si precisa che l'adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell'apposita sezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”.

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei rigi RE2, RE3, RE4 e RE5, colonna 3.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 20 per cento della quota di ammortamento del costo deducibile dalle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- il 70 per cento l'ammontare deducibile dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE8**, indicare i seguenti oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato. ~~Si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale (vedere la voce “decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44” nelle “Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo”);~~
- il 20 per cento l'ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno. ~~Si precisa che Per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 la deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dall'apposito decreto ministeriale; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale (vedere la voce “decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44” nelle “Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo”);~~
- il 70 per cento l'ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- l'80 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- l'80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1

- del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 20 per cento la quota deducibile dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture e le autocaravan, euro 774,69, per i motocicli e euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- il 70 per cento l'ammontare deducibile dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10** indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, o condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone; per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
- il canone di locazione corrisposto per l'immobile strumentale per l'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 ovvero acquistati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 per i quali la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione;
- l'ammontare deducibile delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili strumentali;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento.

Nel **rigo RE11** indicare relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'Inps) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista; ~~vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte";~~
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti, partecipazioni e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente e assimilati o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11 del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva.

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che, Ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese deducibili nell'anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.

Nel **rigo RE15, colonna 1**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, ~~diverse da quelle da indicare nei successivi righe RE16 e RE17~~, sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del TUIR. In **colonna 2**, indicare il 75 per cento delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista, ~~diverse da quelle da indicare nei successivi righe RE16 e RE17~~. L'importo deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e l'importo indicato al rigo RE4). In **colonna 3**, indicare l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più l'ammontare deducibile di colonna 2.

Nel **rigo RE16, colonna 1**, indicare il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza"). In **colonna 2**, indicare l'ammontare delle altre spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. In **colonna 3**, indicare l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più colonna 2. L'importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore al 1% dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e l'importo indicato al rigo RE4).

Nel **rigo RE17, colonna 1**, indicare il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In **colonna 2**, indicare l'ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale. In **colonna 3**, indicare l'importo deducibile, pari al 50 per cento della somma di colonna 1 più colonna 2.

Nel **rigo RE19, colonna 3**, indicare anche:

- l'80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003;
- il 20 per cento la quota deducibile delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli, e delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), nonché il 20 per cento la quota deducibile delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;

- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008). Si precisa che Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale ammontare va indicato anche in **colonna 1**.
- l'ammontare dell'IRAP ~~versata~~ relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ~~versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto deducibile dal reddito di lavoro autonomo. (vedere la voce "decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").~~ Detto importo va indicato anche in **colonna 2**. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di attività che configurano condotte delittuose non colpose (vedere la voce "art. 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE20**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.

Nel **rigo RE21**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. In caso di risultato negativo l'importo deve essere preceduto dal segno "-".
In caso di trust trasparente la perdita, o una parte in caso di trust misto, va indicata nel quadro PN.

Nel **rigo RE22**, indicare, se RE21 è positivo e fino a concorrenza dell'importo stesso, eventuali perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti. Le perdite residue vanno indicate nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle "Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RE23**, indicare la perdita o il reddito di rigo RE21, quest'ultimo, diminuito delle perdite di cui al rigo RE22, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute eventualmente subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d'acconto nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

RT0 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

10.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciali, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, va indicato il codice di attività svolta in via prevalente. Si precisa che i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti", unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore. La **colonna 3** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di inapplicabilità dagli studi di settore.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";

- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo RF1 si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD-RE-RF-RG".

Nel **rigo RF2** va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al Decreto Ministeriale di approvazione dello specifico studio di settore).

10.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

La perdita, che va indicata nel rigo RF4, non deve essere preceduta dal segno meno.

Componenti positivi extracontabili

L'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre nell'apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.

In via transitoria è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

A tal fine nel presente riquadro sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel modello Unico 2013, quadro EC.

Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell'eccedenza pregressa l'affrancamento della stessa mediante applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l'importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i "decrementi" nel presente quadro.

Nel **rigo RF6** vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell' stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo nel testo previgente le modifiche introdotte nella formulazione previgente alla modifica apportata dall'art. 1, comma 33, lettera q), n. 1 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008)., per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, se non già recuperate a tassazione attraverso l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 48, della stessa l. n. 244/2007. In particolare, in **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo **EC19, colonna 2**, e nelle **colonne 1, 2 e 3**, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in **colonna 1** (importo del rigo EC7, colonna 2), agli altri beni in **colonna 2** (importo del rigo EC12, colonna 2) e agli accantonamenti in **colonna 3** (importo del rigo EC18, colonna 2).

Variazioni in aumento

Con riferimento alla **colonna 1** del **rigo RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF7, **colonna 2**, comprensive dell'importo indicato in colonna 1.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel

quadro RS.

In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RS17** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze e nella **colonna 2** l'importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo **rigo RS18** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **colonna 1**, e per le sopravvenienze in **colonna 2**.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF34, colonna 1** e/o **2**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS17 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF7, colonna 1** e/o **2**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS18 del prospetto stesso. Ad esempio, in caso di scelta del periodo massimo di rateazione, l'importo da indicare corrisponde ad un quinto dell'ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF34.

Nello stesso **rigo RF7** va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF8**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS19 del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF25** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS20 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF8** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità").

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 70, comma 2 del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.

Si ricorda che Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 20 e 29 maggio 2012, alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni: ~~dal sisma~~

- ~~del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi art. 4, comma 5 octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4;~~
- ~~del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013 art. 1, comma 556, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;~~

~~(L'art. rec. 8, comma 3, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).~~

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR ~~(per gli immobili di interesse storico o artistico vedere la voce "decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo").~~

~~Si ricorda che L'art. 1, comma 412, legge 24 dicembre 2012, n. 228 l'art. 29, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2012 delle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha prorogato la sospensione degli sfratti esecutivi al 31 dicembre 2013 eventi ad oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi. (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2012, n. 228" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"). Tale termine è~~

stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Nei rigi **RF11** e **RF39** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra menzionate, tenuto conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Gli imprenditori agricoli che esercitano attività eccedente i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), se non determinano il reddito secondo le disposizioni di cui all'art. 56, comma 5, e 56-bis, comma 1, e di cui all'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR, devono indicare:

- nel **rigo RF10** il reddito agrario per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF11** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF39** i ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare l'apposita casella nel quadro RF (se non tenuti alla compilazione del quadro RD).

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono essere inseriti:

- nel **rigo RF11** i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF55** utilizzando il codice 9, i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF10**, il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale, devono essere inseriti:

- nel **rigo RF11** i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo RF55** utilizzando il codice 99, i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF31**, utilizzando il codice 99, il 9 per cento dei predetti ricavi (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo RF12, colonna 3** va indicato l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga delle disposizioni previste per l'**"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, il relativo importo va evidenziato in **colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).

In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Si precisa che l'adeguamento agli studi di settore "ai fini IVA" deve essere indicato nell'apposita sezione contenuta nel quadro RS denominata "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA".

Nel **rigo RF13**, deve essere indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 93 e 94, del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93, ~~comma 6~~, del TUIR è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

Nel **rigo RF14**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).

Nel **rigo RF15, colonna 1**, va indicato l'importo degli interessi passivi in deducibili ai sensi dell'art. 61 del TUIR. In **colonna 2** va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'ammontare degli altri interessi passivi in deducibili (come ad esempio gli interessi di mora in deducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR e gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, in deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993).

Nel **rigo RF16**, vanno indicate le imposte in deducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l'intero ammontare dell'IRAP risul-

tante a conto economico.

Nel rigo **RF55**, va indicata la quota dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (codici 12 e 33). ~~Si precisa che~~ Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata ~~a fronte di versamenti effettuati~~ a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013). (cfr. Circolare n. 16/E

Nel **rigo RF17, colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lettera.

f);

h), se di importo non superiore a euro 2.065,83;

l), se di importo non superiore a euro 1.549,37;

m);

n);

o).

In **colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1 del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i) del TUIR.

Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RF19, colonna 2**, va indicato l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni ~~imputate al conto economico~~ non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR o non ancora deducibili e/c l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. ~~Si ricorda che~~ Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili.

In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze realizzate a norma dell'art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'art. 109, commi 3-bis e 3-ter del TUIR. Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.

Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RF20**, va indicata la quota indeducibile:

– delle minusvalenze ~~imputate al conto economico~~ derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, del TUIR;

– delle minusvalenze realizzate, ~~imputate al conto economico~~, relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;

– della differenza negativa, ~~imputata al conto economico~~, tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione ~~del socio~~, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede l'indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo RF21, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei ~~relative a~~ beni materiali e immateriali ~~e a beni gratuitamente devolvibili, imputate al conto economico~~, eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 ~~e 104~~ del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

In **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l'importo deducibile, ai sensi dell'art. 104 del TUIR e, in **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF19-RF23** va indicato l'ammontare:

- in **colonna 1**, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. ~~108~~ 95 del TUIR; tale importo va indicato anche in colonna 3;
- in **colonna 2**, delle spese di rappresentanza ~~imputate a conto economico~~, di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti; tale importo va indicato anche in colonna 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008 per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel quadro RS, rigo RS79 (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza");

In **colonna 3**, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo **RF32, RF43**, colonna 3.

Nel **rigo RF20-RF24** va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, ~~imputate al conto economico~~, eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque ~~esercizi~~ periodi d'imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell'esercizio periodo oggetto di dichiarazione, vanno indicate tra le "altre variazioni in diminuzione" del rigo **RF41-RF55** indicando il codice 6 nell'apposito campo. ~~(vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione")~~.

Nel **rigo RF21-RF25, colonna 1**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza ~~imputato al conto economico~~ eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR.

In **colonna 2**, va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, ~~imputati al conto economico~~, rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR.

In **colonna 3**, va indicato l'importo degli altri accantonamenti ~~imputati al conto economico~~ non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF22-RF27** va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al conto economico, ~~diversi dagli interessi passivi~~, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR. Con specifico riferimento all'art. 109, comma 5, secondo periodo, si ricorda che le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Non rilevano, ai fini, dell'applicazione di detto secondo periodo, le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

Inoltre, agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, ~~si precisa che~~ al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'art. 143 del TUIR, nonché quelli decommercializzati).

L'importo da indicare nel ~~presente~~ rigo **RF27-22** va calcolato sulla base dei dati riportati nel quadro

RS, righe da RS24 a RS26.

Nel **rigo RF23-RF28** va indicato, l'importo delle perdite su cambi ~~imputate al conto economico~~ derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. (Art. 110 comma 3, del TUIR). In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF24-RF29** va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi, di cui all'art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista.

Nel **rigo RF25-RF31** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, la quota pari al 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 2**, l'ammontare dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione del comma 3 bis dell'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica la cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, è aumentato (cf. Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell'Agenzia delle Entrate) avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti;
- **codice 3**, l'ammontare ~~importo~~ delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del TUIR; (vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte");
- **codice 4**, l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2 del TUIR);
- **codice 5**, l'importo ~~pari al~~ il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- **codice 6**, l'ammontare delle eventuali svalutazioni ~~imputate al conto economico~~ delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
- **codice 7**, l'importo dei redditi imputati da Trust trasparente o misto;
- **codice 10**, l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;
- **codice 13**, l'importo ~~l'ammontare~~ delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano ~~stato~~ stato imputato al conto economico o ~~vi siano~~ stato imputato in misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- **codice 14**, l'importo della remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b) del TUIR;
- **codice 15**, l'importo ~~pari alla~~ differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 del TUIR;
- **codice 16**, l'importo ~~pari all'~~80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della l. n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- **codice 17**, l'intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (vedere la voce "decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- **codice 23**, l'importo della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della l. n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni

- oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta;
- **codice 26**, l'ammontare rideterminato dell'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. Tremonti-ter), qualora la certezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l'investimento agevolabile (eff. Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell'Agenzia delle Entrate);
 - **codice 27**, l'importo pari al 9 per cento dei ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;
 - **codice 28**, l'importo dei compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedi Istruzioni al rigo RF31);
 - **codice 29**, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale per le quali è stata applicata, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2009 e realizzate ai sensi del comma 3 del citato art. 14 nei tre periodi d'imposta successivi, di cui al rigo RQ54 colonna 1;
 - **codice 30**, l'importo degli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quadro del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
 - **codice 32**, l'intero importo imputato a conto economico della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto dell'ente, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo ~~RF55~~ ~~RF4~~ "Altre variazioni in diminuzione" con l'apposito codice identificativo (si veda l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come prorogato dall'art. 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come prorogato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);
 - **codice 33**, l'importo dei redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo;
 - **codice 34**, l'importo dei costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 36-quadrodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2012, n. 24/E);
 - **codice 35**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria in deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR;
 - **codice 37**, l'ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza dell'errore, nel conto economico relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);
 - **codice 38**, l'ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell'errore, nel conto economico relativo a periodi d'imposta successivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);
 - **codice 39**, la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all'estero che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR);
 - **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
- Nella **colonna 37** del rigo **RF25 RF31** va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, e 36.
- Nel **riga RF26 RF32** va indicato il totale delle variazioni in aumento risultante dalla somma degli importi indicati nei riga da **RF5 RF7** a **RF31 RF25**.

Variazioni in diminuzione

Nel **riga RF29 RF36** va indicato l'importo degli utili distribuiti dalle società di tipo personale o da GEIE - Gruppo europeo di interesse economico, residenti nel territorio dello Stato e ovvero non re-

sidenti ~~ma~~ con stabile organizzazione, – ~~imputati al conto economico~~ nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni.

Nel **rigo RF31 RF40** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF32 RF43** va indicato:

– in **colonna 1**, ~~l'importo pari al~~ il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR vedere in appendice la voce "Spese di rappresentanza".

– in **colonna 2**, ~~l'importo del~~ le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, comprensivo delle le spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008; le predette spese, da indicare anche in colonna 3 non sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il citato decreto ministeriale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ~~in commento~~, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS79 del modello UNICO ENC ~~2012~~ 2013), qualora deducibili nel presente periodo d'imposta nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;

Nella **colonna 3** oltre all'importo di colonna 2 va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR) e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR.

Nel **rigo RF34 RF44** va indicato l'importo dei proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 91, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF33 RF45** va indicato l'importo degli utili su cambi ~~imputati al conto economico~~ derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR) qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF38 RF46**, va indicata la quota esente delle plusvalenze ~~imputate al conto economico~~ derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR.

Tali plusvalenze, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del TUIR, sono esenti limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare, come determinato ai sensi dell'art. 86, commi 2 e 3.

In tale rigo va, ~~altresì~~, indicato l'ammontare esente:

- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87;
- della differenza positiva ~~imputata al conto economico~~ tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo);

Anche per tali ultimi componenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, comma 2 del TUIR, che ne prevede l'esenzione in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo RF40 RF47** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e in altri soggetti IRES ~~imputati al conto economico ed~~ esclusi da tassazione, in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta (art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).

In particolare in tale rigo va indicato il 95 per cento:

- delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e di contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l'associante ha dedotto in base alla disciplina previgente all'IRES remunerazioni corrisposte per contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imputabile dell'associato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. o) del d.lgs. n. 344 del 2003;
- degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. L'esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR.

Nel **rigo RF37-RF48** va indicato l'importo degli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis del TUIR, relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del d.m. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.m. n. 268 del 2006.

Nel **rigo RF39 RF50 colonna 1** va indicato:

- l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 2-*quater* e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (Reti di imprese), di cui al rigo **RS11, colonna 2**.

In **colonna 2** oltre all'importo di colonna 1, va indicato:

- l'ammontare esente ai fini IRES per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali di cui al quadro RS;

Nel **rigo RF35-RF52** vanno indicate le spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo. (vedere, in Appendice, la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in stati o territori con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF41-RF55** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, l'importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- **codice 3**, l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale; (vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte");
- **codice 4**, l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche e complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR; nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- **codice 5**, l'importo delle somme distribuite da Trust;
- **codice 6**, l'importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24: delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputabili al reddito dell'esercizio;
- **codice 9**, l'importo dei ricavi dell'attività di agriturismo;
- **codice 12**, l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi d'imposta precedenti che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo **RF12 RF16**;
- **codice 14**, l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma

- 9, lett. b) del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
- **codice 15**, l'importo delle plusvalenze iscritte ~~relative a~~ sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
 - **codice 16**, l'importo delle minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza;
 - **codice 21**, la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti ~~e\o~~ dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni ~~e\o~~ dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
 - **codice 23**, l'ammontare dell'effettivo beneficio spettante ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 a seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati;
 - **codice 24**, l'importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
 - **codice 25**, il credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM ~~e a~~ fondi di investimento immobiliare chiusi. Per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti; per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11 bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal Decreto legislativo n. 461 del 1997, determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis, del Tuir. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal Decreto legislativo n. 461 del 1997 per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, ~~spetta un~~ il credito di imposta è riconosciuto nella misura ~~pari a~~ del 15 per cento dei proventi percepiti determinati; ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 75, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ~~sui~~ per i proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti ~~agli effetti delle medesime disposizioni~~ dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto (art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10); ~~credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a~~ fondi di investimento immobiliare chiusi; le società di gestione del risparmio che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativamente ai fondi preesistenti al 26 settembre 2001, continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni (norma abrogata dall'art. 9 comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 dello stesso decreto legge). Pertanto, ~~sui~~ per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, ~~spetta~~ il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.
 - **codice 26**, l'importo dei ricavi ~~imputati al~~ conto economico, conseguiti con l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;
 - **codice 29**, l'importo della quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti;
 - **codice 30**, l'importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto dell'Ente, di cui all'art. 2 comma 2, del d.l. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni. In quest'ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi d'imposta;
 - **codice 31**, l'importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo;
 - **codice 32**, ~~l'importo~~ ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, già imputati per trasparenza ai sensi del comma

- 3-bis del citato art. 32;
- **codice 33**, l'importo dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo di periodi d'imposta precedenti che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo ~~RF12-RF16~~ (vedere la voce "Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo". Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
 - **codice 34**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta;
 - **codice 35**, l'ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza all'errore, nel conto economico relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale sterilizzazione è consentita previo assoggettamento a tassazione dei componenti positivi nel corretto periodo d'imposta, secondo le modalità descritte al paragrafo 5 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013;
 - **codice 36**, l'ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell'errore, nel conto economico relativo a periodi d'imposta successivi (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013);
 - **codice 99**, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.

Nella **colonna 33 37** del rigo ~~RF41-RF55~~ va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, e 32, 34 e 36.

Nel **rigo RF42 RF56** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi di cui ai rigi da RF34 RF27 a RF41 RF55.

Nel **rigo RF43 RF57** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla seguente somma algebrica: tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra il totale delle variazioni in aumento di rigo RF26 e il totale delle variazioni in diminuzione di rigo RF42 - RF4 (o - RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 - RF56

Nel **rigo RF44 RF58, colonna 2**, va indicato, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico, residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la quota di il reddito di partecipazione imputato all'ente dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991, e in **colonna 1** va indicata l'ammontare della quota di il reddito minimo in caso di derivante dalla partecipazione in società "di comodo", non operativa ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nel **rigo RF45 RF59** va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata all'ente dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.

Nel **rigo RF46 RF60, colonna 2**, va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica operazione:

$$\underline{RF57 + RF58, colonna 2 - RF59} \quad \underline{RF43 + RF44, col. 2 - RF45.}$$

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo ~~RF44 RF58~~ l'importo da indicare nel ~~presente~~ rigo ~~RF60~~, colonna 2 non può essere inferiore al "reddito minimo" e in **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società "di comodo", non operative di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in base alla quale le perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30 dell'art.30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'importo da indicare nella presente colonna 1 si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$\begin{aligned} & \text{RF45} - (\text{RF43} + \text{RF44, col. 2} - \text{RF46, col. 2}) \\ & \text{RF59} - (\text{RF57} + \text{RF58, col. 2} - \text{RF60, col. 2}) \end{aligned}$$

L'ammontare delle perdite non compensate ~~L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, al netto dell'importo indicato nei quadri RC, RD e RH,~~ va riportata nel prospetto delle "Perdite d'impresa non compensate nell'anno" del quadro RS.

In caso di trust trasparente la perdita, o una parte di essa in caso di trust misto, va indicata nel quadro PN.

Nel **rigo RF47-RF61** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo ~~RF46-RF60,~~ colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) e l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo ~~RF46-RF60,~~ colonna 2, sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, nel rigo ~~RF48-RF62~~ **RF62** deve essere ~~va~~ indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti, ai sensi degli artt. dell'art. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nel **rigo RF49-RF63** va indicata la differenza tra il ~~l'importo di rigo RF46-RF60~~ e le erogazioni liberali di rigo ~~RF47-RF61~~. Qualora emerga una perdita, ~~quest'ultima deve essere~~ questa va esposta, preceduta dal segno "-", previa deduzione dell'importo del rigo ~~RF48-RF62~~.

Nel **rigo RF50-RF64, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite da partecipazioni in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) e quelle risultanti dal quadro RC e RD (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell'importo di rigo ~~RF49-RF63~~.

Se tali perdite sono inferiori a detto importo si procede alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da evidenziare anche in **colonna 3**. Nelle **colonne 1 e 2** vanno indicate rispettivamente le perdite d'impresa utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, del TUIR, realizzate prima della trasformazione, ai sensi dell'art. 171 del TUIR, di una società di capitali in un ente non commerciale.

L'eventuale residuo di perdite d'impresa va indicato nei due appositi prospetti del quadro RS: "Perdite di impresa non compensate nell'anno" e "Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale", secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RF51-RF65**, va indicato il reddito diminuito delle perdite di cui al rigo ~~RF50-RF64,~~ colonna 4 da riportare nel quadro RN e/o PN. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella ipotesi di soggetto non operativo (si veda il relativo prospetto nel quadro RS), qualora il reddito di cui al rigo ~~RF49-RF63~~ sia inferiore al reddito imponibile minimo di cui al rigo RS57, va riportato nell'apposito rigo del quadro RN quest'ultimo importo. In tale ultima ipotesi, le perdite non compensate di cui al rigo ~~RF46-RF60,~~ colonna 1 non sono utilizzabili in diminuzione di altri redditi di impresa ne riportabili negli esercizi successivi. Qualora l'importo di rigo ~~RF49-RF63~~ sia superiore al reddito imponibile minimo va riportato nel quadro RN l'ammontare di rigo ~~RF51-RF65~~ e le perdite di cui al rigo ~~RF50-RF64,~~ colonna 4, possono essere computate solo per la parte di reddito ordinario eccedente quello minimo. Le perdite residue vanno indicate nell'apposito prospetto del quadro RS.

10.3 Trust trasparente o misto - Importi ricevuti

Nel **rigo RF52-RF66** vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righe del quadro RN.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 4**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
- in **colonna 5**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 6**, l'ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.

10.4 Crediti

In base all'art. 106, comma 1, del TUIR, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli fiscalmente deducibili.

Nel **rigo RF53**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RF57, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2012-2013).

Nel **rigo RF54**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

Nel **rigo RF55**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RF53 colonna 2 e RF54 colonna 2. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF56**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF58 della medesima colonna.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del TUIR.

Si fa presente che l'importo di rigo RF57, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF58 della medesima colonna.

Nel **rigo RF58** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

10.5 Dati di bilancio

In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell'esercizio, secondo i criteri indicati nell'articolo 2424 del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno espresse nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue:

Nel **rigo RF59** va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell'impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio, i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d'uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.

Nel **rigo RF60, colonna 2**, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In **colonna 1** va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli progressivi.

Nel **rigo RF61** va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l'acquisto di titoli e di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.

Nel **rigo RF62** va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.

Nel **rigo RF63** va indicato l'importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell'attività propria dell'azienda.

Nel **rigo RF64** va indicato l'importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investimento duratura, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate e controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l'e-

rario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.

Nel **rigo RF65** va indicato il valore dei titoli che l'azienda ha acquisito con l'obiettivo di investimento temporaneo.

Nel **rigo RF66** va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell'azienda e depositati in cassa alla chiusura dell'esercizio), denaro e valori in cassa.

Nel **rigo RF67** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti attivi.

Nel **rigo RF68** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel **rigo RF69** va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell'esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-".

Nel **rigo RF70** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.

Nel **rigo RF71** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.

Nel **rigo RF72** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF73** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF74** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell'importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.

Nel **rigo RF75** vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci e servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.

Nel **rigo RF76** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti passivi.

Nel **rigo RF77** va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel **rigo RF78** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo RF79, colonna 2**, va indicato l'ammontare degli oneri di produzione e vendita. In **colonna 1** la quota di tali oneri relativa a lavoro dipendente.

R11 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI

11.1 Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata, da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali"), nonché dai soggetti agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, se non tenuti alla compilazione del quadro RD. Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, i soggetti che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a euro 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a euro 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo il principio di competenza. Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 66 del TUIR, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al d.m. 27 settembre 1989, n. 352. Si precisa che Ai sensi dell'articolo 2, comma 36-quaterdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile".

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Si precisa che la tabella ATECO 2007 è consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti", unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore. La **colonna 3** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di inapplicabilità dagli studi di settore.

Si ricorda che I soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RC-RD RE-RF-RG".

11.2

Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre si comprende tra i ricavi, il valore normale dei predetti beni, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Nel presente rigo :

- in **colonna 1**, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura;
- in **colonna 2**, indicare i ricavi per attività in regime forfetario, barrando l'apposita casella, quali quelli:

- derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 96 del 2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

- derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 145 del TUIR (vedere al rigo RG4).

Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art. 145 citato;

- delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro, delle associazioni pro-loco e delle altre associazioni che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, modificato dall'art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ora comma 4 in applicazione dell'art. 37, comma 2, lettera a) legge 342 del 2000). Per le associazioni sportive dilettantistiche si veda la corrispondente voce dell'Appendice. Per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a euro 250.000. Si precisa, inoltre, che per le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro loco (art. 33, comma 5, legge 388 del 2000) e per le altre associazioni che si avvalgono dell'opzione di cui all'art.

1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69, (vedi il decreto 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR. L'agevolazione si applica alle manifestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (art. 37, comma 4, legge 342 del 2000).

Nel **rigo RG3**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo. Per quanto riguarda i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85, va indicato unicamente l'utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati, determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel **rigo RG4, colonna 2**, devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 145 del TUIR (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali"). In tal caso indicare in **colonna 1** il codice: 1) nel caso si tratti di "Attività di prestazioni di servizi" o il codice 2) nel caso si tratti di "Altre attività".

Nel **rigo RG5, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga delle disposizioni previste per l'**"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, il relativo importo va evidenziato in **colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).

In **colonna 2** va indicato l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Si precisa che l'adeguamento agli studi di settore "ai fini IVA" deve essere indicato nell'apposita sezione contenuta nel quadro RS denominata "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA".

Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

In **colonna 1**, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, vanno indicate le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86 del TUIR, che concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

In **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, vanno indicate anche, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, le sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 86 del TUIR, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS18 (**colonne 1 e 2**) del quadro RS relativa a quelle, indicate nel rigo RS17 (**colonne 1 e 2**), che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 **colonna 2**, la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7**, va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6 **colonna 2**).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, fatte salve le ulteriori agevolazioni di cui all'art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando "Il prospetto delle plusvalenze e so-

pravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RS19, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS20 la quota costante.

Nella presente colonna vanno indicate per le liberalità in natura, il valore normale del bene merce o strumentale ricevuto in donazione. ~~(vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità").~~

Nel rigo RG7, va altresì indicata la quota costante, imputabile al presente periodo d'imposta, dei proventi conseguiti in precedenza.

Nel **rigo RG8**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) beni indicati alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 85 (art. 92, comma 1 del TUIR);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6 del TUIR).

Nel **rigo RG9**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione deve essere conservata dall'ente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Nel **rigo RG10, colonna 6**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi, diversi da quelli indicati in colonna 2, e gli interessi attivi di cui all'art. 89 del TUIR. ~~Si ricorda che, Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q) del d.lgs. 344 del 2003, gli utili percepiti concorrono alla formazione del reddito per il 5 per cento del loro ammontare. La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;~~
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 20 e 29 maggio 2012, alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni: Si ricorda che i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma:

- art. 4, comma 5 octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4;
- art. 1, comma 556, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- art. 8, comma 3, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

~~- del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi (articolo 4, comma 5 octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4);~~

~~- del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013 (articolo 8, comma 3, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122).~~

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tali spese, ai sensi dell'art. 90 del TUIR ~~(per gli immobili di interesse storico o artistico vedere la voce "decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo").~~

Per gli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è

ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'articolo 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile, ridotto del 50 per cento.

~~Si ricorda che l'art. 1, comma 412, legge 24 dicembre 2012, n. 228 l'art. 29, comma 16, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2012 delle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha prorogato la sospensione degli sfratti esecutivi al 31 dicembre 2013 aventi ad oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi. (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2012, n. 228" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"). Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.~~

~~**ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quarante anni.~~

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", qualora gli stessi risultino relativi all'impresa siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'Iva. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 105, 106 e 107 del TUIR, nonché ai sensi dell'art. 72 del TUIR antecedente al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;
- l'ammontare dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione del comma 3 bis dell'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (c.d. *Tremonti-ter*), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento; per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica la cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, è aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti (cfr. Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell'Agenzia delle Entrate); deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**;
- l'ammontare degli utili distribuiti da un soggetto estero residente in Stati o territori diversi da quelli di cui all'articolo 168-bis del TUIR, conseguiti dall'ente non commerciale partecipante, relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM). Tale importo va evidenziato anche in **colonna 2**;
- i redditi imputati da Trust trasparente o misto di cui l'ente risulti beneficiario. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 3**;
- gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. ~~106~~ 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete. Tale importo va evidenziato anche in **colonna 4**;
- la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all'estero che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). Tale importo va evidenziato anche in **colonna 5**;
- i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Nel **rigo RG12**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata non ultrannuale.

Nel **rigo RG14**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG15**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo ed, in particolare:

– l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;

– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi accanti e anticipazioni;

– l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interna assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;

– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

– le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;

– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi degli artt. 95, comma 2 e 43, comma 2, del TUIR.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG16**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, in particolare:

a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese dai lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, nonché delle partecipazioni agli utili, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

L'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, è deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interna assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;

b) i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro

258,23, per le trasferte all'estero. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte". Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Nella medesima colonna indicare le spese e i canoni di locazione relativi a strutture ricettive per servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

Si precisa che Ai sensi degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). I predetti canoni e spese relativi a questi ultimi fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

Nel predetto rigo RG15 vanno ricomprese altresì, le quote maturate per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), d) e f) del TUIR, indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.

Nel **rigo RG17**, va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi.

Nel **rigo RG18**, va indicato l'ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR.

Nel **rigo RG19**, vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

Nel **rigo RG20**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.

ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RG21** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi, di cui all'art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR non opera l'inededucibilità prevista dai citati commi 10 e 12-bis del medesimo articolo.

(vedere in Appendice, la voce "Ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RG22, colonna 6**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali i componenti negativi **colonna 1** va riportata la parte di colonna 6 relativi alle attività svolte in regime forfetario da evidenziare anche in **colonna 1**.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività in regime forfetario indicare in **colonna 6** una percentuale evidenziandola anche nell'apposito spazio di colonna 1, quale costo forfetariamente riconosciuto, di cui al rigo RG2, colonna 2:

- del 75 per cento dei ricavi per le attività di agriturismo;
- del 91 per cento dei ricavi per le attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991 (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole");
- del 97 per cento dei ricavi per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro-loco e le altre associazioni.

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 145 del TUIR di cui al rigo RG4 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito

degli enti non commerciali"), devono indicare le seguenti percentuali di ricavi:

- a) Attività di prestazioni di servizi:
- fino a euro 15.493,71 di ricavi: 85%
 - oltre euro 15.493,71 fino a euro 400.000,00: 75%.
- b) Altre attività:
- fino a euro 25.822,84 di ricavi: 90%
 - oltre euro 25.822,84, fino a euro 700.000,00: 85%.

Nella **colonna 6**, oltre gli importi eventualmente indicati nella colonna 1, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR), nel caso in cui possono considerarsi similari alle azioni e alle quote di società a responsabilità limitata, al verificarsi cioè della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lettera a) del TUIR. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali. Nella determinazione della perdita netta va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 109 del TUIR (c.d. dividend washing);
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- la quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 61 del TUIR per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 101 del TUIR; Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono in deducibili.

ATTENZIONE Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 109 del TUIR le minusvalenze realizzate che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.

Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.

Per le minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, realizzate, anche a seguito di più operazioni, il contribuente è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi, deducibili ai sensi dell'art. 108 del TUIR. Si ricorda che il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei limiti dell'importo annuo non superiore a 200.000 euro, in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR. In tale voce vanno compresi:

Pertanto, in tale rigo sono compresi:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi. Nel medesimo rigo RG22, colonna 6 va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- le spese di rappresentanza di cui deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza, per l'ammontare deducibile ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, tale importo va evidenziato anche in **colonna 2**. Si ricorda

che Ai sensi del suddetto comma 2 dell'art. 108, tali spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che sono stati definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008 (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza"). Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto ministeriale sopra citato, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso in questa colonna deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS79 del Modello Unico ~~2012~~ 2013, divenute deducibili nel presente periodo d'imposta (vedere in Appendice la voce "Spese di rappresentanza");

- le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR;
 - ~~la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi;~~
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi:

- 3 per cento fino a euro 6.197,48;
- 1 per cento oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53;
- 0,50 per cento oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 109 del TUIR. Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RG22, colonna 6, va calcolato sulla base dei dati riportati nei rigi, RS24, RS25 e RS26;

- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lett. e), f), i), m), n) e o) del comma 2 dell'art. 100, del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che La lettera i) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di ONLUS sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazione di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

~~Nella presente colonna vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'art. 100 del TUIR se di importo non superiore:~~

- a euro 2.065,83 a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con D.P.C.M. (lett. h);
- a euro 1.549,37 a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (lett. l);

- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR;

- compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma; (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione");

- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa per effetto delle disposizioni di cui all'art. ~~6~~ 6, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito con modificazioni ~~he~~, in legge del 28 gennaio 2009, n. 2. Si ~~precisa che~~ Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (~~cf.~~ cf. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale ammontare va indicato anche in **colonna 3**;

- l'ammontare pari all'IRAP ~~versata~~ relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. ~~11~~ 11, commi 1, lettera

a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (vedere la voce "decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"). Tale importo va evidenziato anche in **colonna 4**. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 3 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Detto ammontare deve essere evidenziato anche in **colonna 5**;
- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 1.54,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
- le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Nel **rigo RG22**, va indicato l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 2-*quater* e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (*Reti di imprese*), di cui al **rigo RS11, colonna 2**.

Nel **rigo RG24**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG13 a RG22.

Nel **rigo RG25**, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 ed il totale dei componenti negativi di rigo RG24. In caso di risultato negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RG26, colonna 2**, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico, la quota di reddito imputata al dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991, e in **colonna 1** l'ammontare della quota di reddito minimo in caso di partecipazione in "società di non operativa di comodo", ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Nel **rigo RG27**, va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata all'ente dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.

Nel **rigo RG28, colonna 2**, va indicata l'importo derivante dalla seguente ~~somma algebrica operazione~~: $RG25 + RG26, \text{colonna } 2 - RG27$. Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG26, l'importo da indicare nel presente rigo non può essere inferiore al "reddito minimo" e in **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle "società di comodo" ~~non~~ ~~operative~~ di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in base alla quale le perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo, ~~determinato ai sensi del predetto articolo 30~~.

L'importo da indicare nella presente colonna 1 si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$RG27 - (RG25 + RG26, \text{col. } 2 - RG28, \text{col. } 2)$$

L'ammontare delle perdite non compensate, va riportato nel quadro RN, al rigo RN13 colonna 2, per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo. Si precisa che in caso di trust trasparente la perdita, o una parte in caso di trust misto, va indicata nel quadro PN.

Nel **rigo RG29** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato, incluse quelle di cui alle lettere h) ed l) dell'art. 100, comma 2 del TUIR, ~~se non già indicato nel rigo RG21, colonna 6~~. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando al reddito di rigo RG27, colonna 2 assunto al netto delle erogazioni stesse, le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono. In relazione all'erogazione di cui alle lett. h) e l) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 ed euro 1.549,37.

Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG30** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Nel **rigo RG31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG28, colonna 2 e le erogazioni liberali di rigo RG29. Qualora nel rigo RG28, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo RG31 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG30.

Nel **rigo RG32, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) e quelle risultanti dal quadro RC (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell'importo di rigo RG31.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG31 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da evidenziare anche in **colonna 3**. Nelle **colonne 1 e 2** vanno indicate rispettivamente le perdite d'impresa utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, del TUIR, realizzate prima della trasformazione, ai sensi dell'art. 171 del TUIR, di una società di capitali in un ente non commerciale.

L'eventuale residuo di perdite d'impresa va indicato nei due appositi prospetti del quadro RS: "Perdite di impresa non compensate nell'anno" e "Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale", secondo le istruzioni ivi riportate.

Si ricorda che le perdite non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati nel rigo RG26, colonna 1.

Nel **rigo RG33** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG31 e quello di rigo RG32, colonna 4, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella ipotesi di soggetto non operativo (si veda il relativo prospetto nel quadro RS), qualora il reddito di cui al rigo RG31 sia inferiore al reddito imponibile minimo di cui al rigo RS57 va riportato nel quadro RN quest'ultimo importo. In tale ultima ipotesi, le perdite non compensate di cui al rigo RG28, colonna 1, non sono riportabili nel quadro RN per abbattere il reddito complessivo.

Qualora l'importo di rigo RG31 sia superiore al reddito imponibile minimo va riportato nel quadro RN l'ammontare di rigo RG33 e le perdite di cui al rigo RG32, colonna 4, possono essere computate solo per la parte di reddito eccedente quello minimo. Le perdite residue vanno indicate negli appositi prospetti del quadro RS.

11.3

Trust trasparente o misto - Importi ricevuti

Nel **rigo RG34** vanno indicati gli importi sotto elencati trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 4**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
- in **colonna 5**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 6**, l'ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.

R12 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE E IN SOCIETÀ DI CAPITALI TRASPARENTI

12.1

Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società di persone (od equiparate), o in società di capitali trasparenti, residenti in Italia. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.

Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati nel Modello UNICO e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte di-

tribuiti.

Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle società, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come componente del reddito d'impresa.

ATTENZIONE I crediti d'imposta attribuiti al dichiarante da un soggetto di cui agli artt. 5 e 115 del TUIR cui il dichiarante partecipa non devono essere indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU.

12.2

Sezione I Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante o ente

In questa sezione, nei righi da RH1 a RH4 vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa (qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli).

In particolare va indicato in:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, uno dei seguenti codici:
 - 1** se trattasi di società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;
 - 2** se trattasi di società semplici;
 - 3** se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata;
 - nel caso in cui la società o associazione partecipata abbia attribuito al dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di partecipazione, va indicato il codice;
 - 4** nel caso di società o associazione partecipata in contabilità ordinaria;
 - 5** nel caso di società o associazione partecipata in contabilità semplificata;
 - 6** nel caso di società semplice.
- **colonna 3**, la quota percentuale di partecipazione;
- **colonna 4**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita preceduta dal segno “-”) della società partecipata imputata all'ente o società dichiarante, comprensiva dell'eventuale quota di reddito minimo indicata in colonna 8, e per le società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione la quota di reddito come indicata nei rigli RS72, RS75 e RS78 al netto delle perdite riportate nell'apposito prospetto del quadro R5. Qualora in colonna 2, sia stato indicato uno dei codici “4” o “5” o “6”, in colonna 4 va indicato l'importo che eccede il prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione attribuito al dichiarante nelle ipotesi di cui all'art. 20 bis del TUIR, e le colonne 3, 5 e seguenti non vanno compilate;
- **colonna 5**, va barrata la casella in caso di perdite riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 6**, va barrata la casella se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;
- **colonna 8**, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore a detta quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito minimo non può essere compensato con perdite di impresa;
- **colonna 9**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.

12.3

Sezione II Dati della società partecipata in regime di trasparenza

La presente sezione deve essere compilata dall'ente o dalla società non residente in Italia che abbia aderito al regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, a condizione che per gli utili distribuiti dalla società trasparente non vi sia obbligo di ritenuta fiscale ovvero questa, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso. Questa sezione è composta dai **rigli** da **RH5** a **RH6**, qualora il dichiarante partecipi a più di due società deve compilare più moduli.

Nei rigli della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
- **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
- **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno “-”) della società partecipata imputata al dichiarante comprensiva dell'eventuale quota di reddito minimo indicata in colonna 8;
- **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 8**, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non

operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con le perdite d'impresa;

- **colonna 9**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 11**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
- **colonna 13**, la quota di eccedenza di imposta (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2012 2013 - SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al dichiarante;
- **colonna 14**, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al dichiarante.

Si precisa che, i redditi attribuiti dalle società trasparenti non possono essere abbattuti con le perdite pregresse generatesi nei periodi d'imposta ante opzione.

12.4

Sezione III

Determinazione del reddito - Dati comuni alla sez. I e alla sez. II

Nel compilare i rigi da **RH7** a **RH16**, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato entrambe le suddette sezioni, deve sommare gli importi esposti nei campi comuni.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel **rigo RH7, colonna 2**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4), e delle somme attribuite nelle ipotesi di cui all'art. 20 bis del TUIR (codice 4 e 5), e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei rigi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR.

In **colonna 1** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito "minimo" (importi di colonna 8) dei rigi da RH1 a RH6).

Nel **rigo RH8**, va indicato l'importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice "1" di colonna 2 dei rigi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei rigi RH5 ed RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR.

Nel **rigo RH9, colonna 2**, va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RH7 colonna 2 e l'importo di rigo RH8. Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare tale importo nell'apposito prospetto delle perdite del quadro RS, per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, distinguendo la parte riportabile senza limiti di tempo.

In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. Nel **rigo RH9, colonna 1**, va indicata l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in base alla quale le perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30. L'ammontare della perdita è pari alla differenza tra l'importo indicato nel rigo RH8 e la differenza tra l'importo di rigo RH7 colonna 2 e quello di rigo RH9 colonna 2. Tale perdita può essere computata in diminuzione degli eventuali redditi indicati nei quadri RC, RD, RF o RG. L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS distinguendo la parte riportabile senza limiti di tempo.

Se l'importo di rigo RH9, colonna 2 è di segno positivo, nel **rigo RH10** va indicato l'importo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (determinate nei quadri RF o RC o RD), fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RH9, colonna 2 e l'importo di rigo RH7 colonna 1.

L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS.

Nel **rigo RH11** deve essere indicata la differenza fra rigo RH9, colonna 2 e rigo RH10.

Nel **rigo RH12, colonna 3**, va indicata, fino a concorrenza dell'importo di rigo RH11, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta. Nelle **colonne 1 e 2** vanno indicate rispettivamente le perdite d'impresa utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, del TUIR, realizzate prima della trasformazione, ai sensi dell'art. 171 del TUIR, di una società di capitali in un ente non commerciale.

Si precisa che, le perdite pregresse maturate nei periodi d'imposta ante opzione non possono essere utilizzate per abbattere i redditi attribuiti dalle società trasparenti.

ATTENZIONE Qualora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel rigo RH12, colonna 3, vanno indicate le perdite d'impresa degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RH11 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, le perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30. L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righe del prospetto delle "Perdite di impresa non compensate nell'anno" e del prospetto "Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale", contenuti nel quadro RS.

Nel **rigo RH13**, vanno indicate le perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in contabilità semplificata (codice "3" di colonna 2 dei righe da RH1 a RH4). Tale importo va indicato senza riportare il segno "meno".

Nel **rigo RH14, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11 e la somma dei righe RH12 colonna 3 e RH13. In caso di risultato negativo l'importo deve essere preceduto dal segno "-".

In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. Nel **rigo RH14, colonna 1**, va indicata l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità semplificata non compensate, derivanti dalla differenza della somma degli importi indicati nei righe RH12, colonna 3 e RH13 e la differenza tra l'importo di rigo RH11 e quello di rigo RH14 colonna 2. Tale perdita va riportata nel quadro RN, al rigo RH13 colonna 2, per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo.

Nel **rigo RH15** va indicato il reddito derivante dalla partecipazione in società semplice (codice "2" e "6" di colonna 2 dei righe da RH1 a RH4).

Nel **rigo RH16** va indicata la somma algebrica degli importi dei righe RH14, colonna 2 e RH15, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

12.5

Sezione IV Riepilogo

Questa sezione è composta dai righe da **RH17 a RH22**.

In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righe da RH1 a RH6 necessari per compilare il quadro RN e/o PN.

Nel **rigo RH17** va indicata la somma delle colonne 9 dei righe da RH1 a RH6.

Nel **rigo RH18, colonna 2**, va riportata la somma delle colonne 10 dei righe da RH1 a RH6 e in **colonna 1** vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento. L'ammontare spettante va desunto dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.

Nel **rigo RH19** va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righe da RH5 a RH6.

Nel **rigo RH20** va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righe da RH1 a RH6.

Nel **rigo RH21** va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righe da RH5 a RH6.

Nel **rigo RH22** va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righe da RH5 a RH6.

RH13 - QUADRO RL - ALTRI REDDITI

13.1

Generalità

Questo quadro è composto da due sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR.

Sezione II: riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

13.2

Sezione I-A Redditi di capitale

ATTENZIONE Si ricorda che per gli enti non commerciali, provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. Il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazione qualificate, nonché ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto, indipendentemente dall'entità del rapporto.

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel terri-

torio dello Stato nonché dalle società ed enti non residenti, quali le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale, le società e associazioni tra artisti e professionisti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), le società non residenti di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirlili.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
- la remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Nel **rigo RL1**, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza il cui apporto sia costituito esclusivamente da capitale o da capitale e da opere e servizi, nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato;
 - il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;
 - il codice 3, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167 comma 5, del TUIR;
- nella **colonna 2**:
 - il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 2013 desumibili dalla relativa certificazione nei punti da 28 a 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3;
 - il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 2013 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.

ATTENZIONE - *L'elenco dei Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è desumibile in Appendice alla voce "Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".*

Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL2**, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel ~~2012~~ 2013.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**:
 - il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. A riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
 - il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
 - il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
 - il **codice 4** in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. white list). In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento alla lista dei Paesi di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati in paesi diversi da quelli appena citati;
 - il **codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute ~~che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantiti, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.~~ Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
 - il **codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
 - il **codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. n. 344 del 2003;
 - il **codice 8** in caso di redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righe da RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righe stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
 - il **codice 9** in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del TUIR. I redditi conseguiti dal fondo sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione al fondo da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L'eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2, non deve essere compilata.
- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL3**, va indicata, nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righe da RL1

a RL2. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 2**, deve essere riportato nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 3**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

13.3**Sezione I-B
Redditi di capitale
imputati da Trust**

Nel **rigo RL4** vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui all'art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN. Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del Trust;
- in **colonna 2**, il reddito imputato dal Trust;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 6**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
- in **colonna 7**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 8**, l'ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.

13.4**Sezione II
Redditi diversi**

La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del TUIR.

Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2012-2013; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Si precisa che l'art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che, per i beni dell'impresa concessi in godimento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, ai sensi della nuova lettera h-ter del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, introdotta dal comma 36-terdecies del citato art. 2. Tale reddito si considera conseguito alla data di maturazione.

Nel **rigo RL5, colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta ed inerenti la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili (art. 67, comma 1, lett. a), del TUIR).

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'Appendice.

Nel **rigo RL6, colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati compresi i terreni agricoli o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione) nonché, in ogni caso, quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR). In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei rigi RL5, **colonna 2** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL6, **colonna 2**, (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indicare il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché

dell'Invim e dell'imposta di successione.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, all'art. 68, comma 1 del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell'art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Nel **rigo RL7, colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta per le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuate entro il 28 gennaio 1991, al netto delle spese inerenti ciascuna operazione. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Le spese di cui al rigo RL7, **colonna 2**, sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL8, colonna 1**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RL22.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà delospite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nella **colonna 2**, indicare il costo dei terreni di cui alla colonna 1, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

ATTENZIONE Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, nella colonna 2 dei rigi RL5, RL6 e RL8 occorre indicare la parte del costo o del valore di acquisto ovvero del valore della perizia giurata di stima proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RL9, colonna 1**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL10, colonna 1**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL11, colonna 1**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione.

Nel **rigo RL12, colonna 1**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, nonché le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58. In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

Nel **rigo RL13, colonna 1**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL14, colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nella **colonna 2**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui alla colonna 1.

Nel **rigo RL15, colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL16, colonna 1**, indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL17**, indicare le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, del TUIR, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 67, comma 1, lett. n), del TUIR.

Nel **rigo RL18, colonna 1**, indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel **rigo RL19**, indicare i redditi occasionali forfettizzati, di cui all'art. 71, comma 2-bis) del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del TUIR.

Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi. Nel **rigo RL19, colonna 1** indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella **colonna 2** indicare l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.

In presenza di entrambe le tipologie di reddito indicare nelle rispettive colonne l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti e delle deduzioni forfetarie spettanti.

Nel **rigo RL20**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL5 a rigo RL19. Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto, nella colonna 2 dei rigi da RL5 a RL19 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Nel **rigo RL21**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL20 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL20, colonna 2) che, va riportato nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

Nel **rigo RL22**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

ATTENZIONE Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei rigi RL5, RL6, RL7, RL8, RL12, RL13, RL14, RL15, RL16 e RL17 per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e proventi, l'importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate tributarie competente, su richiesta di quest'ultimo.

R14 - QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

14.1**Sezione I
Redditi di capitale
soggetti
ad imposta
sostitutiva**

Nella presente sezione vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (vedere in Appendice la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva").

In questo quadro vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato d.lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

In questa Sezione vanno altresì indicati i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 44, comma 1, del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Per effetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, terzo periodo, del TUIR detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nel presente quadro devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO (vedere in Appendice la voce "Versamenti").

Ciò premesso, nei righi da **RM1** a **RM3**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in Appendice alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM4**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM5**, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può esercitare l'attività di accertamento ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, nel presente rigo, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi maturati

a partire da tale data il comma 25, lett. b), dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha abrogato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del decreto-legge n. 323 del 1996. Il rigo RM5 deve essere tuttavia compilato per indicare i proventi percepiti nel periodo d'imposta 2013, anche se maturati al 31 dicembre 2011.

14.2

Sezione II Redditi derivanti da imprese estere partecipate

La presente sezione deve essere compilata:

- 1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. UNICO ~~2013~~ 2014 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC;
- 2) nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collegato, determinati nella sezione ~~IV III~~, quadro FC, del Mod. UNICO ~~2013~~ 2014 in dipendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero;
- 3) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC o di un'impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad essa imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili;
- 4) nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC o di un'impresa estera collegata, nel presente quadro deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società od ente non residente con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascun soggetto estero cui il dichiarante partecipi, nei **rigi da RM6 a RM9**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito del soggetto non residente nella sezione II-A o nella sezione ~~IV III~~ del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nel soggetto estero, come determinato nella sezione II-A o nella sezione ~~IV III~~ del quadro FC del modello UNICO ~~2013~~ 2014. Nei casi sub 3) e 4), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN19 e il reddito di cui al rigo RN16, comunque non inferiore al 27 per cento in caso di esposizione nel rigo RN19 di un'imposta pari a zero e fatta salva l'applicazione di norme speciali che prevedano un'aliquota ridotta di cui al rigo RN18;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto estero partecipato sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito del soggetto estero è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM10**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1, in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RM6 a RM9;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (rigo RX5);
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997;

- in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (Per il calcolo degli acconti, vedi il paragrafo - Acconti);
- in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "-") e riportare lo stesso nel rigo RX5 del quadro RX, della presente dichiarazione.

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRES) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

14.3

Sezione III Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 282/2002 e successive modificazioni

Nella **Sezione III** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

Nei righe **RM11** e **RM12** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.

Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 per i quali l'imposta sostitutiva o la prima rata è stata versata entro il termine del 30 giugno 2012. I soggetti con periodo d'imposta a cavallo tra il 2012 e il 2013 devono indicare Nei predetti righe vanno in particolare indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei medesimi beni terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 per i quali il valore di acquisto è rideterminato e l'imposta sostitutiva è versata entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica), ai sensi del richiamato art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (come successivamente modificato dall'art. 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012).

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato a decorrere dal 1° luglio 2013 entro i termini di cui sopra, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011, ovvero alla data del 1° gennaio 2013, possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata computando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri R.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicato nella colonna 4 è parte di un versamento cumulativo.

R15 - QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI

15.1

Sezione I Imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti e cessioni ai CAF (Legge n. 342 del 2000)

La sezione va compilata dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del d.lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **rigo RQ3** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei rigi RQ1 e RQ2.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5**, vanno indicati i crediti di imposta concessi alle imprese.

Nel **rigo RQ6**, va indicata l'eccedenza ricevuta ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

Nel **rigo RQ7** va indicata l'eccedenza dell'IRES.

Nel **rigo RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei rigi da RQ5 a RQ7.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

15.2

Sezione III Imposta sostitutiva per conferimenti in società SIIQ e SIINQ di cui ai commi da 119 a 141-bis dell'art. 1 della l. n. 296/2006

La presente sezione va compilata dagli enti, società e associazioni conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141 bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 citata, come modificata dall'art. 12 del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni non quotate residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1 della legge n. 296 del 2006 e le stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR. Si ricorda che il riferimento alla predetta lista di cui al comma 1 del citato art. 168-bis si renderà applicabile a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni del citato comma 137 si applicano, inoltre:

- agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione ad immobili non destinati alla locazione.

Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

A tal fine nei **rigi** da **RQ10** a **RQ12** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;
- in **colonna 2**, l'importo delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel **rigo RQ13 colonna 1**, va indicato l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui

alle colonne 2 dei rigi da RQ10 a RQ12; l'imposta da versare va indicata in **colonna 2**.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento.
In tal caso, nel **rigo RQ14** va indicato l'importo della prima rata.
L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si precisa che in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti ai fini dell'indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

15.3

Sezione IV
Imposte sostitutive
per deduzioni
extracontabili
(art. 1, comma 48
della l. n. 244
del 2007)

L'art. 1, comma 33, lett. a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato l'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, col quale si dispone, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell'apposito prospetto della presente dichiarazione (quadro EC) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.

In via transitoria è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul regime fiscale delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei rigi RQ15, RQ16 e RQ17 ai rigi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC.

Si precisa che nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d'imposta.

L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascuna classe omogenea rigo del quadro EC oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti al termine del periodo d'imposta oggetto della presente della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato decreto del 3 marzo 2008 l'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'IRAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta.

Il presente prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze originate dalle deduzioni extracontabili pregresse.

Nei **rigi** da **RQ15** a **RQ17**, vanno indicati gli ammontari delle le deduzioni extracontabili oggetto di riallineamento ricompresi nelle colonne da 1 a 3 del rigo RF6 corrispondenti per rigo ai singoli rigi del quadro EC (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa) ed in particolare i singoli importi relativi:

- nel **rigo RQ15, colonna 1**, ai beni materiali, **colonna 2**, a impianti e macchinari, **colonna 3**, ai fabbricati strumentali, **colonna 4**, ai beni immateriali, **colonna 5**, alle spese di ricerca e sviluppo

- e, **colonna 6**, all'avviamento;
 - nel **rigo RQ16, colonna 3**, alle opere e servizi ultrannuali, **colonna 4**, ai titoli obbligazionari e similari, **colonna 5**, alle partecipazioni immobilizzate e, **colonna 6**, alle partecipazioni del circolante;
 - nel **rigo RQ17, colonna 1**, al fondo rischi e svalutazione crediti, **colonna 2**, al fondo spese lavori ciclici, **colonna 3**, al fondo spese ripristino e sostituzione, **colonna 4**, al fondo operazioni e concorsi a premio e, **colonna 5**, al fondo per imposte deducibili.
- Nella **colonna 7** dei rigi da RQ15 a RQ17 va indicato l'importo corrispondente alla somma delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli rigi.

Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.

In tal caso nel **rigo RQ18, colonna 1**, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei rigi da RQ15 a RQ17. L'imposta sostitutiva dovuta, da indicare in **colonna 3**, va determinata applicando all'importo di colonna 1 le aliquote del 12, 14 e 16 per cento, secondo gli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente in periodi d'imposta precedenti in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva, da indicare in **colonna 2** del presente rigo.

Nel **rigo RQ18, colonna 1**, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei rigi da RQ15 a RQ17. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle differenze tra valori civili e fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva nei periodi d'imposta precedenti ed in **colonna 3** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta relativa all'importo indicato in colonna 1. L'imposta sostitutiva dovuta va determinata complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento agli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che tali scaglioni vanno applicati alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.

Si fa presente, inoltre, che se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.

A tal fine nel **rigo RQ19** va indicato l'importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell'importo indicato al rigo RQ18, colonna 3.

Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali esercitate in periodi d'imposta diversi.

Ad esempio, un contribuente che ha esercitato una prima opzione nel 2012 2013 e un'altra nel 2013 2014 verserà nel 2013 2014 la seconda rata dell'opzione effettuata nel 2012 2013 e la prima rata dell'opzione esercitata nel 2013 2014.

Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all'applicazione dell'imposta sostitutiva produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l'opzione per la disciplina. A partire dalla stessa data, opera l'eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta.

15.4 Sezione XII Tassa etica

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 modificato da ultimo dall'art. 31, comma 3, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il medesimo art. 31 del predetto decreto-legge ha, inoltre, modificato il citato comma 466, disponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi,

e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009.

A tal fine alla **colonna 1** del **rigo RQ49** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicata l'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso, ma riportata in compensazione e in **colonna 4** l'eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione. Nella **colonna 5**, va indicata la somma degli acconti versati.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti (massa etica) esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

La **colonna 7 6** e la **colonna 8 7** vanno compilate per indicare l'imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica :

$$RQ49 \text{ col. } 2 - RQ49 \text{ col. } 3 + RQ49 \text{ col. } 4 - RQ49 \text{ col. } 5 - RQ49 \text{ col. } 6.$$

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella **colonna 7 6** (imposta a debito). Tale imposta va versata utilizzando l'apposito il codice tributo 4005.

Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella **colonna 8 7** (imposta a credito).

Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX10, colonna 1.

15.5

SEZIONE XV
Riliquidazione
dell'imposta
sostitutiva sulle
plusvalenze su
metalli preziosi per
uso non industriale
(art. 14 d.l. 1°
luglio 2009,
n. 78, convertito,
con modificazione,
dalla l. 3 agosto
2009, n. 102)

La presente sezione va compilata dalle società e dagli enti che, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78:

~~hanno assoggettato a tassazione, separatamente dall'imponibile complessivo, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia.~~

~~hanno ceduto, in tutto o in parte, ai sensi del comma 3 dell'art. 14, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, nel corso del periodo d'imposta, le suddette disponibilità.~~

Si precisa che in quest'ultima ipotesi la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, già assoggettata ad imposta sostitutiva, concorre all'imponibile complessivo ai fini IRES e IRAP.

L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, e successive modificazioni.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare nel rigo **RQ54, colonna 1**, l'ammontare della plusvalenza relativa alle disponibilità cedute, già assoggettata ad imposta sostitutiva, e, in **colonna 2**, l'importo corrispondente al 6 per cento di colonna 1. L'importo di quest'ultima colonna è compensabile a valore sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito.

15.56

**Sezione XVIII
Maggiorazione IRES
per i soggetti c.d.
"non operativi" di
comodo (decreto
legge 13 agosto
2011, n. 138, con-
vertito, con modifi-
cazioni, dalla legge
14 settembre 2011,
n. 148)**

L'art 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto una maggiorazione di 10,5 punti percentuali all'aliquota dell'IRES di cui all'art. 75 del TUIR.

La maggiorazione è dovuta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (17 settembre 2011), dai soggetti:

- indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- che, pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi;
- che, nell'arco temporale di cui al punto precedente, siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994;
- che, pur non ricorrendo i presupposti di cui ai punti precedenti, devono dichiarare una quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del TUIR dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994; su detta quota di reddito, infatti, trova comunque applicazione la maggiorazione.

Nel **rigo RQ62** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa da assoggettare alla maggiorazione del 10,5 per cento, compreso il reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del TUIR dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, già al netto delle perdite d'impresa di periodo o pregresse utilizzabili a scomputo del suddetto reddito per effetto dell'art. 30, comma 3, ultimo periodo, della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni. In tale importo, inoltre, va considerato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Ai fini della determinazione dell'importo da indicare relativo al credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM, si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- in **colonna 2**, l'ammontare della deduzione "Start up" di cui al rigo RS173, fino a concorrenza dell'importo di cui a colonna 1 del presente rigo;
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'eventuale deduzione ACE di cui al rigo RS85, colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di cui a colonna 1 al netto dell'importo indicato in colonna 2 del presente rigo;
- in **colonna 4**, l'imponibile da assoggettare a maggiorazione pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2 e di colonna 3;
- in **colonna 5**, l'imposta pari al 10,5 per cento dell'importo della colonna 4;
- in **colonna 6**, gli importi delle detrazioni d'imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN), fino a concorrenza dell'importo di colonna 5, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria";
- in **colonna 7**, l'ammontare dell'imposta sospesa di cui a colonna 5, al netto delle detrazioni di cui a colonna 6, a seguito di trasferimento della residenza all'estero, nei limiti dell'importo dell'imposta sospesa utilizzabile di cui al quadro TR;
- in **colonna 8**, l'ammontare dell'imposta netta pari alla differenza tra la colonna 5 e la colonna 6;
- in **colonna 9**, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento (fino a concorrenza dell'importo di colonna 5 al netto dell'importo di colonna 6 e di colonna 7), ai crediti per le imposte pagate all'estero e alle ritenute subite (si vedano le istruzioni al quadro RN), al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria";
- in **colonna 10**, fino a concorrenza dell'imposta di colonna 5, al netto degli importi di colonna 6, 7 e 8, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria";
- in **colonna 11**, l'ammontare dell'eccedenza dell'imposta, della quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 12**, l'importo dell'eccedenza di cui alla colonna 11 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997;
- in **colonna 13**, l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti per addizionali IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro,

previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione;

- in **colonna 14**, l'importo degli acconti versati. Si ricorda che il comma 36 novies dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 ha previsto che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36 quinquies a 36 octies;
- in **colonna 15**, l'ammontare dell'imposta rateizzata a seguito del trasferimento della residenza all'estero indicata nel quadro TR;
- in **colonna 16**, l'importo della maggiorazione IRES, se dovuta, corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora positiva: $\text{colonna } 5 - \text{colonna } 6 - \text{colonna } 7 - \text{colonna } 8 - \text{colonna } 9 - \text{colonna } 10 - \text{colonna } 11 + \text{colonna } 12 - \text{colonna } 13 - \text{colonna } 14 - \text{colonna } 15$. L'eventuale credito, corrispondente alla predetta somma algebrica, qualora negativa, va riportato nella **colonna 17**, senza essere preceduto dal segno meno;

15.6

Sezione XX Imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (art. 49-bis del d.lgs. n. 171/2005)

La sezione va compilata dalle società di ogni tipo non residenti, prive di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, titolari non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero dalle società utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità e che esercitano l'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 49-bis del decreto-legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva dell'IRES e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRES. Per il versamento dell'imposta dovuta va utilizzato l'apposito codice tributo.

In particolare, nel **rigo RQ70** indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell'importo indicato in colonna 1.

L'acconto relativo all'IRES è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 49-bis.

R16 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - CALCOLO DELLE IMPOSTE DELL'IRES

16.1

IRES

Nei **rigli da RN1 a RN11**, vanno riportati i redditi soggetti all'IRES, desunti dagli altri quadri.

Nel **rigo RN12**, va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG.

Nel **rigo RN13, colonna 1**, va indicato l'ammontare del reddito minimo derivante dall'applicazione della disciplina sulle società non operative (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) come risulta dal quadro RH, rigo RH7 colonna 1, e dal maggiore importo che risulta nei quadri RS, rigo RS57 o quadro RF, rigo RF58, colonna 1 o quadro RG, rigo RG26, colonna 1. In **colonna 2** vanno riportate le perdite non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, desunte dal quadro RH, rigo RH14, colonna 1 e quadro RG, rigo RG28, colonna 1. Tali perdite vanno indicate fino a concorrenza della differenza tra l'importo del reddito complessivo risultante dalla somma dei rigli da RN1 a RN12 e l'importo del reddito minimo indicato al rigo RN13 colonna 1. Si ricorda che in caso in cui il soggetto dichiarante risulti non operativo la presente colonna 2 non va compilata.

In **colonna 3** va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere la voce "ONLUS" in Appendice). In **colonna 4**, va indicato, fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RC, RD, RF o RG e RH, l'ammontare della deduzione per investimenti in "Start up" di cui al rigo RS173.

In **colonna 5**, va indicato fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RC, RD, RF o RG e RH, al netto dell'importo indicato in colonna 4, l'ammontare della deduzione "ACE", di cui al rigo RS84, colonna 4.

In **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito complessivo, risultante dalla somma dei rigi da RN1 a RN12 al netto delle perdite non compensate indicate in colonna 2 e diminuito degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5.

Nel **rigo RN14**, va indicato il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RN15**, vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma dei rigi RN13, colonna 6, e RN14 gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS al rigo RS32.

Nel **rigo RN16**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:

$$\text{rigo RN13, colonna 5} + \text{rigo RN14} - \text{rigo RN15}$$

Nel rigo **RN17**, va indicato, in **colonna 1**, il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 27,50 per cento e in **colonna 2** la relativa imposta.

Nel rigo **RN18**, va indicato, in **colonna 1**, il reddito soggetto ad aliquota agevolata, in **colonna 2** l'aliquota ed in **colonna 3** l'imposta relativa.

Nel rigo **RN19**, va indicata l'imposta relativa al reddito imponibile del rigo RN16 ed uguale alla somma di rigo RN17, colonna 2 e RN18, colonna 3.

Nel **rigo RN20, colonna 4** va indicata, fino a concorrenza del rigo RN19:

– il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta indicati nel quadro RS rigo RS43;

– l'ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS173 colonna 2;

– le donazioni in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, di cui all'art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, fino ad un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta di cui al rigo RN19; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 1**;

– la detrazione del 55 per cento per le spese di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006 e indicati nel quadro RS rigo RS66; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 2**;

– la detrazione del 65% per le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ai sensi dell'art. 16 comma 1-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Tale importo va, altresì, indicato in **colonna 3**.

Nel **rigo RN21, colonna 1** va indicata l'imposta sospesa di cui al rigo TR4, colonna 3 secondo le istruzioni ivi riportate. In **colonna 2** va indicato il risultato della seguente operazione $\text{RN19} - \text{RN20}$.

Nel **rigo RN22**, va indicato l'importo pari al 19 per cento degli oneri rimborsati, qualora, per gli stessi, l'ente dichiarante abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RN23**, va indicata l'importo del credito d'imposta derivante dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento (si ricorda che comunque tale importo non può eccedere l'imposta netta di cui al rigo RN21, colonna 2).

Nel **rigo RN24**, va indicato il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 dei rigi da RS58 a RS60 di cui al quadro RS (artt. 167 e 168 del TUIR) nonché nelle colonne 11 dei rigi RH5 e RH6 e la somma dei crediti per le imposte pagate all'estero come esposte nel rigo CE26.

Nel **rigo RN25, colonna 2**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta quali:

– il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Sisma in Abruzzo) pari all'importo indicato nella **colonna 5** del rigo **RS67**, fino a concorrenza dell'imposta netta di cui al rigo RN21.

Nel caso in cui siano stati compilati più rigi RS67, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 5 di tutti i moduli compilati. L'importo del credito d'imposta deve essere evidenziato anche in **colonna 1**;

– il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;

– il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del TUIR. ~~(vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti").~~

Nel **rigo RN26, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite, compreso l'ammontare delle ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultante dalla certificazione in possesso del dichiarante) nonché altre ritenute che non trovano collocazione nei quadri interni. Queste ultime vanno indicate anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RN27**, va indicato il totale dei crediti e delle ritenute risultanti dalla somma degli importi indicati nei rigi da RN23 a RN26.

Nel **rigo RN28**, va indicata l'imposta dovuta oppure la differenza con il segno " - " a favore del

dichiarante risultante dalla seguente operazione: RN21 colonna 2 + RN22 – RN27.

Nel **rigo RN29**, va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN28, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN30**, va indicato l'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1, colonna 4, del Mod. "UNICO ~~2012~~ 2013 ENC"), compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115.

Nel **rigo RN31**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN30, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito. Detti importi a debito possono derivare sia dall'IRES che da altri tributi o contributi (somme riportate nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento Mod. F24).

Nel rigo **RN32**, va indicata, in caso di Trust misto, la quota dell'eccedenza di cui al rigo RN30, al netto dell'importo indicato al rigo RN31, attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel quadro PN, rigo PN13-2.

Nel **rigo RN33**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento dell'acconto dell'IRES;

- **colonna 2**, l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR. ~~in particolare:~~

- l'imposta sostitutiva versata per l'affrancamento delle differenze tra valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC che sono oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2008 (in attuazione dell'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

- l'imposta sostitutiva versata in relazione alle plusvalenze iscritte in bilancio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale nel caso di cessione delle stesse disponibilità nei tre periodi d'imposta successivi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 78/2009 ed evidenziata nel rigo RQ54;

- **colonna 3**, va indicato l'importo degli acconti versati dal contribuente;

- **colonna 4**, la quota degli acconti versati dal contribuente che è stata ceduta alla società già trasparente fuoriuscita dal regime di cui all'art. 115 del TUIR, evidenziata nel rigo RS61, colonna 4;

- **colonna 5**, l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzioni e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione;

- **colonna 6 5**, il risultato della seguente operazione: la somma di colonna 1 più colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 - algebrica (RN33, col. 1 + RN33, col. 2 + RN33, col. 3 - RN33, col. 4 + RN33, col. 5).

Nel **rigo RN34**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'imposta rateizzata di cui al rigo TR5, colonna 3 secondo le istruzioni ivi riportate;

- **colonna 2**, l'ammontare delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante utilizza per il versamento a saldo dell'IRES;

- **colonna 3**, l'ammontare dell'imposta dovuta e risultante dalla seguente formula: rigo RN28 – rigo RN29 – rigo RN30 + rigo RN31 + rigo RN32 – rigo RN33, colonna 6 5 – rigo RN34, colonna 1 – rigo RN34, colonna 2. Se invece il risultato di tale operazione (senza considerare l'importo del rigo RN34, colonna 1) è negativo, esso va indicato nel **rigo RN35**, senza segno "-", come imposta a credito.

Nel **rigo RN36**, va indicata la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, da riportare nel rigo RK1 del quadro RK.

Nel **rigo RN37**, va indicata la somma delle eccedenze IRES di cui al rigo RN35 al netto di quanto indicato nel rigo RN36, utilizzate in compensazione del pagamento delle imposte sostitutive derivanti da maggiori valori per conferimenti a CAF (rigo RQ7).

Nel **rigo RN38**, va indicata l'eccedenza di credito della presente dichiarazione risultante dalla differenza fra RN35 – RN36 – RN37, da riportare nel rigo RX1, colonna 1, del quadro RX.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), l'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano euro 12,00.

Nel **rigo RN39**, gli enti non commerciali per i quali trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 344 del 2003, devono indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RN39, colonna 4, del Mod. UNICO ~~2012~~ 2013;
- in **colonna 2**, l'importo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 (codice tributo 6785) entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e l'importo indicato nella colonna 3.

R17 - QUADRO PN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

17.1

Generalità

Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta.

In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. "Trust opachi") i redditi conseguiti sono attribuiti al Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.

Non è escluso, tuttavia, che un Trust sia contemporaneamente opaco e trasparente (cd. "Trust misto") qualora, ad esempio, l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti in capo al Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati. In tal caso, il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

- sezione I** – Redditi e/o perdite da imputare;
- sezione II** – Importi da attribuire ai beneficiari;
- sezione III** – Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione;
- sezione IV** – Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari;
- sezione V** – Redditi prodotti all'estero e relative imposte;
- sezione VI** – Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR;
- sezione VII** – Redditi e/o perdite imputati ai beneficiari;
- sezione VIII** – Redditi derivanti da imprese estere partecipate.

17.2

Sezione I Redditi e/o perdite da imputare

Nella presente sezione è determinato, il reddito conseguito dal Trust senza liquidazione dell'imposta. Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del Trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari sono distintamente indicate e possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime di impresa.

Si precisa che in caso di "Trust misto" solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro, la parte che resta in capo al Trust va indicata nel quadro RN.

Nel **rigo PN1, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle imposte e degli oneri dedotti dal reddito complessivo nei precedenti esercizi e successivamente rimborsati e non compresi nei quadri RC, RF o RG. In **colonna 2** va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in Appendice la voce "ONLUS"). In **colonna 3**, va indicato, fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RC, RD, RF o RG e RH, l'ammontare della deduzione per investimenti in "Start up" di cui al rigo RS173. Inoltre, in caso di Trust misto, l'importo di cui alla presente colonna deve essere diminuito di quanto indicato al rigo RN13, colonna 4. In **colonna 4**, va indicato fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RC, RD, RF o RG e RH, al netto dell'importo indicato in colonna 3, l'ammontare della deduzione "ACE", di cui al rigo RS84, colonna 4. Inoltre, in caso di Trust misto, l'importo di cui alla presente colonna deve essere decurtato di quanto indicato al rigo RN13, colonna 5.

In **colonna 5**, va indicato il reddito complessivo che risulta dalla somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (es. RA, RB, RD, RE, RF, ecc.) aumentato dell'importo di colonna 1 e al netto degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4.

Nel **rigo PN2** vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo di rigo PN1, colonna 5, gli oneri de-

ducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS, al rigo RS32.

Nel **rigo PN3**, va indicato il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla differenza tra l'importo di rigo PN1, colonna 5 e quello di rigo PN2.

Nel **rigo PN4** va indicato l'importo delle perdite attribuite ai beneficiari.

17.3**Sezione II
Importi
da attribuire
ai beneficiari**

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN5**, vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti in esercizi antecedenti a quello in cui il trust risulta trasparente, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo PN6, colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di. La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN7, colonna 2**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN25). La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN8** vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN9, colonna 3 2**, va indicato l'ammontare degli acconti versati dal Trust attribuiti ai beneficiari.

In **colonna 2**, va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. In caso di "Trust misto", la somma dell'importo indicato nella presente colonna e di quello indicato nel quadro RN, rigo RN 33, col.5, non può essere superiore all'importo effettivamente versato nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN10**, va indicato:

- in **colonna 1** l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS173 e quello di cui al rigo PN1, colonna 3 e, in caso di trust misto, al netto di quanto indicato al rigo RN13, colonna 4;
- in **colonna 2** l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS84, colonna 4 e quello di cui al rigo PN1, colonna 4 e, in caso di trust misto, al netto di quanto indicato al rigo RN13, colonna 5;
- in **colonna 3** e in **colonna 4** la plusvalenza attribuita ai beneficiari evidenziata rispettivamente nelle colonne 1 e 2 del rigo TR 3.

17.4**Sezione III
Utilizzo
eccedenza IRES
della precedente
dichiarazione**

Nel **rigo PN11** va riportata, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nel **rigo PN12** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo PN11, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri.

Nel **rigo PN13** va indicata l'eccedenza di cui al rigo PN11 che il Trust attribuisce ai beneficiari individuati.

Nel **rigo PN14** va indicato il risultato della seguente somma algebrica: $PN11 - (PN12 + PN13)$, il cui importo corrisponde all'eccedenza che il Trust può riportare e che può utilizzare in compensazione.

In caso di Trust misto, al fine di determinare la parte di eccedenza da attribuire ai beneficiari e la parte che resta in capo al Trust, devono essere compilati i righi da RN30 a RN32. L'importo da attribuire ai beneficiari, indicato nel rigo RN32, deve essere riportato nel rigo PN13, e gli altri righi della presente sezione non vanno compilati.

17.5**Sezione IV
Crediti d'imposta
concessi al Trust
e trasferiti
ai beneficiari**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse al trust indicati nel quadro RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari.

Nei **righi da PN15 a PN18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai beneficiari.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

17.6**Sezione V
Redditi prodotti
all'estero e
relative imposte**

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero e le relative imposte resesi definitive nei periodi d'imposta in cui il Trust risulta trasparente.

Nei **rigli** da **PN19** a **PN21** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero, per ciascun beneficiario a cui è imputato, rileverà, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust;
- in **colonna 3**, il tipo di reddito, indicando il **codice 1** per i redditi di impresa e il **codice 2** per gli altri redditi. Nel caso in cui siano prodotte all'estero entrambe le tipologie di reddito devono essere compilati due distinti rigli;
- in **colonna 4**, il reddito estero conseguito dal Trust;
- in **colonna 5**, l'importo, già compreso in colonna 6, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 6**, la relativa imposta estera resasi definitiva. Qualora l'imposta pagata all'estero sia complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 6 va indicata l'imposta estera corrispondente alla quota riferibile al reddito indicato in ciascun rigo (vedi istruzioni del quadro CE).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

17.7**Sezione VI
Eccedenze
d'imposta di cui
all'art. 165,
comma 6, del TUIR**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi conseguiti all'estero in esercizi precedenti a quello in cui il Trust risulta trasparente, come determinati nell'opposto quadro CE.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

17.8**Sezione VII
Redditi
e/o perdite
imputati
ai beneficiari**

In tale sezione vanno indicati i redditi e/o le perdite da imputare ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust indipendentemente dall'effettiva percezione.

Nei **rigli** da **PN27** a **PN30** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero di residenza per i beneficiari non residenti in Italia che va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'Appendice alle presenti istruzioni;
- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione;
- in **colonna 4**, l'importo del reddito di cui al rigo PN3 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3;
- in **colonna 5**, l'importo delle perdite di cui al rigo PN4 imputato ai beneficiari in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

17.9**Sezione VIII
Redditi derivanti
da imprese estere
partecipate**

Nel **rigo PN31** va indicato in **colonna 1**, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in imprese, società od enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 167 o 168 del TUIR, da imputare ai beneficiari. Nella **colonna 2** vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato. Nella **colonna 3**, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella **colonna 4**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società od ente non residente.

R 18 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI O COLLEGATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

18.1

Premessa

L'art 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali"), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.

Gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, con decreto 27 dicembre 2002, e con decreto 27 luglio 2010.

Con l'art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un'impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 168 del TUIR sono contenute nel decreto 7 agosto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L'art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.

Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell'art. 168 del TUIR rileva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

Si precisa che gli artt. 167 e 168 del TUIR, dispongono che, ai fini dell'applicazione della disciplina in argomento, debba farsi riferimento non più agli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ma agli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del medesimo testo unico.

Si precisa, altresì, che con l'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 sono stati aggiunti i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 167 del TUIR. In particolare, il comma 8-bis ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in esame anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell'art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Il successivo comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

18.2

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite

una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato anche dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero collegato, utilizzando l'apposito prospetto di cui alla sezione IV.

Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato, numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possiede sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui all'art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, occorre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppure la sezione IV (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).

18.3

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di sette sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi del soggetto estero;
- la **sezione II-A**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione II-B**, riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
- la **sezione II-C**, riservata alle perdite virtuali domestiche;
- la **sezione III**, riservata alla verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
- la **sezione IV**, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
- la **sezione V**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
- la **sezione VI**, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
- la **sezione VII**, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del d.m. n. 429 del 2001 ovvero dall'art. 2, comma 3, del d.m. n. 268 del 2006.

18.4

Sezione I Dati identificativi del soggetto non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato o collegato, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.

La casella denominata "art. 167, comma 8-bis", deve essere barrata qualora la CFC sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 167 del TUIR.

Nel **riga FC1**, con riferimento al menzionato soggetto estero devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività tramite una stabile organizzazione. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all'art. 168 del TUIR;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" - se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2" - se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3" - se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della

sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);

"2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;

"3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;

"4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;

"5" – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;

"7" – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Il **campo 10**, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

I campi **8, 9 e 10** non devono essere compilati in caso di applicazione dell'art. 168 del TUIR.

Nel **campo 11**, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;

"2" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;

"3" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;

"4" nei casi diversi da quelli sopra elencati

18.5

Sezione II-A Determinazione del reddito della CFC

Per la determinazione del reddito, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quella dell'articolo 86, comma 4, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 167 del TUIR, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione VII** del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC – da indicare nel **rigo FC2 o FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO ~~2013~~ 2014 - Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC20**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
 - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR;
- nel **rigo FC31**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - l'importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
 - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art., 109, comma 4, del TUIR);
 - le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative alle eccedenze della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all'importo deducibile (art. 111, comma 3, del TUIR);
 - l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito (art. 111, comma 1-bis, del TUIR);
- nel **rigo FC33**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC34**, va riportato nel **rigo FC35**.
Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno "-".
- nel **rigo FC36**, va indicato:
 - in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e per l'intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l'importo del rigo FC35 e l'importo del rigo FC53;
 - in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR) e per l'intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l'importo del rigo FC35 e l'importo del rigo FC53;
 - in **colonna 3**, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza, se positiva, tra l'importo del rigo FC35 e l'importo del rigo FC53.
- nel **rigo FC37**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36, colonna 3.
- nel **rigo FC39**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

18.6

Sezione II-B Perdite non compensate

Nel **rigo FC40, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

Nel **rigo FC41, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

18.7

Sezione II-C Perdite virtuali domestiche

La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal periodo d'imposta in cui si acquista il controllo in soggetti localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell'art. 167, qualora successivo.

Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate a scomputo dei redditi "virtuali" dei periodi d'imposta successivi, sempre ai fini del calcolo del "tax rate" domestico, ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d'imposta in cui ricorrano entrambe le condizioni previste dal comma 8-bis.

Pertanto, nel **rigo FC42** e nel **rigo FC43** vanno indicate le perdite virtuali domestiche della CFC (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.4) che residuano

dopo l'utilizzo in sede di calcolo del "tax rate" virtuale domestico ovvero dopo la compensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel **rigo FC42, colonna 2**, vanno indicate le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1** e nel **rigo FC43, colonna 2**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

18.8

Sezione III Prospetto e per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito im- ponibile minimo dei soggetti di comodo

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righe relativi alla presente Sezione, si fa rinvio, per quanto compatibili, alle istruzioni a commento dei corrispondenti righe del quadro RF del Modello UNICO ~~2013~~ 2014 - Società di capitali.

Si precisa che la presente Sezione non va compilata in caso di applicazione dell'art. 168 del TUIR.

18.9

Sezione III Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 268 del 2006, il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito ovvero, se maggiore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione VII del presente quadro.

Nel **rigo FC54** va indicato l'utile di bilancio redatto dal soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito.

Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma 1, art. 2, del d.m. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell'attivo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righe da FC55 a FC57, le percentuali prestampate sul prospetto.

Pertanto, nel **rigo FC55, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti.

Nel **rigo FC56, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8 bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo FC57, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.

Nella **colonna 2** dei righe FC55 FC56 ed FC57 vanno indicati i componenti positivi determinati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percentuale pari all'1%, al 4% ed al 15%.

Nel **rigo FC58**, va indicato l'importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2 dei righe da FC55 a FC57.

Nel **rigo FC59**, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell'art. 168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC54 ed FC58.

Nel **rigo FC60**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sul reddito di esercizio dall'impresa estera collegata.

18.10

Sezione V Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato

- nel caso di cui all'art. 167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
- nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
- soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare 78%;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, a seconda dei casi, al rigo FC37, al rigo FC59 o al maggior valore tra il reddito indicato al rigo FC37 ed il reddito minimo di cui al rigo FC53;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a seconda dei casi, il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC39 o di rigo FC60.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO ~~2013~~ 2014 - SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

18.11

Sezione VI Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi, l'art. 96 del TUIR.

Ai sensi dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nel precedente periodo d'imposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del TUIR, sono deducibili nel presente periodo d'imposta, se e nei limiti in cui l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

A tal fine nel **rigo FC71** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi di periodo;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
- in **colonna 4**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili. L'importo relativo agli interessi passivi in deducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel presente periodo d'imposta indicando l'ammontare nel rigo FC31;
- in **colonna 5**, l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l'importo della colonna 3.

Nel **rigo FC72** va indicato in **colonna 1** l'importo corrispondente all'eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo FC73 del modello UNICO ~~2012~~ 2013 e in **colonna 2** l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Si precisa che per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In **colonna 3** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo FC71, riportare il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell'importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo, che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi in deducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31.

Nel **rigo FC73** va indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell'importi indicato in colonna 1 ed il 30 per cento di quello indicato in colonna 2 del rigo FC72 e l'importo di colonna 5 del rigo FC71. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nel **rigo FC74** va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo FC71 e in colonna 3 del rigo FC72. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel presente rigo, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).

18.12

Sezione VII Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La presente sezione va compilata solo:

- nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (**casella 1**) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (**casella 2**);
- nell'ipotesi disciplinata dall'art. 168 del TUIR (**casella 3**): tale casella va compilata per dichiarare che l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo sono stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

R 19 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il presente quadro deve essere compilato per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per i quali il contribuente è tenuto a determinare e a versare la relativa imposta sostitutiva.

L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime del cosiddetto "risparmio amministrato" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997 ovvero del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Il presente quadro va altresì compilato per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR.

Per fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".

19.1

Sezione I Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20% (art. 82, comma 18-bis, D.L. n. 112/2008)

Nella presente Sezione vanno indicate le plusvalenze, realizzate in anni precedenti e i cui corrispettivi sono stati incassati nel corrente periodo d'imposta, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari di cui all'art. 82, comma 18-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Queste plusvalenze non possono essere compensate con l'eventuale eccedenza delle minusvalenze e degli altri oneri rispetto alle plusvalenze e ai proventi soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento di cui alla Sezione II-A, mentre possono essere compensate con l'eventuale eccedenza delle minusvalenze e degli altri oneri, realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispetto alle plusvalenze e ai proventi soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento di cui alla sezione II-B.

Diversamente, le minusvalenze realizzate mediante la cessione delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari possono essere compensate con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento di cui alla Sezione II-A ovvero con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento di cui alla Sezione II-B.

La presente Sezione deve essere compilata anche in caso di opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito nei casi in cui l'intermediario, in assenza di dati e notizie relative

all'assoggettamento all'imposta patrimoniale dell'1 per cento del fondo partecipato, abbia applicato l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze con l'aliquota ordinaria del 12,50 per cento. Ricorrendo tale ipotesi il contribuente è tenuto a versare la maggiore imposta sostitutiva dovuta.

Nel **rigo RT1** indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni a titolo oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.

Nel **rigo RT2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.

Nel **rigo RT3, colonna 2**, indicare l'importo della plusvalenza che si ottiene per differenza fra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale differenza in **colonna 1**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT9. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro.

Nel **rigo RT4** devono essere riportate le minusvalenze derivanti dalla precedente dichiarazione, indicate nel rigo RT9, al netto di quelle eventualmente compensate nella seconda Sezione del quadro RT del Modello UNICO ~~2012~~ 2013, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione. In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla Sezione II-B. In particolare, nella **colonna 1** del rigo RT4 riportare le minusvalenze derivanti da anni precedenti utilizzate per la compensazione e in **colonna 2** del rigo RT4 le minusvalenze derivanti da altre sezioni e in **colonna 3** la somma di colonna 1 e colonna 2.

Nel **rigo RT5, colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**).

Nel **rigo RT6**, il risultato della seguente operazione: RT3, col. 2 – RT4, colonna 3 – RT5, col. 2.

Nel **rigo RT7** indicare l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento del rigo RT6.

Nel **rigo RT8, colonna 2**, indicare l'imposta sostitutiva dovuta al netto di quella ordinaria eventualmente già applicata dall'intermediario (indicata in **colonna 1**). L'importo da indicare nel rigo RT8, colonna 2, deve essere uguale alla seguente operazione: RT7 – RT8, col. 1.

Nel **rigo RT9**, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta ~~2008, 2009, 2010, 2011,~~ 2012 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione e nella Sezione II.

19.2

Sezione II-A Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,5%

Questa Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".

Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa Sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "black list". Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devono, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore.
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinques), del comma 1 dell'art. 67, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater del TUIR). Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. Non vanno, invece, esposte nella presente sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari, indicate nel comma 3-bis dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dall'art. 8 del decreto legge n. 70 del 2011, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 68 del TUIR (vedi successiva Sezione III).

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinques) dello stesso articolo.

Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associati esteri vedi anche istruzioni alla Sezione III.

~~Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di APPENDICE "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".~~

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal *de cuius*.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, il comma 6 dell'art. 68 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.

Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo "scudo fiscale" il contribuente, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 14 del decreto legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza della documentazione di acquisto, l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata.

Le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1 lettera c-bis) del TUIR, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni (start up), non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. Nel caso in cui, decorso il predetto termine di due anni, il cedente non reinveste la plusvalenza, quest'ultima assume rilevanza nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documen-

tato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Ai sensi dell'art. 2, comma 74, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui all'art. 2, comma 73, del citato decreto legge n. 225 del 2010, possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza, nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell'OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate (cfr. circolare 15 luglio 2011, n. 33).

Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater). Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere por-

tate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione II-A

I rigi da **RT10 RT21** a **RT20 RT31** devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Nel **rigo RT21 RT10**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di **colonna 1** del **rigo RT22 RT11** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT22 RT11**, **colonna 2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT21 RT10**.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT23 RT12**, **colonna 3**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel **rigo RT21 RT10** e l'importo di **rigo RT22 RT11**, **colonna 2**, se positivo. La quota della plusvalenza esente derivante dalla cessione di partecipazioni in start up deve essere indicata in **colonna 2**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 3**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 ed i cui corrispettivi sono incassati nei periodi d'imposta successivi e deve essere riportata nella **colonna 5** del **rigo RT20**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, III e IV del presente quadro.

Si precisa che ai sensi del comma 28 dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del TUIR realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (da indicare nella sezione II-B), per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997. Pertanto, dette minusvalenze possono essere portate, altresì, in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B, per il 62,50 per cento del loro ammontare.

Nelle suddette ipotesi, ai fini del calcolo del residuo delle minusvalenze da riportare nel **rigo RT31 RT20**, le stesse devono intendersi utilizzate in misura pari all'ammontare della plusvalenza dichiarata nel **rigo RT43 RT23** della sezione II-B, che si intende compensare, moltiplicata per 1,6.

ESEMPIO

Si ipotizzi che per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione il contribuente abbia realizzato una minusvalenza pari a 100 (cessione avvenuta nel 2011 e corrispettivo incassato nel 2012/2013), da riportare nella **colonna 1** del **rigo RT23 RT12**. Per il medesimo periodo d'imposta (2012/2013), il contribuente ha realizzato anche una plusvalenza da riportare nella **colonna 3** del **rigo RT43 RT23**, pari a 40. In tal caso, detta plusvalenza può essere compensata con la minusvalenza indicata nella sezione II-A. A tal fine, nel **rigo RT44 colonna 2** (da riportare anche in **colonna 3**) **RT24** va riportato un importo pari a 40 e nella **colonna 5** del **rigo RT31 RT20** va riportata la quota della minusvalenza realizzata che residua dopo la compensazione nella sezione II-B. Tale importo è pari a:

$$100 \text{ (minusvalenza realizzata)} - 40 \text{ (plusvalenza compensata)} * 1,6 = 36$$

Nel **rigo RT24 RT13**, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo **RT31 RT20** del quadro RT del Modello UNICO 2012 2013, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione, che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione II-B.

In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I e/o della Sezione II-B. In particolare, nella colonna 1 del rigo RT24 riportare le minusvalenze derivanti da anni precedenti utilizzate per la compensazione e in colonna 2 del rigo RT24 le minusvalenze derivanti da altre sezioni e in colonna 3 la somma di colonna 1 e colonna 2.

Nel **rigo RT25 RT14, colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**). La somma degli importi di cui ai rigi **RT24, colonna 3** e **RT25 RT13, e RT14, colonna 2** non può essere superiore all'importo di cui al rigo **RT23 RT12, colonna 3**, al netto dell'importo indicato nella colonna 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RT26 RT15**, il risultato della seguente operazione: **RT23, col. 3 - RT23, col. 2 - RT24, colonna 3 - RT25, col. 2**.

Nel **rigo RT27 RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo **RT26 RT15**.

Nel **rigo RT28 RT17**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo **RT27 RT16**, che non è stata utilizzata in compensazione nella Sezione II-B. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo **RX3 RX4, colonna 4** del quadro RX del Modello UNICO 2012 2013, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo RT29 RT18, colonna 1**, indicare l'imponibile della plusvalenza esente realizzata nel 2011 2010 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio.

Nel **rigo RT29 RT18, colonna 2**, indicare l'imposta calcolata sull'imponibile indicato in colonna 1. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione deve avvenire riferendosi al periodo d'imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuta essere assoggettata a tassazione.

Nel **rigo RT30 RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:

$$\text{RT27 RT16} - \text{RT28 RT17} + \text{RT29 RT18, colonna 2}$$

Nel **rigo RT31 RT20**, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

19.3

Sezione II-B Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%

Questa Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Per quanto concerne l'individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione II-A, fatte salve le precisazioni di seguito fornite.

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 29, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011.

Il comma 19, lett. a), del citato art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 ha modificato l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR sono computati nella misura del 62,50 per cento dell'ammontare realizzato. In tal caso, nei rigi **RT41** e **RT42 RT21** e **RT22**, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

Si fa presente che le perdite derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio che si considerano riferibili, agli effetti dell'art. 26-quinquies, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.

168-bis, comma 1, del TUIR, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

Modalità di compilazione della Sezione II-B

I rigi da **RT41 a RT50** ~~RT21 a RT30~~ devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati successivamente al 31 dicembre 2011.

Nel **rigo RT41** ~~RT21~~, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di **colonna 1** del **rigo RT42** ~~RT22~~ va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni. La casella di **colonna 2** del **rigo RT42** ~~RT22~~ va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del D.L. n. 138 del 2011.

Nel **rigo RT42** ~~RT22~~, **colonna 3**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo **RT41** ~~RT21~~.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT43** ~~RT23~~, **colonna 3**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo **RT41** ~~RT21~~ e l'importo di rigo **RT42** ~~RT22~~, colonna 3, se positivo. La quota della plusvalenza esente derivante dalla cessione di partecipazioni in start up deve essere indicata in **colonna 2**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo **RT50** ~~RT30~~. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I e/o nella Sezione II-A.

Nel **rigo RT44** ~~RT24~~, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo **RT30** del quadro RT del Modello UNICO ~~2012~~ **2013**, che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I e/o II-A, nonché le minusvalenze indicate nel rigo **RT20** del quadro RT del Modello UNICO ~~2012~~ **2013**, quest'ultime per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione II-A da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione. In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I e/o della sezione II-A. In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla Sezione II-A, qualora non utilizzate in compensazione, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare. In particolare, nella **colonna 1** del rigo **RT44** riportare le minusvalenze derivanti da anni precedenti utilizzate per la compensazione e in **colonna 2** del rigo **RT44** le minusvalenze derivanti da altre sezioni e in **colonna 3** la somma di colonna 1 e colonna 2.

Nel **rigo RT45** ~~RT25~~, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**). Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare.

La somma degli importi di cui ai rigi **RT44**, **colonna 3** e **RT45** ~~RT24~~, e **RT25**, **colonna 2**, non può essere superiore all'importo di cui al rigo **RT43** ~~RT23~~, **colonna 3**, al netto del rigo **RT43** ~~RT23~~, **colonna 2**.

Nel **rigo RT46** ~~RT26~~, il risultato della seguente operazione:

~~RT43~~ ~~RT23~~, col. 3 – ~~RT43~~ ~~RT23~~, col. 2 – ~~RT44~~, colonna 3 ~~RT24~~ – ~~RT45~~ ~~RT25~~, col. 2

Nel ~~rigo RT47~~ ~~RT27~~, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 20 per cento dell'importo di ~~rigo RT46~~ ~~RT26~~.

Nel ~~rigo RT48~~ ~~RT28~~, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel ~~rigo RT47~~ ~~RT27~~, che non è stata utilizzata in compensazione nella Sezione II-A. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel ~~rigo RX3~~ ~~RX4~~, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO ~~2012~~ ~~2013~~, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel ~~rigo RT49~~ ~~RT29~~, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:

~~RT27~~ – ~~RT28~~ ~~RT47~~ - ~~RT48~~

Nel ~~rigo RT50~~ ~~RT30~~, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2011, ~~2012~~ e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare.

Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

19.4

Sezione III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La presente Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni.

Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore. Inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute da investitori non istituzionali in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali di cui all'art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68, illustrati nel paragrafo "Determinazione della base imponibile" relativo alla Sezione II-A, a cui si rinvia.

Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72 (ovvero il 40 per cento per le cessioni poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.

In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo il comma 4 dell'articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. In relazione a quest'ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione IV del presente quadro.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente Sezione l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione III

I rigi da **RT61 a RT67**, **RT31** e **RT37** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Nel rigo **RT61**, **RT31**, colonna 2, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate, e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009, deve essere barrata la colonna 1 del rigo **RT61**, **RT31**; se invece le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall'1 gennaio 2009, non va barrata la casella di colonna 1.

La casella di **colonna 1** del rigo **RT62**, **RT32** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel rigo **RT62**, **RT32**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal d.lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo **RT63**, **RT33**, **colonna 3**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo **RT61**, **RT31**, colonna 2 e quello del rigo **RT62**, **RT32**, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, deve essere indicata in **colonna 2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo **RT101**, **RT45**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, II e IV del presente quadro.

Nel **rigo RT64 RT34**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo **RT45 RT53** del quadro RT del Modello UNICO ~~2012~~ 2013, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.

Nel **rigo RT65 RT35**, indicare la differenza tra l'importo del rigo **RT63 RT33**, colonna 3, al netto del rigo **RT63 RT33**, colonna 2 e quello del rigo **RT64 RT34**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo **RT101 RT45**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT66 RT36**, indicare l'ammontare imponibile da riportare, nel rigo RN11 costituito dal 49,72 per cento dell'importo del rigo **RT65 RT35** se nel rigo **RT61 RT31** la casella di colonna 1 non è barrata ovvero dal 40 per cento dell'importo del rigo **RT65 RT35** se nel rigo **RT61 RT31** la casella di colonna 1 è barrata;

Nel **rigo RT67 RT37**, indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Nel **rigo RT68 RT38, colonna 1**, indicare l'imponibile della plusvalenza esente realizzata nel ~~2011~~ 2010 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio.

Nel **rigo RT68 RT38, colonna 2**, indicare l'imposta calcolata sull'imponibile indicato in colonna 1. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione deve avvenire riferendosi al periodo d'imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuta essere assoggettata a tassazione.

19.5

Sezione IV Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

La presente Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list", le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.

In ogni caso, a norma del comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "black list" (individuati dal d.m. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante. Per ulteriori informazioni si veda in Appendice la voce "Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".

Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III.

Modalità di compilazione della Sezione IV

I **rigi** da **RT81 a RT86 RT39 a RT44** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list" ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Nel **rigo RT81 RT39**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT82 RT40** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT82 RT40, colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusva-

lenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT83 RT41, colonna 2**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo **RT81 RT39** e quello del rigo **RT82 RT40**, colonna 2.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo **RT102 RT46**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro.

Nel **rigo RT84 RT42**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo **RT46 RT54** del quadro RT del Modello UNICO **2012 2013**, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.

Nel **rigo RT85 RT43**, indicare la differenza tra l'importo del rigo **RT83 RT41**, colonna 2 e quello del rigo **RT84 RT42**. Tale importo costituisce l'ammontare imponibile da riportare nel quadro RN, nel rigo RN11.

Nel **rigo RT86 RT44**, indicare l'imposta sostitutiva pagata, anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel **rigo RT101 RT45**, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta **2008, 2009, 2010, e 2011 e 2012** e nella colonna 5 le minusvalenze della Sezione III di tutti i moduli compilati derivanti dalla presente dichiarazione.

Nel **rigo RT102 RT46**, nelle colonne da 1 a 4, indicare, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d'imposta **2008, 2009, 2010 e 2011 e 2012** e nella colonna 5 le minusvalenze della Sezione IV derivanti dalla presente dichiarazione.

Riepilogo importi a credito

Nel **rigo RT103 RT47**, indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo **RX3 RX4**, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO **2012 2013**;
- in **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
- in **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo **RX3 RX4** del quadro RX, costituito dal risultato della seguente operazione:

RT103 RT47 col.1 - RT103 RT47 col. 2 - RT28 RT17 - RT48 RT28

Nel **rigo RT104 RT48**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei rigi **RT67 RT37** (di tutti i moduli compilati), e **RT86 RT44**. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN e/o nel rigo PN8 del quadro PN.

19

**Sezione V
Rideterminazione
del valore delle
partecipazioni
di cui all'art. 67,
comma 1, lett. c e
c-bis del TUIR ai
sensi dell'art. 2
del d.l. n. 282 del
2002 e successive
modificazioni**

Nei **rigi da RT105 a RT106 RT49 e RT53** devono essere indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del **1° luglio 2011 gennaio 2013** per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato e l'imposta sostitutiva è stata versata entro il **1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica, il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. dd) del decreto-legge n. 70 del 2011 e dall'art. 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012)**, secondo le disposizioni previste dall'art. 5, legge n. 448 del 2001. I soggetti con periodo d'imposta a cavallo tra il 2012 e il 2013 devono indicare nei predetti rigi le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei medesimi beni posseduti alla data del **1° gennaio 2013** per le quali il valore di acquisto è rideterminato e l'imposta sostitutiva è versata entro il **1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica) ai sensi del richiamato art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (come successivamente modificato dall'art. 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012)**.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il **1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica)**; i termini di cui sopra in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute alla da-

ta del 1° luglio 2011 ovvero alla data del 1° gennaio 2013 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più moduli RT.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'aliquota:
 - del 4% per le partecipazioni qualificate;
 - del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- nella **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 5**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 3 e quella di colonna 4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato;
- nella **colonna 7**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicato nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

R 20 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEGENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

20.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione della eccedenza dell'IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente;
- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate. Si ricorda che si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del citato art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1° gennaio ~~2014~~ 2013, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del d.lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, l'importo del rigo RK1 e da RK15 a RK22 deve essere indicato solo sul Mod. n. 1.

20.2**Sezione I
Credito ceduto**

Il dichiarante cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRES, indicata nel rigo RN36 del quadro RN, ceduta ad altra società appartenente allo stesso gruppo;
- in ciascuno dei **rigi da RK2 a RK7** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
- in **colonna 2**, gli importi ceduti a ciascun soggetto.

20.3**Sezione II
Crediti ricevuti**

Il dichiarante cessionario dell'eccedenza dell'IRES, deve indicare:

- nei **rigi da RK8 a RK14**, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti;
- nel **rigo RK15**, il totale delle eccedenze dell'IRES ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei rigi da RK8 a RK14;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX3, colonna 4, del Mod. UNICO ~~2012~~ 2013);
- nel **rigo RK17**, l'importo di rigo RK16 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK16 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in Sezione II ~~III~~ si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione);
- nel **rigo RK19**, la somma degli importi dei rigi RK15 e RK16 al netto degli utilizzi indicati nei rigi RK17 e RK18;
- nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK19 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in Sezione II ~~III~~ si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES relativo alla presente dichiarazione). Si consideri, ad esempio, una cessione avvenuta tra un soggetto cedente avente periodo d'imposta ~~1/4/2011-2012~~ 31/3/2012-2013 ed un soggetto cessionario avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ~~2012-2013~~ 2012-2013. Il cessionario (dichiarante) può utilizzare l'eccedenza ricevuta a partire dal ~~1/4/2012-2013~~ 1/4/2012-2013 (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche in occasione del versamento degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione. In tal caso, l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK18;
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK19 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
- nel **rigo RK22**, l'importo di rigo RK19 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi RK20 e RK21, da riportare nel rigo RX2, colonna 1, del quadro RX.

R21 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

21.1**Generalità**

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

- A** se trattasi di socio amministratore;
- B** se trattasi di amministratore non socio;
- C** se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica vanno indicati la data di assunzione della stessa e il relativo codice. A tal proposito si precisa che la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.6 è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 2 Curatore dell'eredità giacente;
- 3 Curatore fallimentare;
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria).

R22 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RE, RF, RG, RH E PROSPETTI VARI

22.1

Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- "Perdite di lavoro autonomo non compensate"; nell'anno";
- "Perdite d'impresa non compensate"; nell'anno";
- "Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale";
- "Incentivo fiscale - art. 42, comma 2 quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Reti di imprese)";
- "Prezzi di trasferimento";
- "Consorzi di imprese";
- "Ammortamento dei terreni"; (art. 36, comma 7, decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248)";
- "Rideterminazione dell'acconto"; dovute";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui";
- "Prospetto degli oneri";
- "Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'IRES in ente non commerciale";
- "Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati "di comodo" non operativi";
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- "Acconto ceduto per interruzione del regime ex art. 115 del TUIR";
- "Spese di riqualificazione energetica"; (art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006)";
- "Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo"; (art. 3, comma 1 del decreto legge n. 89 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)";
- "Perdite da istanza di rimborso da IRAP"; (art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)";
- "Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice"; (art. 101, comma 6 del TUIR)";
- "Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione"; (d.m. del 19/11/2008 art. 1, comma 3)";
- "Estremi identificativi rapporti finanziari";
- "Canone RAI";
- "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA";
- "Deduzione ACE";
- "Crediti";
- "Dati di bilancio";
- "Minusvalenze e differenze negative superiori ai 50 mila euro e ai 5 milioni di euro";
- "Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi";
- "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche";
- "Investimenti in start-up";

- “Zone franche urbane” ~~franca Urbana del Comune di L’Aquila~~;
- “Errori contabili”.

Nel **rigo RS1, campo 1**, va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un quadro RS per ogni quadro di riferimento.

22.2

Perdite di lavoro autonomo non compensate

Il prospetto è riservato alle società ed associazioni non residenti che nei periodi d’imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione hanno rilevato una perdita di lavoro autonomo da quadro RE, riportabile negli anni successivi ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 29, della Legge n. 244/2007. Nel **rigo RS2, colonna 1**, deve essere riportata la perdita pregressa che residua dopo la compensazione effettuata nel **rigo RE22** del quadro RE.

Nella **colonna 2** vanno indicate le perdite residue pregresse riportabili senza limite di tempo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 29, della Legge n. 244/2007.

22.3

Perdite d’impresa non compensate nell’anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria (per gli anni d’imposta 2006 e 2007 anche in contabilità semplificata) oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR (indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, distinguendo le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dal contribuente ovvero nella società in cui partecipa.

La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione il riporto è ammesso senza limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR.

Pertanto, nel **rigo RS3** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, dall’esercizio di attività di allevamento e/o agricole indicate nel quadro RD, nonché dalla partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria e/o in società di capitali che abbiano optato per la trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR, e le perdite derivanti nello stesso periodo d’imposta dall’esercizio delle predette attività e dalla partecipazione nelle società sopra indicate.

Nei **rigi da RS4 a RS8** devono essere riportate le perdite residue relative ai periodi d’imposta precedenti, dal primo al quinto.

Nel **rigo RS9, colonna 2**, vanno indicate le perdite residue riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR evidenziando in colonna 1 la parte delle stesse relative al presente periodo d’imposta.

22.4

Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale

La presente Sezione deve essere compilata dall’ente non commerciale che risulta dalla trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II del TUIR (c.d. trasformazione eterogenea – art. 171 del TUIR) per indicare le eventuali perdite realizzate prima della trasformazione ed utilizzabili dall’ente non commerciale secondo le regole di cui all’art. 84 del TUIR.

A tal fine, nel **rigo RS10**, vanno indicate le perdite d’impresa ante trasformazione per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa del periodo d’imposta distinguendo, in **colonna 1**, le perdite utilizzabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e, in **colonna 2**, quelle utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR).

22.5**Incentivo fiscale - art. 42, comma 2-quater e ss., del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Reti di imprese)**

L'articolo 42 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 prevede un regime di sospensione d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, relativamente ad una quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione, entro l'esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune di un contratto di rete.

In particolare il comma 2-quater del citato articolo stabilisce che, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2011, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

Ai sensi del successivo comma 2-quinquies l'agevolazione, di cui al comma 2-quater, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

I criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater sono definiti da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (vedasi il punto 4 del provvedimento del 14 aprile 2011).

La presente Sezione va pertanto compilata al fine di determinare la quota di utili destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete da portare in deduzione dal reddito d'impresa.

A tal fine nel rigo **RS11, colonna 1**, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all'affare relativi al periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione. Nella **colonna 2** va indicata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve essere riportata nell'apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito d'impresa (quadro RF o RG o RC o RD), tenuto conto dei limiti di stanziamento di cui al citato comma 2-quinquies.

22.6**Prezzi di trasferimento**

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Nel rigo **RS12** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella "Possesso documentazione" del presente prospetto. Tale indicazione è necessaria al fine di accedere al regime di esonero dalle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Trattasi, in particolare del regime di esonero, previsto dal comma 2-ter dell'art. 1 citato, inserito dall'art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che dispone la disapplicazione delle sanzioni connesse alle rettifiche operate ai sensi del citato comma 7 dell'art. 110.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 settembre 2010, è stato previsto che la comunicazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471, debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.

Si ricorda che in assenza di detta comunicazione, torna a essere applicabile il regime ordinario previsto dal comma 2 dell'art. 1 citato.

Inoltre, nella **colonna 5** e nella **colonna 6** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

22.7**Consorzi di imprese**

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d'acconto per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 78 del 2010, e successive modificazioni.

Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferire la residua quota di ritenuta ai consorziati che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si veda la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle Entrate). L'impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.

Nel **rigo RS13, colonna 1**, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in **colonna 2** l'ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest'ultimo importo va riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel **rigo RN26, colonna 2** e/o **PN8**.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

22.8**Ammortamento dei terreni**

L'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, così come sostituito dal d.l. n. 262 del 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono.

Si precisa che per immobili strumentali all'impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell'articolo 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.

Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.

Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.

La presente Sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso. A tal fine nella **colonna 1** del **rigo RS14** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Nella **colonna 1** del **rigo RS15** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

22.9**Rideterminazione dell'acconto**

Nel **rigo RS16** va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2012 2013, utilizzando il metodo storico, tenendo conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:

~~art. 42, comma 2-quinquies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che l'agevolazione, di cui al comma 2-quadter del citato art. 42 del decreto legge n. 78 del 2010, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.~~

~~art. 2, comma 36 duodecies, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, che ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 36 decies e 36 undecies del citato art. 2, in materia di società non operative, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta~~

~~di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36 decies e 36 undecies dell'art. 2;~~

~~– art. 2, comma 36 duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36 quaterdecies e 36 quinquiesdecies dell'art. 2 del citato decreto legge n. 138 del 2011;~~

~~– art. 4, comma 5 septies, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, che ha previsto che le disposizioni del comma 5 sexies del citato art. 4 (in materia di tassazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5 sexies;~~

~~– art. 1, comma 501, ultimo periodo, della legge n. 228 del 2012, che ha previsto che le disposizioni del citato comma 501 (in materia di limiti di deduzione della spesa e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di impresa) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 501;~~

~~– art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha previsto l'ulteriore rivalutazione del 15 per cento dei redditi dominicali e agrari.~~

~~Pertanto, Ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si assume quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni citate.~~

~~In particolare, nel rigo **RS16**, va indicato:~~

- ~~• in **colonna 1**, il reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato;~~
- ~~• in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata. L'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo RN28 del modello UNICO ENC 2012-2013;~~
- ~~• in **colonna 3**, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;~~
- ~~• in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, da versare in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto, in applicazione:~~

~~– dell'art. 11, comma 20, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2013, n. 99;~~

~~– dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, che ha previsto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aumento di 1,5 punti percentuali della misura dell'acconto dell'IRES, come fissata dalle disposizioni legislative vigenti.~~

22.10

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Il presente prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell'anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.

A tal fine, nel rigo **RS17**, va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), in colonna 1, e delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), in colonna 2, oggetto di rateazione.

Nel rigo **RS18**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.

Nel rigo **RS19**, va indicato l'importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateazione.

Nel rigo **RS20**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo **RS19**.

Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righe RF5, RF6, RF27 e RF28 del quadro RF ovvero dei righe RG6 e RG7 del quadro RG.

22.11

Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

I **righe da RS21 a RS23**, vanno compilati tenendo presente che:

- nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta de-

vono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella tabella E).

Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;

- nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F) ~~a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;~~
- nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2012 2013;
- nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;
- nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nel Modello UNICO, è opportuno che sia informato il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative
Zone colpite dalla catastrofe del Vajont
60 Esenzione IRES

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
- B** Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
- C** Agevolazione già richiesta con apposita istanza
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge

22.12

Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività.

Nel **riga RS24**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **riga RS25**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli decommercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **riga RS26**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

22.13

Prospetto degli oneri

Oneri deducibili

Tal prospetto va compilato indipendentemente dalla compilazione delle precedenti Sezioni; in caso di compilazione di più quadri RS, pertanto, il presente prospetto va compilato soltanto sul primo modulo.

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati nei righe seguenti:

- **riga RS27**, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR);
- **riga RS28**, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10, comma 1, lett. f), del TUIR);
- **riga RS29**, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, com-

ma 1, lett. g), del TUIR); non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-bis), del TUIR;

- **rigo RS30**, contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca, in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM 25/02/2009, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPEL, nonché degli enti parco regionali e nazionali (art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- **rigo RS31**, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- **rigo RS32**, indicare il totale dei rigi da RS27 a RS31, che va riportato nell'apposito rigo del quadro RN e/o PN.

Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

A tal fine indicare:

- nel **rigo RS33**, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lett. a), del TUIR);
- nel **rigo RS34**, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (15, comma 1, lett. g), del TUIR);
- nel **rigo RS35**, le erogazioni liberali a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati istituiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (15, comma 1, lett. h), del TUIR);
- nel **rigo RS36**, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nella lett. h), dell'art. 15, comma 1, del TUIR (art. 15, comma 1, lett. h-bis), del TUIR);
- nel **rigo RS37**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di:
 - A) enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
 - B) enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR);
- nel **rigo RS38**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle istituzioni riordinate in aziende di servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del d.lgs. 4 maggio 2001 n. 207, nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 15, comma 1, lett. i-bis), del TUIR). Si intendono ricompresi, ai sensi dell'art. 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000, tra gli oneri detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del TUIR, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000;
- nel **rigo RS39**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a euro 1.500 (per effetto dell'art. 90, comma 9, lett. a), della legge n. 289 del 2002). La detrazione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche;
- nel **rigo RS40**, le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo non superiore a euro 2.065,83

(art. 15, comma 1, lett. i-quater);

- nel **rigo RS41**, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-ocies).

La detrazione prevista nei precedenti righi RS38, RS39, RS40 e RS41 è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento stabiliti dall'Amministrazione finanziaria;

- nel **rigo RS42**, le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2 per cento, previsto dall'art. 15, comma 1, lett. i) del TUIR, è elevato al 30 per cento.
- nel **rigo RS43**, il totale dei righi da RS33 a RS42, il cui 19 per cento va riportato al rigo RN20.

22.14

Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'IRES in ente non commerciale

La presente Sezione deve essere compilata dall'ente non commerciale che risulta dalla trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II del TUIR (c.d. trasformazione eterogenea).

Ai sensi dell'art. 171 del TUIR i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'art. 47, del TUIR, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, ovvero nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la suddetta indicazione.

Il prospetto consente di tenere memoria dell'iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riserve.

A tal fine nel **rigo RS44** va indicato l'ammontare complessivo delle riserve antecedenti alla trasformazione diverse da quelle di cui al citato art. 47, comma 5, del TUIR; nel **rigo RS45** l'importo delle riserve di cui al rigo RS44 distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, nel periodo che va dalla data di trasformazione alla chiusura dell'esercizio; nel **rigo RS46** l'importo delle riserve di cui al rigo RS44 se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza l'indicazione della predetta origine; nel **rigo RS47** l'ammontare delle riserve di cui al rigo RS44 iscritte in bilancio con indicazione della loro origine risultante dalla differenza dei rigi RS44, RS45 e RS46.

22.15

Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nonché, ai sensi dell'art. 2 commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per la determinazione del reddito minimo dei soggetti in "perdita sistemática".

Nel **rigo RS48**, la casella "Esclusione" va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice:

- 2** per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 6** per le società ed enti con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7** per le società ed enti che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8** per le società ed enti in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9** per le società ed enti che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 11** per le società ed enti che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Ai sensi del comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, sono state individuate determinate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

A tal fine, Nella casella "Disapplicazione società non operative di comodo" va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati:

- 2** ipotesi di cui alla lett. b), come sostituita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11 giugno 2012;
- 3** ipotesi di cui alla lett. c);
- 4** ipotesi di cui alla lett. d);
- 5** ipotesi di cui alla lett. e);

6 ipotesi di cui alla lett. f);

7 ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento.

~~Si precisa che~~ Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici "4", "5" e "6", il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS49 a RS54, occorre compilare anche la casella "Casi particolari".

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 sono state individuate, ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.

A tal fine, nella casella "Disapplicazione società non operative di comodo" va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

8 ipotesi di cui alla lett. a);

9 ipotesi di cui alla lett. b).

L'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, ovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.

Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare il codice "1" nella casella "**Soggetto in perdita sistematica**" e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS49 a RS57 (sempre che la casella "Casi particolari" del rigo RS48 non sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato.

Restano, in ogni caso, ferme le cause di esclusione della disciplina in materia di società non operative di comodo di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994. In tal caso, occorre compilare esclusivamente la colonna 1 "Esclusione".

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 sono state, inoltre, individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica.

A tal fine, nella casella "Soggetto in perdita sistematica", va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

2 ipotesi di cui alla lett. b);

3 ipotesi di cui alla lett. c);

4 ipotesi di cui alla lett. d);

5 ipotesi di cui alla lett. e);

6 ipotesi di cui alla lett. e), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;

7 ipotesi di cui alla lett. f);

8 ipotesi di cui alla lett. g);

9 ipotesi di cui alla lett. h);

10 ipotesi di cui alla lett. i);

11 ipotesi di cui alla lett. l);

12 ipotesi di cui alla lett. m).

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012.

La casella "**Impegno allo scioglimento**" va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012. In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione società non operative" di comodo".

Ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prevista la possibilità di chiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle predette discipline, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di accoglimento dell'istanza ai fini dell'IRES va indicato, nella casella "Imposta sul reddito" uno dei seguenti codici:

- 1**, se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative di comodo;
- 2**, se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
- 3**, se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.

Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella "Imposta sul reddito", le seguenti caselle:

- "IRAP", se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all'IRAP;
- "IVA", se la disapplicazione della disciplina è stata ottenuta in relazione all'IVA.

La casella "**Casi particolari**" va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, ~~nei due esercizi precedenti e in quello relativo nell'esercizio relativo~~ alla presente dichiarazione ~~e nei due precedenti~~ non abbia alcuno dei beni ~~indicati da indicare~~ nei righi da RS49 a RS54. In tal caso va indicato il codice "**1**" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia alcuno dei ~~beni indicati da indicare~~ nei righi da RS49 a RS54. In tal caso va indicato il codice "**2**" e le colonne 4 e 5 dei righi da RS49 a RS55 non vanno compilate.

Nel **rigo RS49, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS50, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS51, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel **rigo RS52, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RS53, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli accanti.

Nel **rigo RS54, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili (art. 30, comma 1, lett. b), della legge n. 724 del 1994) situati nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righi da RS49 a RS54 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS55, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in **colonna 1**, dei righi da RS49 a RS54. In **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora l'importo indicato in **colonna 3** sia inferiore a quello di **colonna 2**, il soggetto è considerato non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, da indicare in **colonna 4**, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 e prestampate nel prospetto modello.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RS56** la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:

- i proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

- il reddito esente ai fini IRES anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
- i dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR;
- ~~il reddito escluso per effetto dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 42, comma 2-^{quater} e ss., del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (c.d. Reti di imprese).~~

Nel **rigo RS57** va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RS55, colonna 5, e l'importo di rigo RS56. ~~Successivamente~~ Si procede quindi al raffronto tra l'ammontare di cui al rigo RS57, e quello indicato al rigo ~~RF63 RF49~~ o al rigo ~~RG30 RG31~~.

22.16

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato:

- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1, dell'art. 167 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del d.m. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 168 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del d.m. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR.

Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i righi non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, **la casella 1** di ciascun rigo deve essere utilizzata solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR.

Nel caso in cui nella casella 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati.

Nei campi da 2 a 10 dei **righi** da **RS58 a RS60**, va indicato:

- nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;

- nel **campo 3**, la denominazione dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

- la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;

- nella **colonna 5**, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito da indicare nel rigo ~~RF37 RF48~~.

Si ricorda che Gli utili distribuiti dall'impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (cfr. si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5.)

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (vedi casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società o ente localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

- nella **colonna 6**, l'importo di colonna 10, del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO ~~2012 2013~~ - ENC; nell'ipotesi in cui nella casella 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà

essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dalla colonna 10 del Mod. UNICO ~~2012~~ 2013 -SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel prospetto da rilasciare ai soci;

- nella **colonna 7**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM6 a RM9) del quadro RM della presente dichiarazione;
- nella **colonna 8**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dall'impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel ~~2012~~ 2013 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell'imposta della colonna 6;
- nella **colonna 9**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella colonna 5; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 + colonna 7 - colonna 8. Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Si ricorda che il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei rigi del presente prospetto deve essere riportato nel rigo RN24, del quadro RN, della presente dichiarazione;
- nella **colonna 10**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne 6 e 7 e la somma delle colonne 8 e 9.

22.17

Acconto ceduto per interruzione del regime ex art. 115 del TUIR

Nel **rigo RS61**, l'ente o la società non residente in Italia partecipante in società fuoriuscite dal regime della trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice 2, l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN33, colonna 4 del presente modello.

22.18

Spese di riqualificazione energetica (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

L'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) prevede per alcune spese di riqualificazione energetica determinate detrazioni d'imposta da ripartire in quote annuali di pari importo entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 è stabilita la procedura per fruire della detrazione del 55% e vengono riportati in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell'intervento.

L'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto, tra l'altro, che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009. L'art. 11, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha modificato l'art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, prevedendo che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Ai sensi dell'art. 14 del decreto 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 63 del 2013 (6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013. Le predetta disposizione si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Possono usufruire dell'agevolazione i seguenti soggetti:

- a) enti e soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- b) soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di

cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del predetto decreto del 19 febbraio 2007, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

L'agevolazione è prevista per:

- le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Con l'art. 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in sede di conversione è stato previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. ~~Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.~~

Il contribuente deve indicare nel presente prospetto nei **righi da RS62 a RS65A** in corrispondenza del singolo intervento:

- in **colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese e barrare la **colonna 2**, nel caso in cui le spese sono state sostenute fino al 5 giugno 2013;
- in **colonna 3**, l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
- in **colonna 4**, la detrazione spettante pari al 55 o al 65 per cento dell'importo di colonna 3 fino a un valore massimo della detrazione: di 100.000,00 euro per le spese di cui alla lettera a), di 60.000,00 euro per le spese di cui alle lettere b) e c), e di 30.000,00 euro per le spese di cui alla lettera d) e per le spese di cui al citato art. 4, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011;
- in **colonna 5**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione;
- in **colonna 6**, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
- in **colonna 7**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 5.

Nel **rigo RS66** indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna Z dei rigi da RS62 a RS65A da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

~~Si ricorda che le detrazioni di cui al presente prospetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui ai precedenti rigi.~~

22.19

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Il presente prospetto è riservato ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009, e successive modificazioni).

Gli interventi riguardano sia gli immobili ad uso abitativo sia gli immobili ad uso non abitativo, compresi quelli destinati all'esercizio d'impresa o professione. Il credito d'imposta può essere ripartito, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno dei periodi d'imposta, l'imposta netta.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Per tanto, il **rigo RS67** deve essere compilato nel modo seguente:

- la casella di **colonna 1 (Impresa/professione)** deve essere barrata se l'immobile, per il quale è stato riconosciuto il credito, è adibito all'esercizio d'impresa o della professione, anche se tale at-

- attività è svolta da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile;
- nella **colonna 2** indicare il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio;
- nella **colonna 3 (N. Rata)** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nella **colonna 4 (Rateazione)** indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta;
- nella **colonna 5 (Totale credito)** indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto;
- nella **colonna 6 (Quota annuale)** indicare la quota del credito d'imposta fruibile nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale importo, da riportare nel rigo RN25, colonna 1, entro i limiti dell'imposta netta, si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

22.20**Perdite da istanza di rimborso da IRAP**

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l'istanza di rimborso da IRAP evidenziando maggiori perdite d'impresa e/o di lavoro autonomo, riportabili ai sensi dell'art. 8 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d'imposta precedenti e che possono essere riportate nella presente dichiarazione.

Si precisa che le maggiori perdite d'impresa minore e di lavoro autonomo possono essere riportate nei periodi successivi qualora generate nei periodi d'imposta 2006 e 2007, in virtù della previgente formulazione del citato art. 8 del TUIR.

Le perdite già evidenziate nei rigi RS68 ed RS69 del Modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 non devono essere riportate nel presente prospetto.

A tal fine, nelle colonne da ~~1 a 4~~ 4 ~~5~~ del rigo **RS68** e nella **colonna 1** del rigo **RS69** occorre indicare, distintamente per periodo d'imposta di formazione, le maggiori perdite di impresa evidenziate nell'istanza di rimborso di cui sopra. Le predette perdite, qualora riportabili senza limiti di tempo, vanno riportate nella **colonna 5** del rigo RS68. ~~se trattate di perdite di impresa, e nella colonna 2 del~~ Nel rigo RS69 vanno indicare le perdite di lavoro autonomo riportabili senza limiti di tempo, ~~senza indicarle nelle precedenti colonne~~. La parte di tali perdite pregresse non compensate negli appositi rigi dei quadri di determinazione del reddito d'impresa (quadro RF o RG o RC e RD e RH) e/o di lavoro autonomo (RE e RH), deve essere riportata, rispettando il periodo d'imposta di formazione, nell'apposita Sezione del quadro RS denominata "Perdite d'impresa non compensate" ovvero "Perdite di lavoro autonomo non compensate".

Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d'imposta successivo.

22.21**Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice**

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società ed enti commerciali non residenti che partecipano in società in nome collettivo e in accomandita semplice per i quali trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 101, comma 6, del TUIR.

Ai sensi della citata norma, le perdite attribuite per trasparenza dalle s.n.c. e s.a.s. partecipate sono utilizzabili unicamente in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, nei cinque periodi d'imposta successivi, dalla medesima società che ha generato le perdite.

A tal fine, nel **rigo RS70** indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società di persone partecipata;
- nelle **colonne 2, 3, 4, 5 e 6**, le perdite, distinte per periodo d'imposta, attribuite dalla società partecipata nei periodi d'imposta precedenti per la parte che, eventualmente, residua dopo il loro utilizzo a scomputo del reddito indicato nel rigo RS71, colonna 2.
- in **colonna 7**, la perdita attribuita dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta.

Nel **rigo RS71, colonna 2**, indicare il reddito attribuito dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta. In **colonna 1**, va evidenziata l'eventuale quota di reddito "minimo", già ricompresa in colonna 2, attribuita dalla società partecipata in applicazione delle disposizioni in materia di società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Nel caso in cui la società partecipata, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società considerate non operative di comodo, si trovi nella situazione di dover attribuire al dichiarante sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati entrambi i rigi RS70 e RS71.

Nel **rigo RS72**, indicare:

- in **colonna 1**, le perdite pregresse attribuite dalla medesima società di cui alla colonna 1 del rigo RS70 (evidenziate nel corrispondente rigo del quadro RS del modello UNICO ~~2012~~ 2013) fino a concorrenza della differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RS71, l'eventuale

eccedenza non utilizzabile può essere riportata nei periodi d'imposta successivi evidenziandola nel rigo RS70. Le predette perdite, infatti, non possono essere utilizzate a scomputo del reddito minimo attribuito dalla società partecipata;

- in **colonna 2**, il reddito di cui al rigo RS71, colonna 2, al netto delle perdite pregresse indicate in colonna 1 del presente rigo; pertanto, l'importo da indicare nella presente colonna non può essere inferiore al reddito minimo di cui a colonna 1 del rigo RS71, qualora compilata.

Tale importo va riportato nella colonna 4 di uno dei righe da RH1 a RH4 riferito alla società partecipata.

Le istruzioni fornite per i righe da RS70 a RS72 valgono anche per i **righe da RS73 a RS78**.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

22.22

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

Nel **rigo RS79** vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d'impresa per mancanza di ricavi e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Nel presente rigo, pertanto, qualora nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d'imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti.

Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, qualificate spese di rappresentanza, vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare. Qualora, invece, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti (indicate nel rigo RS79 del modello UNICO ENC 2012-2013) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 (da evidenziare anche in colonna 2), del rigo RF43 RF32, ovvero nella colonna 6 del rigo RG21 RG22 (da evidenziare anche in colonna 2).

22.23

Estremi identificativi rapporti finanziari

Ai sensi dell'art. 2, comma 36-vicies ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il presente rigo è, pertanto, riservato all'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui al citato art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.

In particolare, nel **rigo RS80** va indicato:

- il codice fiscale dell'operatore finanziario rilasciato dall'Amministrazione finanziaria italiana (**colonna 1**) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (**colonna 2**);
- in **colonna 3**, la denominazione dell'operatore finanziario;
- in **colonna 4**, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010):

VALORI AMMESSI

01 Conto corrente	12 Cassette di sicurezza
02 Conto deposito titoli e/o obbligazioni	13 Depositi chiusi
03 Conto deposito a risparmio libero/vincolato	14 Contratti derivati
04 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	15 Carte di credito/debito
05 Gestione collettiva del risparmio	16 Garanzie
06 Gestione patrimoniale	17 Crediti
07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi	18 Finanziamenti
08 Portafoglio	19 Fondi pensione
09 Conto terzi individuale/globale	20 Patto compensativo
10 Dopo incasso	21 Finanziamento in pool
11 Cessione indisponibile	22 Partecipazione
	98 Operazione extra-conto
	99 Altro rapporto

Nel caso in cui il contribuente intrattenga più rapporti con gli operatori finanziari deve essere utilizzato un modulo per ogni rapporto, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

22.24

Canone RAI

La presente sezione, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere compilata dalle società o imprese che abbiano detenuto nell'anno ~~2012~~ 2013 o che detengano per la prima volta nell'anno ~~2013~~ 2014 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l'importo fissato annualmente per l'abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del r.d.l. 21 febbraio 1938, n.246, e d.l. lt. 21 dicembre 1944, n.458.

Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamento speciale alla radio o alla televisione.

A tal fine indicare nei **righe da RS81 a RS82:**

– nella **colonna 1**, la denominazione dell'intestatario dell'abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l'intestatario dell'abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;

– nella **colonna 2**, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;

– nelle **colonne da 3 a 7**, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l'indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;

– nella **colonna 8 ("Categoria")**, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:

"A" - CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);

"B" - CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);

"C" - CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);

"D" - CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);

"E" - CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.

- nella **colonna 9**, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell'anno 2013 2014.

22.25**Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA**

La presente sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l'anno d'imposta 2012 2013 ai fini IVA, versando la maggiore imposta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito utilizzando il modello F24, codice tributo 6494, e con le medesime modalità previste, per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, nella **colonna 1** del rigo **RS83** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e, nella **colonna 2**, la relativa imposta.

I dati relativi all'adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).

22.26**Deduzione ACE**

Il presente prospetto deve essere compilato al fine di indicare la quota di rendimento nozionale attribuita ai soci dai soggetti che provvedono al rafforzamento, mediante l'incremento del capitale proprio, della loro struttura patrimoniale, secondo il modello cosiddetto ACE (*Allowance for Corporate Equity*), avvalendosi delle disposizioni previste dall'art. ~~100~~ 101 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Pertanto, nel **rigo RS84** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito di impresa complessivo netto dichiarato, e nella **colonna 2** il relativo importo.

Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

- nella **colonna 3**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS84, colonna 4, del modello UNICO ENC 2012 2013;

- nella **colonna 4**, l'importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 2 di tutti i moduli compilati e quello indicato nella colonna 3. In caso di compilazione di più moduli i dati di cui alle colonne da 3 a 5, nonché del rigo RS85, vanno riportati soltanto sul modulo numero 1. Detto ammontare va riportato, fino a concorrenza del minore importo tra il reddito complessivo netto dichiarato e la somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RF o RG, RC, RD e RH, nel rigo RN13, colonna 5 4, e/o nel rigo PN1, colonna 3;

- nella **colonna 5**, l'importo del rendimento nozionale di cui alla colonna 4 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN; tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Tale colonna non può essere compilata dai Trust trasparenti.

Nel rigo **RS85**, ai fini della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS84, colonna 5, del modello UNICO ENC 2012 2013;

- in **colonna 2**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 2 del rigo RS84 e quello indicato in colonna 1 del presente rigo;

- in **colonna 3**, l'importo del rendimento nozionale di cui alla colonna 2 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del d.l. n. 138 del 2011 (rigo RQ62, colonna 2); tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

22.27**Crediti**

In base all'art. 106, comma 1, del TUIR, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli fiscalmente deducibili.

Nel **rigo RS86 RF53**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RF57, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2012 2013).

Nel **rigo RS87 RF54**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono

comprehensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

Nel **rigo RS88 RF55**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS86, ~~RF53~~ colonna 2 e RS87, ~~RF54~~ colonna 2. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS89 RF56**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS91 ~~RF58~~ della medesima colonna.

Nel **rigo RS90, RF57**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del TUIR.

Si fa presente che l'importo di rigo RS90 ~~RF57~~, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS91 ~~RF58~~ della medesima colonna.

Nel **rigo RS91 RF58** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti, al netto delle perdite dedotte (vd. circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, par. 4.1), per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

22.28

Dati di Bilancio

In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell'esercizio, secondo i criteri indicati nell'articolo 2424 del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno espresse nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.

Nel **rigo RS92 RF59** va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell'impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d'uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.

Nel **rigo RS93 RF60**, **colonna 2**, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In **colonna 1** va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel **rigo RS94 RF61** va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l'acquisto di titoli e di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.

Nel **rigo RS95 RF62** va indicata il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; accenti per forniture da ricevere.

Nel **rigo RS96 RF63** va indicato l'importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell'attività propria dell'azienda.

Nel **rigo RS97 RF64** va indicato l'importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate e controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l'erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.

Nel **rigo RS98 RF65** va indicato il valore dei titoli che l'azienda ha acquisito con l'obiettivo di investimento temporaneo.

Nel **rigo RS99 RF66** va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldo relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell'azienda e depositati in cassa alla chiusura dell'esercizio), denaro e valori in cassa.

Nel **rigo RS100 RF67** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti attivi.

Nel **rigo RS101 RF68** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel **rigo RS102 RF69** va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell'esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-".

Nel **rigo RS103 RF70** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.

Nel **rigo RS104 RF71** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.

Nel **rigo RS105 RF72** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RS106 RF73** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RS107 RF74** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell'importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.

Nel **rigo RS108 RF75** vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.

Nel **rigo RS109 RF76** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti passivi.

Nel **rigo RS110 RF77** va indicata la somma delle passività iscritte nella stata patrimoniale.

Nel **rigo RS111 RF78** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo RS112, RF79 colonna 2**, va indicato l'ammontare degli oneri di produzione e vendita. In **colonna 1** la quota di tali oneri relativa a lavoro dipendente.

22.29

Minusvalenze e differenze negative superiori ai 50 mila euro e ai 5 milioni di euro

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

L'art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri.

Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I suddetti obblighi di comunicazione sono assolti nella dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni alla Direzione Regionale competente (si veda il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013).

A tal fine, nel rigo **RS142** va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

Nel rigo **RS143** va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni.;
- in **colonna 3**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
- in **colonna 4**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 5**, l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi prece-

denti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.

22.30**Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi**

L'articolo 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, il suddetto obbligo di comunicazione viene assolto direttamente nella dichiarazione dei redditi (si veda il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013).

Il presente prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi.

A tal fine, occorre barrare la casella del rigo **RS144**.

22.31**Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche**

Nel presente prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, come previsto dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Sono agevolabili gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (dal 4 agosto 2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003), riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.

Le spese sostenute per gli interventi fino al 31 dicembre 2013 possono fruire di una detrazione dall'imposta lorda IRES pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.

Sono beneficiari della detrazione i soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La lett. i), comma 1, dell'art. 16-bis del TUIR include gli interventi diretti all'esecuzione di opere:

- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta Documentazione.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2013, n. 29.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento;
- la partita IVA (o il codice fiscale) del soggetto che effettua il pagamento;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente.

Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

A tal fine nei righi da **RS150** a **RS151** vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- in **colonna 2**, il codice fiscale;
- del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici e va barrata la casella di colonna 2 "Condominio" dei righi da RS153 a RS154, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;
- della società qualora gli interventi siano stati realizzati da parte di un soggetto di cui all'art. 5 o all'art. 115 del TUIR, riportando i dati catastali identificativi dell'immobile;
- dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati;

- in **colonna 3**, l'importo della spesa sostenuta;
- in **colonna 4**, il numero della rata che il contribuente utilizza per l'anno indicato in colonna 1; per l'anno 2013 va indicato il numero '1';
- in **colonna 5**, l'importo della rata della spesa sostenuta. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero di 10 rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (si veda il comma 3 dell'art. 17 del TUIR) la detrazione deve essere calcolata sull'importo forfetario pari al 25 per cento del prezzo di acquisto e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro;
- in **colonna 6**, il numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero progressivo va indicato anche nella colonna 1 dei righi da RS153 a RS154, nei quali vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili.

Nel caso in cui il contribuente sostenga più spese deve essere utilizzato un modulo per ogni intervento ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel rigo **RS152** va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RS150 a RS151 di tutti i moduli compilati. Su questa somma si determina la detrazione del 65 per cento che va riportata nel rigo RN20, colonna 3.

Nei rigi da **RS153 a RS154** vanno indicati i dati catastali degli immobili, in particolare:

- in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 6 dei rigi da RS150 a RS151. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più rigi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo;
- la **colonna 2** va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, quindi, dichiarano che la spesa riportata nei rigi da RS150 a RS151 si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali, e non devono essere compilate le successive colonne dei predetti rigi da RS153 a RS154;
- in **colonna 3**, il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
- in **colonna 4**, 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- in **colonna 5**, 'I' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), 'P' se si tratta di porzione di immobile;
- in **colonna 6**, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale";
- in **colonna 7**, il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- in **colonna 8**, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- in **colonna 9**, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel caso in cui il contribuente debba indicare più dati catastali deve essere utilizzato un modulo per ogni immobile ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel rigo **RS155** vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto e i dati della domanda di accatastamento. In particolare, in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 6 dei rigi da RS150 a RS151; nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più rigi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo. Per la compilazione della **colonna 2** (Condominio) vanno seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei rigi da RS153 a RS154. Se questa casella è barrata non devono essere compilate le successive colonne. Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (**colonne da 3 a 6**). Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (**colonne da 7 a 9**).

22.32**Investimenti
in start-up
innovative**

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 definisce start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, ovvero la Societas Europea, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

I soggetti passivi dell'IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. Nel caso di investimenti nelle startup a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la deduzione è aumentata al 27 per cento.

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Nel presente prospetto, nei rigi da **RS170** a **RS172** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l'investimento; in caso di investimento indiretto, in colonna 1 va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative e in **colonna 2** (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2;
- in **casella 3**, il codice 1, se l'investimento è stato effettuato in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico e il codice 2 se l'investimento è stato effettuato in altra start-up innovativa;
- in **colonna 5**, l'ammontare dell'investimento agevolabile;
- in **colonna 6**, l'ammontare della deduzione spettante pari al 27 per cento dell'importo di colonna 5, per gli investimenti in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico e al 20 per cento per gli investimenti in altre start-up innovative.

In caso di investimenti attribuiti al dichiarante per trasparenza, in colonna 1 va indicato il codice fiscale del soggetto di cui all'art. 5 del TUIR che ha trasferito tali investimenti e va barrata la casella di **colonna 4**. Pertanto, qualora la società partecipata abbia effettuato investimenti in più start-up occorre compilare un unico rigo, secondo le istruzioni sopra fornite, e l'ammontare complessivo degli investimenti attribuiti dalla partecipata vanno riportati in colonna 5. Vanno, invece, compilati due distinti rigi se gli investimenti sono stati effettuati dalla società partecipata sia in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico sia in altre start-up innovative.

In tal caso, in colonna 6, va indicato il 25 per cento dell'importo di colonna 5 per investimenti in start-up a vocazione sociale o il 19 per cento per investimenti in altre start-up innovative.

Nel **rigo RS173** va indicato, in **colonna 1**, l'importo totale dell'agevolazione deducibile pari alla somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RS170 a RS172 di tutti i moduli compilati, da riportare nel quadro RN e/o PN, ovvero quadro RQ (si veda il prospetto "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo") e, in **colonna 2**, l'importo totale dell'agevolazione detraibile pari alla somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RS170 a RS172 di tutti i moduli compilati, da riportare nel quadro RN e/o PN, ovvero quadro RQ.

Nel **rigo RS174** va indicato, nelle **colonna 1 e 2**, l'ammontare della deduzione eccedente il reddito dichiarato, rispettivamente ai fini IRES e "Maggiorazione IRES per le società di comodo".

Nelle **colonna 3 e 4** va indicato l'ammontare della detrazione eccedente l'imposta relativa, rispettivamente, al reddito imponibile (quadro RN) e al reddito dei soggetti "di comodo" (quadro RQ).

22.33**Zone franche
urbane**

22.34

Errori contabili

Questo prospetto è utilizzato dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, non più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell'applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione.

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile.

Il prospetto va compilato:

- nel caso in cui la presente dichiarazione sia una dichiarazione integrativa a favore ed è riservato ai contribuenti che per i periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa;
- nel caso in cui la presente dichiarazione sia una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati "a favore" commessi in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa.

I righi da **RS201** a **RS230** vanno compilati al fine di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d'imposta autonomamente effettuate dal contribuente. Tale riliquidazione produce effetti, oltre che con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, anche con riferimento a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (es. perdite d'impresa riportabili).

Pertanto, occorre compilare tanti riquadri del presente prospetto quanti sono i periodi d'imposta interessati dalle riliquidazioni.

Nel rigo RS201 va indicato:

- nelle **colonne 1 e 2**, la data di inizio e fine del periodo d'imposta in cui sono stati commessi gli errori contabili; nel caso in cui siano stati commessi errori contabili oggetto di regolarizzazione, in più periodi d'imposta nelle colonne 1 e 2 va indicato il periodo d'imposta meno recente;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto che ha commesso gli errori contabili nel caso in cui questo sia diverso dal dichiarante a seguito di operazioni straordinarie con estinzione del dante causa (ad esempio, errori commessi nel periodo d'imposta di cui alle colonne 1 e 2 da una società che è stata, successivamente, incorporata dalla società dichiarante); nel caso in cui i soggetti che hanno commesso gli errori contabili siano più di uno occorre compilare più riquadri del presente prospetto.

Nei righi da **RS202** a **RS210** va indicato:

- nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, il riferimento al campo della dichiarazione relativa al periodo d'imposta di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RS201 nel quale sarebbe stato indicato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l'errore contabile; in particolare, va indicato, rispettivamente, in colonna 1 il quadro, in colonna 2 il numero del modulo, in colonna 3 il numero di rigo e in colonna 4 il numero della colonna (ad esempio, se deve essere richiamato il rigo RF64, colonna 1, del primo modulo, le colonne 1, 2, 3 e 4 vanno così compilate: RF - 1 - 64 - 1). Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 è possibile indicare esclusivamente campi che accolgono valori numerici;
- in **colonna 5**, il diverso importo che sarebbe stato dichiarato nel campo individuato nelle precedenti colonne, rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l'errore contabile.

Nel caso in cui i rigi da RS202 a RS210 siano insufficienti a rappresentare gli effetti degli errori contabili occorre compilare i rigi dei riquadri successivi, avendo cura di riportare nei campi "Data inizio periodo d'imposta" e "Data fine periodo d'imposta" le stesse date indicate nel rigo RS201.

Nei riquadri seguenti (**rigi da RS211 a RS230**) vanno riportati gli effetti sulle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi (fino al periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa), derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali sono stati commessi gli errori contabili.

A tal fine, valgono le istruzioni fornite per i rigi da RS201 a RS210.

Qualora siano stati commessi errori contabili anche in uno o più periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo RS201, colonne 1 e 2, occorre tenerne conto nelle relative riliquidazioni avendo cura di barrare la **casella "Errori contabili"** nel riquadro relativo a ciascun periodo d'imposta in cui i predetti errori sono stati commessi.

Nel caso in cui gli errori contabili siano stati commessi in periodi d'imposta in cui il soggetto applica un regime di trasparenza fiscale (ex artt. 5 o 115 o 116 del TUIR), il presente prospetto deve essere compilato, secondo le istruzioni sopra fornite, sia dal soggetto trasparente (o ex trasparente), che procede alla regolarizzazione degli errori, sia dai soci sui quali ricadono gli effetti delle riliquidazioni operate dal primo.

Si ipotizzi, ad esempio, un Ente che dopo la presentazione del modello UNICO ENC 2014 abbia rilevato l'omessa imputazione di un costo di competenza del 2011 (UNICO ENC 2012) per un

ammontare pari a 500. Il periodo d'imposta 2011 aveva evidenziato:

- un utile di esercizio, pari a 3.000;
- nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF;
- altri redditi, non d'impresa, pari a 5.000;
- acconti versati, pari a 200.

Il periodo d'imposta 2012 aveva evidenziato un'imposta a credito pari a 100.

L'Ente, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo rilevato nel conto economico del periodo d'imposta 2014, riliquida la dichiarazione del periodo d'imposta 2011 imputando tale componente negativo. La maggiore IRES versata nel 2012, pari a 137, costituisce una eccedenza di versamento a saldo riportabile nei periodi d'imposta successivi al 2011. In tal caso, il presente prospetto va così compilato:

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9
	01	01	2011	31	12	2011			
RS202	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato		
	1	RF	2	1	3	4	1	5	2.500,00
RS203		RF		1	43		1		2.500,00
RS204		RF		1	46		2		2.500,00
RS205		RF		1	49		1		2.500,00
RS206		RF		1	51		1		2.500,00
RS207		RN		1	6		1		2.500,00
RS208		RN		1	13		5		7.500,00
RS209		RN		1	16		1		7.500,00
RS210		RN		1	17		1		7.500,00

RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10
	01	01	2011	31	12	2011				
RS212	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	RN	2	1	3	4	2	5	2.063,00	
RS213		RN		1	19		1		2.063,00	
RS214		RN		1	21		1		2.063,00	
RS215		RN		1	28		2		2.063,00	
RS216		RN		1	34		2		1.863,00	
RS217		RX		1	1		2		137,00	
RS218		RX		1	1		4		137,00	
RS219									,00	
RS220									,00	


RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10
	01	01	2012	31	12	2012				
RS222	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	RN	2	1	3	4	1	5	137,00	
RS223		RN		1	35		1		237,00	
RS224		RN		1	38		1		237,00	
RS225		RX		1	1		1		237,00	
RS226		RX		1	1		4		237,00	
RS227									,00	
RS228									,00	
RS229									,00	
RS230									,00	

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nell'apposita casella posta nella prima pagina del quadro RS.

R23 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO

E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

23.1



R24 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

24.1

Generalità

ATTENZIONE Si ricorda che i dati già indicati nel modello 770 ORDINARIO non devono essere evidenziati all'interno di questo quadro.

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, vanno espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione UNICO ENC ~~2013-2014~~, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto, e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del modello UNICO ENC.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

24.2

Prospetto A

Proventi derivanti da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del d.lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e, ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2013 ~~2014~~ ORDINARIO quadro SQ.

24.3

Prospetto B

Premi e vincite

Nel presente devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

24.4

Prospetto C

Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento (per gli importi divenuti esigibili prima del 1° gennaio 2012) ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora

i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10 del TUIR.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/~~2013~~ 2014 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997.

24.5

Prospetto D

Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.

24.6

Prospetto F

Ritenute alla fonte operate

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al ~~2011~~ 2012 (da evidenziare nel rigo **RZ31, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo **RZ31, colonna 2** del presente quadro);
- l'eccedenza di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo **RZ30**;
- abbia a disposizione un credito risultante dalle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitali e redditi diversi di natura finanziaria applicate nel periodo d'imposta e non dovute.

Nel **punto 4**, il sostituto d'imposta deve indicare l'importo dei versamenti in eccesso relativi al ~~2012~~ 2013 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2 (da evidenziare nel rigo **RZ31, colonna 3** del presente quadro).

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 6** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 7.

Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 6 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (comprensivo degli interessi indicati al punto 7).

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dal soggetto incorporato ma il versamento è stato eseguito dal soggetto incorporante, quest'ultimo provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato al primo soggetto, osservando le ordinarie regole di compilazione ed indicando nel prospetto F il codice "L" nel punto 9. Nel quadro RZ intestato al soggetto incorporante, non è invece necessario compilare alcun rigo con riferimento al predetto versamento.

In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento ai dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, nel punto 6 va riportato l'importo complessivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 7**.

Nel **punto 8** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 6 è stato oggetto di ravvedimento.

Per la compilazione del **punto 9** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della l. 23 dicembre 2000, n. 388;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'ammontare delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 6, il capitolo nel punto 10, barrare la casella del **punto 11** e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso periodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 12** va indicata la data del versamento.

24.7

Riepilogo delle compensazioni

Nella presente Sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente Sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **riga RZ28** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24 risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2013 2014 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel **riga RZ31**, colonna 4.

Nel **riga RZ29** va indicato l'eventuale importo dell'anno precedente, non utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2013 2014 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nel **riga RZ30**, va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dal prospetto F.

Nelle **colonne da 1 a 6 del riga RZ31** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel **riga RZ31**, colonna 5;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con Modello F24, ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute.
- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scoppio dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2012-2013,

- senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R25 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

25.1 Generalità

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre ~~2012~~ 2013, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Il decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta prevista per le ~~del 36%~~ delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali l'amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno ~~2012~~ 2013.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

25.2 Sezione I Dati identificativi del condominio

Nel **rigo AC1** devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel campo 1, il codice fiscale;
- nel campo 2, l'eventuale denominazione;
- nei campi da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

25.3 Sezione II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo AC2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile

è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 3 (Intero/Porzione): indicare: 'I' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); 'P' se si tratta di porzione di immobile.

Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo AC3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate Territorio): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

25.4

Sezione III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente Sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'imparto fatturato o pagato.

In particolare, nei **righe da AC4 a AC8**, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **campi da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **campo 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello stato estero di residenza; (vedete in Appendice la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nel **campo 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

R26 - QUADRO RI - FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

26.1

Generalità

L'art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito d.lgs. n. 252) prevede un sistema di tassazione per maturazione dei rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari. Tale sistema, già introdotto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (di seguito d.lgs. n. 47), prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

La determinazione del predetto risultato netto segue, tuttavia, criteri diversi in funzione del meccanismo di capitalizzazione adottato (a contribuzione definita ovvero a prestazioni definite) e della tipologia di forma pensionistica complementare.

La dichiarazione dei fondi pensione aperti e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri dei soggetti istitutori di tali fondi e dei soggetti al cui in-

terno sono costituiti i fondi ai sensi dell'art. 2117 del Codice Civile.

L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente quadro, in particolare, va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte dei seguenti soggetti:

- A) fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 252;
- B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali.
- G) fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del d.lgs. n. 124, per i quali continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1998, n. 335.

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto determinato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 252, costituito dalla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Si precisa che, in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 77, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sui proventi derivanti da quote o azioni dei predetti OICR, possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 252 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 14 aprile 2005 ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera

determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 comma 2 del d.lgs. n. 252.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 252, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 17 comma 7 del d.lgs. n. 252, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 13 e/o 23 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi.

Modalità di compilazione

Nel **rigo RI1** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo RI1 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **righe da RI2 a RI3**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento. Nel caso di scioglimento di altra forma pensionistica, l'importo deve essere indicato al netto dell'eventuale risparmio d'imposta trasferito ai sensi dell'art. 17, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 252 del 2005;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. n. 252, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva;

- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
- nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 252 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 17 comma 7 del d.lgs. n. 252;
- nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 252;
- nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2012 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singolo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi prestati) prestata allo stesso;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente nonché l'eventuale risparmio d'imposta ricevuto a seguito del trasferimento della posizione dell'aderente successivamente allo scioglimento della forma pensionistica complementare di provenienza ai sensi dell'art. 17, comma 2, dell'ultimo periodo, del d.lgs. n. 252 del 2005;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 15**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 16**, l'ammontare dell'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, applicata dai fondi pensione indicati nella lett. G) sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- nel **campo 17**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l'importo di campo 10 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato nel campo 7) e quello di campo 13, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 18**, l'ammontare del credito d'imposta indicato nel rigo ~~RX12~~ ~~RX14~~ del quadro RX del Mod. UNICO ~~2012~~ ~~2013~~ "Enti non commerciali" non utilizzato in compensazione;
- nel **campo 19**, l'ammontare delle imposte a credito trasferite da altre linee di investimento e utilizzate in compensazione delle imposte sostitutive dovute, fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 10, 14, 15 e 16 e quelli indicati nei campi 7, 13 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 17 e 18;
- nel **campo 20**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 14, 15 e 16 e quelli riportati nei campi 7, 13 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 17, 18 e 19. Se la differenza tra i predetti importi è negativa, la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione o per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo successivo;
- nel **campo 21**, l'ammontare dell'imposta eventualmente a credito (indicata nel campo 20) utilizzata in compensazione dell'imposta dovuta da altre linee di investimento;
- nel **campo 22**, la differenza tra l'importo eventualmente a credito di campo 20 e quello di campo 21; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX;
- nel **campo 23**, la differenza tra l'importo di campo 13 e quello di campo 10, qualora l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente;
- nel **campo 24**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- nel **campo 25**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato ad altre linee di investimento che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati positivi, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 23 e 24;
- nel **campo 26**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale

ammontare è costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 23 e 24 e l'importo indicato nel campo 25.

R27 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

R28 - QUADRO EC - PROSPETTO PER IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

28.1

Premessa

L'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva, che in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico fosse indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della suddetta disposizione.

In via transitoria è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il presente prospetto consente, la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel modello Unico 2012 2013.

Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell'eccedenza progressiva l'affrancamento della stessa mediante applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l'importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i "decrementi" nel presente quadro.

28.2

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.

Le prime tre sono destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina dei riassorbimenti delle eccedenze progressive.

In particolare, la prima sezione (**righe da EC1 a EC7**) riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo, nonché l'ammortamento dell'avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un diciottesimo del relativo costo). La seconda sezione (**righe da EC8 a EC12**) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.

La terza sezione (**righe da EC13 a EC18**) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.

Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

- in **colonna 1**, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (eccedenza progressiva), 2 (eccedenza di periodo) e 3 (decrementi) del Mod. Unico 2012 2013;
- in **colonna 2** (decrementi), vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti dell'eccedenza progressiva.

Si precisa che costituiscono decrementi dell'eccedenza progressiva gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d'impresa (da indicare nel rigo RF14 del quadro RF).

Si ricorda, inoltre, che costituisce causa di riassorbimento dell'eccedenza progressiva anche la distribuzione ai soci di utili o riserve preesistenti qualora a seguito di essa l'importo delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili portati a nuovo scenda al di sotto dell'importo dell'eccedenza progressiva, e diminuito dei decrementi derivanti dalla ripresa a tassazione di ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze;

- nelle **colonne 3 e 4** delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla differenza degli importi delle colonne 1 e 2.

In caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 3 non dovrà tener

conto di tale maggior valore.

Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.

In particolare, nel rigo **EC19**, colonne da 1 a 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei rigi EC7, EC12 ed EC18. La differenza degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del rigo EC19 va indicata in colonna 1 del rigo EC20.

In **colonna 2** del rigo **EC20**, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.

Deve tenersi conto, nell'ammontare suddetto della quota IRAP in corrispondenza dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal successivo periodo d'imposta.

In **colonna 3** del rigo **EC20**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione, accantonato a riserva.

R 28 - QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

29.1

Generalità

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero per i redditi di impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione e nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative). Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

- la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR;
- la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estera di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
- la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui i rigi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

28.2

Sezione I Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero d'impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

28.3

Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, dovranno essere utilizzati due distinti righe della sezione I-A, uno per il reddito d'impresa ed uno per gli altri redditi (barrando la relativa casella di colonna 13), riportando nella rispettiva colonna 4 l'importo della relativa imposta estera.

Si precisa tuttavia che, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo periodo ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quella di impresa, va compilato un unico rigo, sommando i relativi importi.

Qualora l'imposta pagata all'estero sia complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente alla quota riferibile al reddito indicato in ciascun rigo. Ad esempio, per i redditi d'impresa la relativa quota di imposta estera deve essere così determinata:

$$\text{Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa} = \frac{\text{Reddito estero d'impresa}}{\text{Reddito estero}} \times \text{Imposta estera}$$

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

In particolare nei **righe da CE1 a CE3** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Nel caso di reddito d'impresa, l'importo da esporre è quello rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana; qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resasi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2012 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 01/10/2012 30/9/2013 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2013 30/9/2014, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2014 (termine di presentazione della presente dichiarazione).

I contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno

definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito.

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
- nella **colonna 9**, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il <u>01/10/2012</u> <u>30/09/2013</u>	di cui resasi definitiva entro il <u>30/09/2013</u> <u>30/09/2014</u>	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il <u>01/10/2012</u> <u>30/09/2013</u>
A	2011 <u>2012</u>	1.000	350	200	150	200
B	2011 <u>2012</u>	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

- nella colonna 10 la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda; quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

La **colonna 12** è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

La casella di **colonna 13** va barrata qualora nel rigo sia stato esposto un reddito estero diverso da quello di impresa.

28.4

Sezione I-B

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei rigi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei rigi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero (colonna 2 dei rigi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre rigi di cui i primi due relativi all'anno ~~2011~~ 2012

ed il terzo rigo all'anno ~~2012~~ 2013, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti rigi, uno per l'anno ~~2011~~ 2012 ed uno per l'anno ~~2012~~ 2013).

In particolare nei **rigi CE4 e CE5** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più rigi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei rigi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei rigi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.

28.5

Sezione II Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR per i redditi esteri qualificati come redditi d'impresa in Italia.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

~~La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.~~

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, l'imposta estera da indicare è quella riferita al solo reddito d'impresa. Come già precisato, se l'imposta pagata all'estero è complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente al reddito d'impresa da determinare con la seguente modalità:

$$\text{Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa} = \frac{\text{Reddito estero d'impresa}}{\text{Reddito estero}} \times \text{Imposta estera}$$

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

28.6

Sezione II-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta ma in Stati diversi, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nei **rigli** da **CE6** a **CE8** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (colonna 1 e colonna 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resa definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
Imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	$100 - 70 = 30$

- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7}) - \text{col. 4}}{\text{col. 5}}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale, corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.

Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di colonna 5, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di colonna 3 e colonna 5

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; l'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8;

2) se l'importo di colonna 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\frac{\text{col. 4} - (\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo ($\text{col. 3} / \text{col. 5}$) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella colonna 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 in ~~nella~~ precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei **righi da CE6 a CE8** va indicato:

- nella **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di colonna 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera. Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno;
- nella **colonna 12**, il credito utilizzato ~~nella~~ in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta estera;
- nella **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;

- nella **colonna 14**, il credito utilizzato ~~in~~ ~~nelle~~ precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 11 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale. Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 12}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

COLONNA 11 COMPILATA

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: **Capienza** = col. 8 - col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito **Capienza** nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza - col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se **LimiteCredito** è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);

Se **LimiteCredito è uguale a zero:**

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se **LimiteCredito è maggiore di zero:**

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

- nella **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 14}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna, se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

- nella **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

28.7

Sezione II-B

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **rigli da CE9 a CE10** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- nella **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 8 dei rigli da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;

- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei rigli da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;

- nella **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (colonna 2) con eccedenze di imposta estera (colonna 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000		
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0	
Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300		
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500	
Caso 3	col. 2 = - 500	col. 3 = 600		
	col. 4 = 0	col. 5 = - 500	col. 6 = 600	

28.8

Sezione II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei rigli CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Nel **rigo CE11** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle colonne da 1 a ~~7~~ **8** del rigo CE12 va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 8 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna ~~2~~ **1** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna ~~3~~ **2** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna ~~4~~ **3** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna ~~5~~ **4** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella colonna 5 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna ~~6~~ **5** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella colonna 6 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna ~~7~~ **6** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 colonna ~~8~~ **7** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 8** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 8 del modello Unico SC 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 8** **9** del rigo CE12 riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a ~~7~~ **8** del rigo CE13 va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna ~~8~~ **9** l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15, colonna ~~2~~ **1** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna ~~3~~ **2** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna ~~4~~ **3** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna ~~5~~ **4** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna ~~6~~ **5** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna ~~7~~ **6** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 colonna ~~8~~ **7** del modello Unico ENC ~~2012~~ 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 8** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 8 del modello Unico SC 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione
- nella **colonna 8** **9** del **rigo CE13** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato

ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora l'eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 7 dei rigi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

ATTENZIONE Nella colonna 1 dei rigi CE12 e CE13 va riportato anche quanto indicato nella colonna 1, rispettivamente, dei rigi CE14 e CE15 del modello Unico ENC 2012-2013, nei limiti dell'importo effettivamente utilizzabile nella presente dichiarazione.

RIGO CE16

Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a ~~8~~ 9 del rigo CE12;

Nella **colonna 2** del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a ~~8~~ 9 del rigo CE13;

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a ~~8~~ 9 del rigo CE12 + colonna 3 del rigo CE16.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei rigi CE14 e CE15.

Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, colonna 3 non compilata), nelle colonne dei rigi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei rigi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, colonna 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne dei rigi CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d'imposta nazionale) riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo CE14;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna 4 e l'importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna 5 e l'importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna 6 e l'importo del RIPORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna 7 e l'importo del RIPORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l'importo del RIPORTO A7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE14;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, colonna ~~8~~ 9 e l'importo del RIPORTO ~~A7~~ A8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, colonna ~~8~~ 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, colonna ~~8~~ 9 non va compilato.
- Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

RIGO CE15

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna 1 e l'importo nel rigo CE16, colonna 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei rigi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13 ~~riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo CE15;~~
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna 4 e l'importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 4. Se il risultato negativo è pari a zero, il rigo CE15, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna 5 e l'importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna 6 e l'importo del RIPORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la de-

- terminazione del residuo della colonna 7 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna 7 e l'importo del RIPOORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo CE15;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l'importo del RIPOORTO B7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPOORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE15;
 - effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, colonna ~~8~~ 9 e l'importo del RIPOORTO ~~B7~~ B8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col ~~8~~ 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, colonna ~~8~~ 9 non va compilato.
- Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

Si propone il seguente esempio:

Sezione II-C art.165, comma 6 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni		CE11 Codice Stato estero			
		7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	100,00	90,00	-80,00	10,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	70,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	40,00	,00	10,00
CE15	Residuo d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>					
segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	30,00	10,00	10,00	20,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	30,00	10,00	10,00	20,00
CE15	Residuo d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE16		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
		190,00	70,00	70,00	150,00

Sulla base dei dati esposti nei rigi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a colonna 4 del rigo CE16).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- CE14, colonna 1 calcolare (CE12, colonna 1 - CE16, colonna 4) = 100 - 150 = -50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPOORTO A1 = 50;
- CE14, colonna 2 calcolare (CE12, colonna 2 - RIPOORTO A1) = 90 - 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A2 = 0;
- CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 - RIPOORTO A2) = 0 - 0 = 0 (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A3 = 0;
- CE14, colonna ~~3~~ 4, essendo il CE12, colonna ~~3~~ 4 negativo, la colonna ~~3~~ 4 del rigo CE14 non va compilata; in questo caso RIPOORTO ~~A3~~ A4 è pari a RIPOORTO ~~A2~~ A3;
- CE14, colonna ~~4~~ 5 calcolare (CE12, colonna ~~4~~ 5 - RIPOORTO ~~A3~~ A4) = 10 - 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale) con RIPOORTO ~~A4~~ A5 = 0;
- CE14, colonna ~~5~~ 6 calcolare (CE12, colonna ~~5~~ 6 - RIPOORTO ~~A4~~ A5) = 30 - 0 = 30 (residuo d'imposta nazionale) con RIPOORTO ~~A5~~ A6 = 0;
- CE14, colonna ~~6~~ 7 calcolare (CE12, colonna ~~6~~ 7 - RIPOORTO ~~A5~~ A6) = 10 - 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale) con RIPOORTO ~~A7~~ A7 = 0;
- CE14, colonna ~~7~~ 8 calcolare (CE12, colonna ~~7~~ 8 - RIPOORTO ~~A6~~ A7) = 10 - 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO ~~A8~~ A8 = 0;
- CE14, colonna ~~8~~ 9 calcolare (CE12, colonna ~~8~~ 9 - RIPOORTO ~~A7~~ A7) = 20 - 0 = 20 (residuo d'imposta nazionale), essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
- CE15, col. 9 calcolare (CE12, col. 9 - CE16, col. 3) = 70 - 70 = 0 (residuo d'imposta estera).

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data

compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 8 e 9 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato. Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13), la casella "Casi particolari" non va barrata. Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

28.9**Sezione III**

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.

Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel **rigo CE23**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE24**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE25**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE26**, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE23 + CE24 - CE25

L'importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN o PN o RQ, sez. XVIII. sez. XX.

R 29 - QUADRO TR - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO

Il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In alternativa al versamento immediato dell'imposta dovuta sulla plusvalenza nei termini ordinari, ai sensi dell'art. 166, comma 2-*quater*, del TUIR e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2013, i contribuenti che trasferiscono la residenza in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo possono optare per:

- 1) la sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente; a tal fine la plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti;
- 2) il versamento rateale dell'imposta, anche relativa a ciascun cespite, in dieci quote costanti. Le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Determinazione della plusvalenza

La plusvalenza viene determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione residente.

Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della residenza.

Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza, della quale è sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento.

Opzione per la sospensione del versamento

L'opzione per la sospensione si esercita indicando l'ammontare della plusvalenza sospesa e della

corrispondente imposta sospesa negli appositi campi, TR4, rispettivamente colonna 2 e 3.

La sospensione non può riguardare:

- a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR;
- b) i fondi in sospensione d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate nell'esercizio in cui si considerano realizzati, ai sensi delle disposizioni del TUIR, gli elementi dell'azienda o del complesso aziendale trasferiti. Per le partecipazioni diverse da quelle di cui all'art. 85 del TUIR, la riscossione avviene, oltre che in sede di cessione, anche nell'esercizio di distribuzione degli utili e delle riserve di capitale.

Opzione per il versamento rateale

L'opzione per il versamento rateale si esercita indicando l'ammontare della plusvalenza rateizzata e della corrispondente imposta rateizzata negli appositi campi, TR5 rispettivamente colonna 2 e 3, e l'importo della prima rata nella colonna 4.

Se non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare progressivamente ciascuno di essi, nell'apposita casella posta nella prima pagina del quadro TR.

Nel **rigo TR1** va indicato:

- in **colonna 1** l'ammontare della plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito indicata nel quadro RF, rigo RF37 con il codice 39, o nel quadro RG, nel rigo RG10 colonna 5;
 - in **colonna 2**, l'ammontare della plusvalenza la cui tassazione può essere sospesa. Tale importo è determinato tenendo conto delle esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del Dm 2 agosto 2013.
- In caso di partecipazione a una o più società di persone di cui all'art. 5 del TUIR, che hanno trasferito la residenza all'estero, nelle **colonne 1 e 2** del **rigo TR2** vanno indicati gli importi delle plusvalenze (vedi istruzioni al rigo TR1) attribuite per trasparenza dalle società partecipate e in **colonna 3** il relativo codice fiscale. Qualora il contribuente partecipi a più società deve compilare un distinto rigo per ogni società partecipata che ha trasferito la residenza all'estero.

Nel **rigo TR3** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo TR1 e dei rigi TR2, di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nella colonna 2 del rigo TR1 e dei rigi TR2, di tutti i moduli compilati.

Nel caso di TRUST (trasparente o misto), l'importo dei totali indicati nella colonna 1 e 2 del rigo TR3 vanno riportati nelle colonne 3 e 4 del rigo PN10.

Nel **rigo TR4**, va indicato:

- nella **colonna 1**: il **codice 1**, se la tassazione della plusvalenza è stata sospesa ai fini IRES; il **codice 2**, se la tassazione della plusvalenza è stata sospesa ai fini della maggiorazione per le società di comodo;
- in **colonna 2**, l'ammontare della plusvalenza sospesa nei limiti dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo TR3 (totale plusvalenza sospendibile);
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'imposta sospesa calcolata sulla plusvalenza indicata in colonna 2. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1, tale importo va indicato nella colonna 1 del rigo RN21; se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2, tale importo va indicato nella colonna 7 del rigo RQ62.

Nel **rigo TR5**, va indicato:

- in **colonna 1**: il **codice 1**, se la tassazione sulla plusvalenza è stata rateizzata ai fini IRES; il **codice 2**, se la tassazione sulla plusvalenza è stata rateizzata ai fini della maggiorazione per le società di comodo;
- in **colonna 2**, l'ammontare della plusvalenza rateizzata, nei limiti dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo TR3 (totale plusvalenza unitaria);
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'imposta rateizzata calcolata sulla plusvalenza indicata in colonna 2. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1, tale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN34; se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2, tale importo deve essere indicato nella colonna 15 del rigo RQ62;
- in **colonna 4** l'importo della prima rata del versamento pari a un decimo dell'imposta rateizzata

di cui a colonna 3.

R30 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI

30.1

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione ~~del versamento annuale dell'IVA da versare o del credito d'imposta.~~

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all'indicazione ~~del versamento annuale dell'IVA da versare o del credito d'imposta.~~

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE *Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dall'anno 2014, è aumentato a 700.000 euro ~~è di euro 516.436,99~~, per ciascun anno solare, come previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

30.2

Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- al **rigo RX1** (IRES), l'importo a credito di cui al rigo RN38;
- al **rigo RX2** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK22;
- ai **righi da RX3 a RX13** le imposte come risultano dai rispettivi quadri.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Nella presente colonna va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.

Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRES, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che ~~vuole utilizzare~~ utilizza in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per l'anno ~~2013~~ 2014 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.

30.3**Sezione II
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione**

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE *La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2012 2013 2014.*

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2012 2013 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Nella **colonna 1**, va indicato il codice tributo dell'importo a credito che si riporta.

Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello UNICO 2012 2013 oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2012 2013 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nella **colonna 5**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2012 2013 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro, il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

30.4**Sezione III****Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta**

La presente sezione contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito e deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma.

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni contenute nel modello IVA/2013 2014, quadro VX.

30.5**Comunicazione
IBAN**

Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l'accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accreditorimborsi su c/corrente" oppure nella sezione "Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web".

**RS1 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI
- COMPENSAZIONE - RATEAZIONE****31.1****Versamenti**

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Inoltre, gli enti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno

16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2014 ~~1° luglio 2013~~ - ~~il 30 giugno 2013 cade di domenica~~ - l'ente deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio ~~2013-2014~~. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il ~~1° luglio 2013~~ 30 giugno 2014, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio ~~2013~~ 2014).

In base all'art. 17 del citato d.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Gli enti, in quanto tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo, devono maggiorare tale importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'articolo 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel Modello di versamento F24.

I versamenti non vanno effettuati, se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, IRAP, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.

Per i soggetti non titolari di partita IVA, il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.

In particolare, è ammesso:

- l'utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari;
- l'utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari;
- il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;
- l'utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

In base all'art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRES, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

La percentuale dell'acconto dell'IRES, è fissata nella misura del 100 per cento. Il Decreto del 30 novembre 2013 del Ministro dell'Economia e Finanze ha stabilito che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata di 1,5 punti percentuali. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è

effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del d.lgs. 1° aprile 1996, n.239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 239 del 1996).

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis del TUIR assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate. Si ricorda che l'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.

Nella determinazione dell'acconto dovuto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, della seguente disposizione di cui al comma 5 dell'art. 49-bis del d.lgs. n. 171 del 2005:

~~art. 42, comma 2-^{quater}, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Reti di imprese).~~

~~Inoltre, nella determinazione dell'acconto dovuto, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:~~

~~art. 2, commi 36-^{decies}, 36-^{undecies}, 36-^{quaterdecies} e 36-^{quinguesdecies} del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;~~

~~art. 1, comma 501, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;~~

~~art. 1, comma 512, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228.~~

31.3

Compensazione

In base all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24.

Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.

I crediti risultanti dal Modello UNICO 2013 2014 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. L'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, IRAP, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRES.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione ai sensi del d.lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle

disposizioni contenute nel d.lgs. n. 241 del 1997, e decorre dal 1° gennaio 2001, è di euro ~~516.456,90~~ a partire dall'anno 2014, è di euro 700.000,00 per ciascun anno solare (art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013 art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro ~~700.000,00~~ ~~516.456,90~~, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

31.4

Rateazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES ovvero a titolo di acconto IVA.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Ad esempio, nel caso di un ente titolare di partita IVA, qualora la prima rata di versamento scada il ~~17~~ 16 giugno ~~2013~~ 2014 (il 16 giugno cade di domenica), la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,33 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il ~~17~~ 16 luglio ~~2013~~ 2014, la seconda scade il successivo 20 agosto ~~2013~~ 2014 (l'art. 3-querter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha inserito, all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il comma 1-bis con il quale è stato previsto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione), con l'applicazione degli interessi dello 0,33 per cento.

Si ricorda che in forza della disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal ~~17~~ 16 giugno al 16 ~~17~~ luglio ~~2013~~ 2014 (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128 del 06/06/2007), ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento. Si ricorda che gli interessi da rateazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente.

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2^	16 luglio	0,33	20 agosto	0,33
3^	20 agosto	0,66	16 settembre	0,66
4^	16 settembre	0,99	16 ottobre	0,99
5^	16 ottobre	1,32	17 novembre	1,32
6^	17 novembre	1,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Nel caso, invece, di un ente non titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il ~~17~~ 16 giugno ~~2013~~ 2014, ovvero entro il ~~17~~ 16 luglio ~~2013~~ 2014. La seconda

rata deve essere versata entro il ~~1° luglio 2013~~ 30 giugno 2014 con l'applicazione degli interessi dello ~~0,14~~ 0,16 per cento, ovvero entro il 31 luglio ~~2013~~ 2014 con l'applicazione degli interessi dello ~~0,14~~ 0,16 per cento.

Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,16	31 luglio	0,16
3^	31 luglio	0,49	1 settembre	0,49
4^	1 settembre	0,82	30 settembre	0,82
5^	30 settembre	1,15	31 ottobre	1,15
6^	31 ottobre	1,48	1 dicembre	1,48
7^	1 dicembre	1,81		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
- il servizio telematico Fisconline, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso una rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A..

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle sezioni dedicate ai servizi telematici del sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

1. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- a) compilare tutti i modelli di dichiarazione, il modello di versamento F24;
- b) controllare le dichiarazioni o i versamenti, predisposti anche utilizzando un qualunque software disponibile in commercio;
- c) autenticare ed inviare i file predisposti.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agen-

ziaentrate.gov.it.

2. UTENTI ABILITABILI

2.1

Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione a questo canale;
- devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall'art. 3, commi 2-bis e 3 del Decreto Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno ~~2013~~ 2014 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna am-

ministrato nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli anche le Poste italiane S.p.A.

Le Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43 ter, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2.2

Servizio telematico (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero, obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque:

- utilizzare il servizio telematico *Fisconline*;
- consegnare la dichiarazione ad un ufficio postale;
- avvalersi di intermediari abilitati.

I contribuenti abilitati al servizio *Fisconline* possono presentare, tramite detto canale, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

ATTENZIONE Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 vieta a tutti gli utenti dei servizi telematici di essere, contemporaneamente, titolari sia dell'abilitazione al servizio Entratel che al servizio *Fisconline* e viceversa.

2.3

Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 35 ter del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro operativo di Pescara contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e dell'allegato destinato all'Ufficio, che l'utente stampa e fa pervenire entro 30 giorni dalla pre-iscrizione al servizio Entratel. Le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel sono descritte nel paragrafo 5.1.

3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite dall'Agenzia delle Entrate.

3.1

Compilazione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente prodotti *software* di ausilio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predisporre la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentua-

- le, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

3.2**Controllo della dichiarazione**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate consentono, in particolare:

- di verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.

3.3**Predisposizione del file da trasmettere**

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file contenente la dichiarazione: tramite il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente appone a detto file il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

3.4**Invio dei dati**

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- inviare il file autenticato.

ATTENZIONE Secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Pertanto, per presentare la dichiarazione in nome e per conto della società o dell'ente, i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati devono:

- collegarsi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e accedere con le proprie credenziali (utente e password);
- scegliere l'utenza di lavoro, tramite l'omonima funzione, che consente loro di manifestare la volontà di trasmettere in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica;
- inviare il file autenticato con le credenziali attribuite al soggetto diverso dalla persona fisica.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

Dopo aver completato la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale messaggio non comprova l'avvenuta presentazione della dichiarazione, per la quale occorre invece attendere l'emissione dell'apposita comunicazione di cui al paragrafo 3.6.

3.5**Elaborazione dei dati**

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni lavorativi per il servizio telematico Entratel o un giorno lavorativo per il servizio telematico Fisconline.

3.6**Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione**

ATTENZIONE *Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra Comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.*

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell'apposita sezione del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Infatti, il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

ATTENZIONE *I soggetti diversi dalle persone fisiche accedono alla sezione "Ricevute" del sito dedicato ai servizi telematici tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati nominati con le mo-*

dalità sopra illustrate.

4. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

4.1

File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

4.2

Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

4.3

Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. E' da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assisten->

za.finanze.it e sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

4.4**Dichiarazioni doppie**

Periodicamente l'Agencia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agencia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agencia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

ATTENZIONE Prima di effettuare l'invio, si consiglia di verificare attentamente eventuali richieste di annullamento (paragrafi 4.3 e 4.4), in quanto le dichiarazioni annullate non possono essere ripresentate.

5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

5.1**Abilitazione al servizio**

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:

- 1) richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito internet dell'Agencia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- 2) stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
- 3) compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente;
- 4) presentare la domanda all'ufficio dell'Agencia competente (uno qualsiasi della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale dell'utente).

5.2**Accesso al servizio**

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agencia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale" ovvero una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

5.3**Sicurezza del sistema**

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite al primo utilizzo del servizio.

Queste operazioni consistono principalmente nella generazione dell'ambiente di sicurezza.

Per "Ambiente di sicurezza" si intendono le credenziali di cui ciascun utente deve essere dotato per garantire l'identità del soggetto che effettua una qualsiasi operazione mediante il servizio Entratel, nonché l'integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.

In particolare, all'atto della generazione dell'ambiente di sicurezza da parte degli utenti Entratel, vengono generate due coppie di chiavi di cui una pubblica (nota sia all'utente che all'Agencia) e una privata (nota soltanto all'utente), che vengono utilizzate per la firma (elettronica qualificata) e la cifratura dei file.

L'operazione descritta deve essere obbligatoriamente eseguita a seguito dell'avvenuta abilitazione degli utenti oppure allo scadere dell'ambiente di sicurezza.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per la generazione e l'utilizzo dell'ambiente di sicurezza, si rimanda alla sezione dedicata al servizio telematico Entratel e alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito Internet dell'Agencia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

5.4**Servizio di assistenza**

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agencia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

si rimanda alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito *Internet* dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

È inoltre attivo il servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti abilitati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.

Per gli utenti Entratel è stata predisposta un'apposita sezione nella quale vengono resi disponibili messaggi personalizzati in funzione dell'attività dell'utente.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE

6.1

Abilitazione al servizio

L'abilitazione al servizio Fisconline può essere richiesta attraverso 3 diverse modalità:

- online, sul sito internet dei servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- per telefono tramite il servizio di risposta automatica che risponde al numero 848.800.444 seguendo le istruzioni fornite dal sistema al costo della tariffa urbana;
- presso qualsiasi ufficio, presentando un documento di identità e compilando una domanda di abilitazione.

L'interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin ricevendo successivamente tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la password sia la seconda parte del Codice Pin utili, rispettivamente, ad accedere al servizio telematico e a garantire la sicurezza del sistema.

6.2

Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario indicare, nell'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, il proprio codice fiscale (da inserire nella casella "utente") e la password che è stata comunicata al domicilio dell'interessato.

La password è valida per consentire solo il primo accesso al servizio Fisconline e, pertanto, dovrà essere sostituita immediatamente con una nuova password.

ATTENZIONE La password è soggetta a scadenza periodica e, pertanto, deve essere sostituita ogni 90 giorni.

ATTENZIONE Le utenze di Fisconline vengono automaticamente disabilitate se sono rimaste inattive fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ultimo utilizzo.

6.3

Codice Pin

A garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati personali di ciascun utente alcune operazioni richiedono l'utilizzo di un codice personale (Pin).

In particolare il codice Pin viene richiesto:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili on line (il "cassetto fiscale", che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività ecc.).

Il Pin è strettamente personale e occorre conservarlo con cura.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per l'utilizzo del codice Pin, si rimanda alla sezione dedicata al servizio telematico Fisconline e alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

6.4

Servizio di assistenza

Per la risoluzione dei problemi relativi al servizio telematico Fisconline si rinvia alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito *Internet* dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

È inoltre possibile contattare il Call Centre dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2013 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2013 ~~2014~~ sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2013 ~~2014~~, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2013 ~~2014~~).

Per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare il modello IVA BASE/2013 ~~2014~~. Per l'individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il modello IVA BASE/2013 ~~2014~~ consultare le relative istruzioni per la compilazione.

In particolare, per i contribuenti tenuti a compilare la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata - Modello UNICO 2013 ~~2014~~ - deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono compilare la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata - modello UNICO 2013 ~~2014~~ - ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- i contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR della dichiarazione stessa e non possono più presentare il soppresso modello VR.

